SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 299

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 23 dicembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Regione autonoma Valle d'Aosta/Valleé d'Aoste

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 60

Corte dei conti

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 61

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 dicembre 2017, n. **198**.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a Lussemburgo il 9 ottobre 2009.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, si provvede mediante utilizzo delle risorse già stanziate, per le medesime finalità, dall'articolo 1, comma 654, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Agli eventuali oneri derivanti dagli articoli 5 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, pari a euro 7.740 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI UN SERVIZIO DI AUTOSTRADA FERROVIARIA TRA L'ITALIA E LA FRANCIA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, qui di seguito denominati le Parti,

Convinti della necessità di alleggerire il traffico sugli assi stradali e le zone sensibili, in particolare nell'attraversamento delle Alpi, mediante il trasferimento dei veicoli pesanti dalla strada verso la ferrovia;

Considerando l'interesse di promuovere il trasporto ferroviario come modo di trasporto complementare al trasporto stradale in una logica di gestione del territorio e di trasporto sostenibile;

Avendo realizzato investimenti tali da migliorare l'asse ferroviario internazionale Digione-Modane-Torino (messa a sagoma GB1, aumento della capacità della linea, potenziamento della sicurezza, riqualificazione delle opere civili);

Convinti che i sistemi di autostrada ferroviaria costituiscano un'integrazione indispensabile all'offerta di trasporto combinato ferro-strada dedicato ai container marittimi ed alle casse mobili;

Traendo insegnamento dal servizio sperimentale di autostrada ferroviaria alpina e convinti che lo sviluppo ed il proseguimento di un servizio di autostrada ferroviaria su tale asse contribuiranno ad accrescere l'efficacia della catena del trasporto;
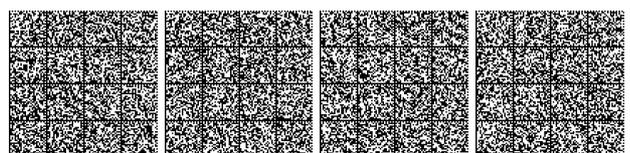
Tenendo conto del libro bianco della Commissione europea del 12 settembre 2001 «La politica europea dei trasporti alle soglie del 2010, l'ora delle scelte»;

Considerando le decisioni intervenute in occasione degli incontri bilaterali tra i Ministri italiani dei trasporti e delle infrastrutture ed il Ministro francese dei trasporti dell'11 luglio 2006 e del 24 novembre 2006 (vertice di Lucca) e tra i Ministri italiano e francese dei trasporti del 24 aprile 2007;

Considerando la dichiarazione ministeriale sull'autostrada ferroviaria alpina del 27 novembre 2007 dei Ministri italiano e francese dei trasporti;

Considerando il *Memorandum* d'intesa del 24 febbraio 2009 dei Ministri italiano e francese incaricati dei trasporti relativo al servizio di autostrada ferroviaria italo-francese attraverso il traforo del Moncenisio;

Hanno convenuto quanto segue;

Articolo 1.

Oggetto

1. Dopo avere sperimentato un servizio di autostrada ferroviaria alpina ed essersi accordate sulle sue potenzialità di sviluppo, la sua pertinenza ed il suo contributo allo sviluppo sostenibile, le Parti desiderano proseguire tale servizio di autostrada ferroviaria in continuità con il servizio sperimentale, con l'obiettivo di evitare l'interruzione del servizio, tendendo verso la sua autonomia finanziaria. Il presente accordo ha per oggetto la definizione delle condizioni di realizzazione, tra l'Italia e la Francia, di un servizio di autostrada ferroviaria italo-francese che utilizzi l'asse ferroviario del traforo del Moncenisio (tunnel del Fréjus), assicurandone l'attuazione ed il monitoraggio.

2. Il servizio dì autostrada ferroviaria italo-francese oggetto del presente accordo sta ad indicare un'offerta di trasporto intermodale tra l'Italia e la Francia, la quale consiste nel trasportare, su un percorso principale ferroviario, dei complessi di veicoli stradali pesanti e/o dei rimorchi non accompagnati e presenta un cadenzamento appropriato al fine di rispondere alle esigenze dei trasportatori stradali e dei loro caricatori ed una frequenza tale da assicurare un trasferimento modale significativo, senza distorsione di concorrenza contraria all'interesse comune, nel rispetto delle regole per la sicurezza ferroviaria.

Tale servizio, il quale collegherà nella fase iniziale le Regioni Piemonte e Rodano-Alpi, utilizzando i terminali di Orbassano ed Aiton, dovrà essere accessibile ai trasporti di merci pericolose. Il servizio prenderà il via al termine dei lavori di adeguamento della sagoma del traforo ferroviario del Moncenisio (tunnel del Fréjus) e di collocamento in capacità della linea. Sarà prevista la possibilità di utilizzare altri terminali allo scopo di migliorare la flessibilità e la competitività del servizio e di allungare i tragitti.

3. In sede di procedura, sarà opportuno, in particolare:

far conoscere le esigenze dei Governi in termini di frequenza e di prestazioni del servizio;

definire, all'occorrenza, il livello e le modalità di eventuale concessione delle sovvenzioni necessarie e dei contributi dei Governi a sostegno del servizio.

Articolo 2.

Diritti ed obblighi delle Parti

Le Parti si impegnano ad autorizzare la realizzazione di un servizio di autostrada ferroviaria italo-francese gestito da una o più imprese (qui di seguito denominate «il Gestore») alle condizioni previste dal presente accordo e da uno o più contratti aventi ad oggetto la gestione del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese conclusi tra i due Governi ed il Gestore, qui di seguito denominati il «Contratto».

Il Contratto, che potrà assumere la forma di una concessione di servizio pubblico, sarà attribuito nell'ambito di una procedura di messa in concorrenza internazionale nel rispetto delle norme e dei principi del Trattato istitutivo della Comunità europea ed in particolare dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza. La durata del Contratto, che verrà stabilita nell'ambito della procedura di messa in concorrenza, potrà tenere conto della durata di ammortamento degli investimenti finanziati dal Gestore, senza poter eccedere la durata massima di 15 anni.

Articolo 3.

Disposizioni internazionali, legislative e regolamentari

1. Le Parti adottano le disposizioni necessarie affinché la realizzazione ed il funzionamento del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese siano assicurati nel rispetto dei loro impegni internazionali ed in particolare del diritto comunitario applicabile. Esse cooperano al fine di compiere tutti i passi necessari presso le organizzazioni internazionali interessate.

Il Contratto precisa la legge ad esso applicabile nonché le modalità secondo le quali saranno risolte, in via arbitrale, le eventuali controversie relative all'esecuzione od all'interpretazione del Contratto che potrebbero verificarsi tra gli Stati ed il Gestore.

2. Le Parti adottano disposizioni legislative e regolamentari ed intraprendono le azioni necessarie alla realizzazione ed al funzionamento del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese ai fini del funzionamento ottimale del servizio tenuto conto degli obiettivi di frequenza e di prestazione del servizio così come stabiliti dalle Parti.

Le procedure di coordinamento attuate dai gestori d'infrastruttura interessati durante le procedure di attribuzione delle capacità d'infrastruttura ferroviaria sull'asse del traforo del Moncenisio (tunnel del Fréjus) tengono conto dell'interesse particolare che riveste la promozione dell'autostrada ferroviaria per i passaggi alpini, ad integrazione dei servizi di trasporto combinato ferro-strada e più in generale dei servizi ferroviari di trasporto merci.

3. Le Parti convengono di concertarsi al fine di definire la necessità e le eventuali modalità di adozione di decisioni o misure legali o regolamentari in materia di trasferimento modale.
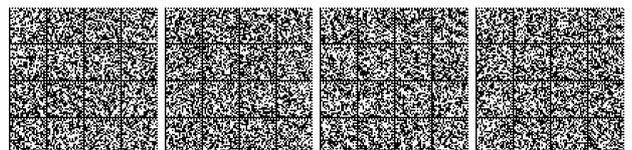
4. Sulla base di un accordo tra gli Stati ed i Gestori d'infrastruttura, i Gestori d'infrastruttura definiscono con il Gestore del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese, e/o con gli Stati, nel rispetto della legislazione comunitaria in vigore relativa all'assegnazione delle capacità d'infrastruttura, un accordo quadro congiunto avente ad oggetto la prenotazione delle capacità d'infrastruttura necessarie al rispetto degli obiettivi di frequenza del servizio definiti nel Contratto ed i principi di tariffazione da applicare.

5. Le Parti adottano le disposizioni necessarie, all'occorrenza presso i Gestori d'infrastruttura, al fine di assicurare la disponibilità delle installazioni, in particolare dei terminali, necessarie al funzionamento del servizio tenuto conto, in particolare, degli obiettivi di frequenza e di prestazione del servizio così come definiti dalle Parti.

Articolo 4.

Finanziamento del servizio

Il Gestore assicura il servizio di autostrada ferroviaria italo-francese alle condizioni previste nel Contratto.

Avendo le Parti convenuto di farsi carico, in linea di principio, del finanziamento delle infrastrutture eventualmente necessarie situate nel proprio territorio, le sovvenzioni, i conferimenti ed altri contributi pubblici di qualsiasi natura, diretti od indiretti, provenienti direttamente od indirettamente dagli Stati o dagli enti territoriali francesi ed italiani, nonché dall'Unione europea, potranno essere attribuiti al Gestore. L'ammontare, il livello, la durata e le modalità di versamento di tali eventuali sovvenzioni, conferimenti ed altri contributi pubblici di qualsiasi natura, diretti o indiretti, saranno definitivamente stabiliti dai Governi al termine della procedura di messa in concorrenza avente ad oggetto l'attribuzione del Contratto. Il regime giuridico applicabile a tali sovvenzioni, conferimenti ed altri contributi pubblici di qualsiasi natura, diretti od indiretti, è quello derivante dal diritto comunitario.

Le modalità di ripartizione tra i due Stati delle sovvenzioni, dei conferimenti e degli altri aiuti finanziari o contributi pubblici di qualsiasi natura, diretti od indiretti, necessari alla realizzazione del progetto, sono stabiliti nell'ambito di una convenzione di finanziamento conclusa tra le Parti.

Articolo 5.

Risoluzione delle vertenze - Consultazioni tra i Governi

1. Le vertenze tra le Parti relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono risolte dai due Governi per via diplomatica.

I due Governi si consultano, su richiesta di uno di essi:

a) su qualsiasi questione relativa all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo;

b) su qualsiasi questione relativa all'interpretazione ed all'esecuzione del Contratto;

c) sulle conseguenze di qualsiasi misura annunciata o adottata che potrebbe avere ripercussioni sostanziali sul servizio di autostrada ferroviaria italo-francese;

d) su qualsiasi questione concernente i diritti e gli obblighi degli Stati derivanti dal presente accordo;

e) su qualsiasi questione concernente i diritti e gli obblighi degli Stati derivanti dal Contratto;

f) in caso di fine anticipata del Contratto per una qualsiasi causa, sul futuro del servizio di autostrada ferroviaria italo-francese.

2. Se, entro un termine di 3 mesi, tali vertenze non sono state risolte, le Parti si impegnano a sottoporsi alle decisioni del tribunale arbitrale previsto al comma seguente.

3. Il tribunale arbitrale è in ogni caso così costituito:

a) ognuno dei Governi nomina un arbitro entro il termine di due mesi dalla richiesta di arbitrato;

b) i due arbitri, entro due mesi dalla nomina dell'ultimo di essi, designano di comune accordo un terzo arbitro cittadino di uno Stato terzo, il quale presiede il tribunale arbitrale;

c) se non si è proceduto ad una delle nomine entro i termini sopra stabiliti, una parte può, in assenza di qualsiasi altro accordo, chiedere al Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee di procedere alla nomina necessaria;

d) se il Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee è un cittadino di uno dei due Stati o se, per altri motivi, esso è impossibilitato, le nomine sono demandate ai Presidenti di sezione di tale corte per ordine di anzianità;

e) se questi ultimi sono cittadini di uno dei due Stati o sono anch'essi impossibilitati, le nomine sono effettuate dal giudice della corte più anziano che non sia cittadino di nessuno dei due Stati e che non sia impossibilitato per altri motivi.

4. Il tribunale decide a maggioranza dei voti. Gli arbitri non possono astenersi. Il tribunale può, su richiesta di una delle Parti, interpretare le proprie decisioni. Le decisioni del tribunale sono definitive ed obbligatorie per le Parti.

Gli onorari e le spese del tribunale sono proporzionati all'importo delle vertenze oggetto della richiesta conformemente alla tabella della Camera di commercio internazionale in vigore al momento della vertenza.

In ogni caso, un lodo arbitrale stabilisce la parte degli onorari e delle spese del tribunale a carico di ognuna delle parti.

Articolo 6.

Gruppo di lavoro

1. Il Gruppo di lavoro creato dal *memorandum* d'intesa del 24 febbraio 2009 relativo al servizio di autostrada ferroviaria italo-francese attraverso il traforo del Moncenisio è incaricato di preparare, di realizzare e di svolgere a nome dei due Governi e su delega di questi ultimi la procedura di selezione del Gestore del servizio di autostrada
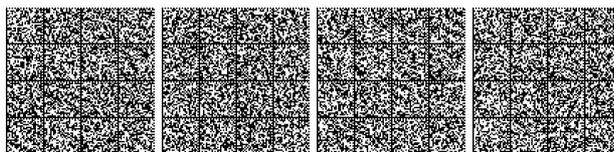
ferroviaria italo-francese, nel rispetto delle norme e dei principi del Trattato CE ed in particolare dei principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza, nonché di assicurare la preparazione delle relative misure e convenzioni necessarie alla sua realizzazione.

Al fine di adempiere i compiti qui di seguito descritti, il Gruppo di lavoro è costituito da sei membri, tre rappresentanti della Direzione generale per il trasporto ferroviario del Ministero italiano in carico dei trasporti, e tre rappresentanti della Direzione dei servizi di trasporto del Ministero francese in carico dei trasporti. Conformemente al *memorandum* d'intesa del 24 febbraio 2009, il coordinatore è il Direttore generale per il trasporto ferroviario per la delegazione italiana, ed il Direttore dei servizi di trasporto per la delegazione francese. Per l'esecuzione della sua missione, il Gruppo di lavoro beneficia della collaborazione delle amministrazioni di ciascuna Parte, che possono assistere alle riunioni del Gruppo. Esso può avvalersi, ove necessario, di qualunque organismo o esperto a sua scelta.

2. Il Gruppo di lavoro è a tale titolo più particolarmente incaricato:

di elaborare il fascicolo di consultazione ed in particolare il bando di gara con procedura di messa in concorrenza, il regolamento della consultazione nonché i relativi progetti di Contratto e di convenzione connesse;

di assicurare l'organizzazione, la conduzione ed il monitoraggio della procedura di consultazione e selezione dei candidati all'attribuzione del Contratto, ed in particolare di procedere all'analisi delle candidature e delle offerte, ed all'organizzazione delle audizioni, degli scambi e delle negoziazioni con i candidati;

di formulare, in quanto organismo consultivo, pareri o raccomandazioni ai Governi in relazione alla procedura di selezione del gestore, ed in particolare di proporre ai Ministri la lista dei candidati invitati a partecipare alla consultazione, la scelta del o dei candidati ammessi alla negoziazione e dell'aggiudicatario.

3. Il Gruppo di lavoro è inoltre incaricato di elaborare la bozza di convenzione di finanziamento di cui all'articolo 4 del presente accordo.

4. Le Parti convengono di affidare il controllo e il monitoraggio tecnico, amministrativo e finanziario del Contratto ad un organismo binazionale la cui composizione e lo scopo saranno precisati nel Contratto.

5. La «Commissione Intergovernativa per la nuova linea ferroviaria Torino-Lione» è incaricata di fornire pareri e raccomandazioni sulle misure in grado di favorire l'esecuzione e la riuscita del servizio di autostrada ferroviaria.

6. A questo scopo, per il monitoraggio degli effetti del progetto oggetto del presente Accordo in termini di trasferimento dei veicoli pesanti dalla strada alla ferrovia, sarà istituito, dopo l'avvio del nuovo servizio, un «Osservatorio del trasferimento modale». Tale Osservatorio lavorerà con gli enti locali interessati che desidereranno partecipare.

Articolo 7.

Ricorsi collegati alla procedura di attribuzione del Contratto

1. La procedura di attribuzione del Contratto è disciplinata dalle disposizioni derivanti dal diritto comunitario applicabile, ed in particolare dai principi di non discriminazione, di parità di trattamento e di trasparenza.

Qualsiasi persona che abbia o abbia avuto interesse ad ottenere il Contratto, e che sia stata o rischi di essere lesa da una violazione di tali disposizioni può presentare uno dei ricorsi di cui alla direttiva n. 89/665/CE del 21 dicembre 1989, così come modificata dalla direttiva n. 2007/66/CE dell'11 dicembre 2007, al fine di ottenere l'adozione delle misure correttive o compensatrici autorizzate da tale direttiva. I termini per la presentazione dei ricorsi corrispondono ai termini minimi fissati da tale direttiva.

2. Un tribunale per la risoluzione dei conflitti, qui di seguito denominato il Tribunale, viene costituito in qualità di organo competente per giudicare tali ricorsi.

Il Tribunale è composto da cinque magistrati o consiglieri di Stato italiani e francesi nominati su decisione congiunta dei due Governi entro un termine massimo di due mesi a decorrere dalla firma del presente accordo.

Il Tribunale decide a maggioranza dei voti. Esso delibera in primo ed ultimo grado. Le decisioni del Tribunale sono pubbliche.

Articolo 8.

Entrata in vigore

Ognuna delle Parti contraenti notificherà all'altra l'esecuzione delle procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente accordo, la quale interverrà alla data dell'ultima notifica sotto forma di nota verbale.

Il presente accordo rimane in vigore fino al termine del Contratto, a meno che una delle Parti, fatto salvo un preavviso di un anno notificato per via diplomatica, non lo denunci.

Fatto a Lussemburgo, il 9 ottobre 2009, in due esemplari, in lingue italiana e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana	Per il Governo della Repubblica francese
ALTERO MATTEOLI	DOMINIQUE BUSSEREAU
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti	Il Segretario di Stato incaricato dei Trasporti, presso il Ministro dell'Ecologia, dell'Energia, dello Sviluppo Sostenibile e del Mare, incaricato della tecnologia verde e dei negoziati sul clima
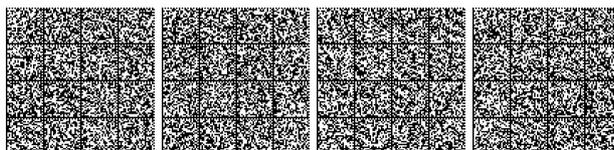
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2823):

Presentato dal Presidente del Consiglio (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro degli affari esteri (ALFANO) il 5 maggio 2017.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 18 maggio 2017, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 13 giugno 2017 e il 18 luglio 2017.

Esaminato ed approvato il 4 ottobre 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4685):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 12 ottobre 2017, con pareri delle commissioni I, II, V, VIII, IX, XIV e Questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 18 ottobre 2017 e 8 novembre 2017.

Esaminato in aula ed approvato il 22 novembre 2017.

17G00207

LEGGE 4 dicembre 2017, n. **199**.

Ratifica ed esecuzione del *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il *Memorandum* d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al *Memorandum* di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del *Memorandum* medesimo.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 4 del *Memorandum* di cui all'articolo 1, valutato in euro 22.129 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 4.

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalle disposizioni del *Memorandum* di cui all'articolo 1, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 4 del *Memorandum* medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

PINOTTI, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

MEMORANDUM DI INTESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA E DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù da qui in avanti denominati «le Parti»;

Tenuto conto dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti contraenti da una più efficace collaborazione nel campo della Difesa ed in particolare nel settore dei sistemi per la Difesa, nel quadro della collaborazione tra i due Paesi;

Nell'obiettivo di trarre il maggior profitto dalle loro capacità tecnologiche ed industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie;
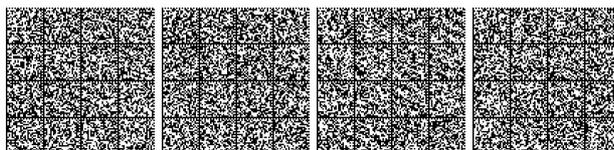
Convenendo che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione dovranno essere in accordo con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale e non potranno contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonché agli impegni assunti in ambito internazionale;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

Le Parti contraenti agiranno in accordo con i propri rispettivi ordinamenti giuridici in vigore per promuovere, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, basandosi sul principio della reciprocità.

La Parte italiana, attraverso il Segretariato Generale della Difesa e le Direzioni Generali degli Armamenti (navali, terrestri ed aerei) fornirà alla Parte peruviana assistenza e supporto di carattere tecnico-logistico in relazione ai sistemi, materiali, equipaggiamenti e mezzi di provenienza italiana.

Questo supporto comprenderà essenzialmente:

lo scambio di informazioni, finalizzato alla manutenzione e all'ammodernamento delle apparecchiature, sistemi e materiali;

la cessione di pezzi di ricambio, strumentazioni, attrezzature speciali e apparecchiature;

l'assistenza nelle attività di acquisto e di riparazione di materiali e di corsi di formazione e qualificazione presso aziende italiane;

l'addestramento del personale peruviano da effettuarsi presso strutture della Difesa italiana o della Difesa peruviana;

l'assistenza e supporto nei contatti, negoziazioni, trattative con le industrie della Difesa italiana.

Le Parti si impegnano a realizzare scambi di informazioni inerenti eventuali varianti nella configurazione degli apparati e dei sistemi comuni a quelli impiegati nelle Forze Armate dei due Paesi.

Le Parti si impegnano a sostenere le richieste di materiali di supporto alle apparecchiature di cui al punto precedente, sia attraverso cessioni dai propri stock che assistendo la Parte richiedente nell'acquisizione dal mercato nazionale degli *item* non disponibili.

Le prestazioni saranno a titolo oneroso, ma non lucrativo e con accordi attuativi specifici saranno regolate le forme e le procedure per assicurare l'ottimale realizzazione della mutua assistenza tra le Parti.

L'organizzazione e lo sviluppo delle attività per la cooperazione, così come le attività generali del presente *Memorandum* saranno a carico del Segretario generale della Difesa del Ministero della difesa italiano e del Viceministro della Politica della Difesa del Ministero della difesa peruviana.

Articolo 2.

La cooperazione si svilupperà nei settori di competenza e secondo le modalità che saranno successivamente definite in appositi Protocolli aggiuntivi al presente *Memorandum*.

Articolo 3.

Per il coordinamento delle attività, le Parti contraenti designeranno Punti di Contatto che saranno per il Ministero della difesa della Repubblica italiana, il Capo del III Reparto (Politica degli Armamenti) del Segretariato Generale della Difesa del Ministero della difesa della Repubblica italiana e per il Ministero della difesa Peruviano il Direttore Generale delle Relazioni Internazionali ed il Direttore delle Relazioni Internazionali.

I predetti funzionari riferiranno alle Autorità incaricate sulle attività realizzate.

Articolo 4.

La Parti stabiliranno una «Commissione Mista di Sicurezza e Difesa» (CMSD) Italia - Perù che per il Ministero della difesa della Repubblica italiana, sarà costituita dal Segretario generale della Difesa e da funzionari corrispondenti, mentre per il Ministero della difesa della Repubblica peruviana sarà costituita dal Viceministro della Politica per la Difesa, dal Direttore Generale delle Relazioni Internazionali, dal Direttore delle Relazioni Internazionali e da un rappresentante del Comando Congiunto delle Forze armate.

La CMSD si riunirà su richiesta di uno dei membri ed in ogni caso almeno con cadenza annuale alternativamente in Italia ed in Perù.

Il paese ospitante avrà l'incarico di presiedere la riunione e redigerà gli atti dell'incontro.

Salvo diversamente stabilito, ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo.

La CMSD avrà la responsabilità della esecuzione del presente MoU. I suoi compiti principali saranno:

gestire l'attuazione di questo emendamento adottando a tal fine tutte le decisioni che si riterranno necessarie ed opportune;

firmare e modificare gli Accordi Attuativi relativi all'attuazione dei compiti definiti nel precedente Articolo 1;

proporre modifiche a questo emendamento, da firmarsi a cura dei Partecipanti;

stabilire ulteriori Gruppi di Lavoro ad «Hoc», qualora necessario, con l'incarico di esaminare specifici problemi o sviluppare studi riguardanti il supporto in servizio (In Service Support-ISS) dei materiali, apparecchiature e sistemi di provenienza italiana;

supervisionare le attività condotte secondo questo emendamento assicurando la convenienza economica delle stesse;
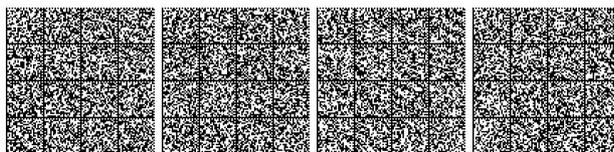
elaborare proposte per migliorare le procedure di lavoro allo scopo di ottimizzare il rapporto costo/efficacia;

fornire contributi tecnici per i contratti d'acquisto per parti di ricambi e materiali;

sovrintendere al corretto sviluppo dei pagamenti da farsi per parti di ricambio e materiali acquistati;

effettuare opera dì coordinamento per le attività di manutenzione ed addestramento.

È dovere del personale militare e civile di ciascuno dei Partecipanti, quando si trova sul territorio dell'altro Partecipante, di rispettare le leggi del Partecipante ricevente, e di astenersi da ogni attività non in linea con lo spirito del presente MoU. È dovere del Partecipante inviante di prendere le necessarie misure a tal fine.

Le attività da svolgersi nell'ambito del presente MoU non implicano oneri finanziari aggiuntivi.

Ogni disputa riguardante l'interpretazione o l'attuazione di questo MoU sarà risolta solo con consultazioni tra i Partecipanti, e non sarà riportata per risoluzione, a tribunali nazionali o internazionali e a Terze Parti.

Le Parti contraenti informeranno gli Enti/Industrie interessate del proprio Paese del contenuto e della finalità del presente MoU.

Articolo 5.

Ciascuna Parte Contraente garantirà la trattazione dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato ricevuta sulla base del presente MoU, ove per Informazione classificata si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione non autorizzata potrebbe danneggiare la sicurezza e gli interessi delle Parti.

La trattazione avverrà secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello classificato corrispondente a quella assegnata dalla parte contraente originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte Contraente originatrice.

La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti contraenti è la seguente:

Per l'Italia	Per il Perù
RISERVATO	RESERVADO
RISERVATISSIMO	CONFIDENCIAL
SEGRETO	SECRETO
SEGRETISSIMO	ESTRICTAMENTE SECRETO

Le Parti contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti contraenti e nell'ambito delle finalità del presente *Memorandum*.

L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente MoU, da parte di personale delle Parti avverrà dopo che sia stata accertata la sua necessità di sapere e sia stata accordata una appropriata abilitazione di sicurezza in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

Il trasferimento a Paesi Terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente *Memorandum*, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta del Governo nonché degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti contraenti.

Le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non potranno essere usate a danno degli interessati delle Parti contraenti.

Qualora ai sensi del presente MoU, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra le industrie e/o Enti diversi dalle Parti contraenti, accordi separati dovranno essere stipulati tra le Autorità responsabili dei due Paesi.

Nelle more della stipula di detti accordi, la validità delle clausole di sicurezza del presente *Memorandum* deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di eventuali trattative contrattuali.

Le visite di rappresentanti di una delle Parti contraenti a Enti e/o Ditte che operano nel settore della Difesa sotto giurisdizione dell'altra Parte contraente, saranno richieste attraverso i canali ufficiali almeno 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorità responsabile del Paese da visitare.

Le richieste dovranno contenere i dati di identità completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonché l'oggetto, lo scopo e la durata della visita.

Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, dovrà inoltre essere certificato che è stata favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del segreto.

Articolo 6.

Il presente *Memorandum* entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente *Memorandum* potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto solo sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.
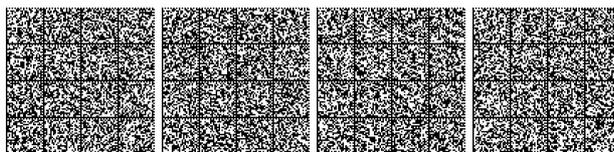
In caso di denuncia del presente *Memorandum*, i contratti eventualmente firmati a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'art. 5.

Il presente *Memorandum* può essere modificato in qualsiasi momento previo consenso scritto delle Parti contraenti.

Il presente *Memorandum* sostituisce il *Memorandum* d'Intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù sulla cooperazione nel campo della Difesa e dei materiali per la Difesa, fatto a Lima il 10 luglio 2002.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente *Memorandum* di Intesa.

Fatto a Roma il 17 marzo 2010 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Spagnola, entrambi facenti egualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA	PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ
[signature]	[signature]

———
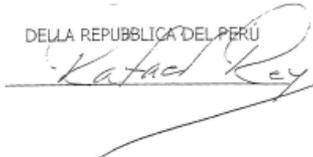
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2100):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro della difesa Roberta PINOTTI (Governo RENZI-I) in data 15 ottobre 2015.

Assegnato alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 novembre 2015 con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio).

Esaminato dalla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 novembre 2015 e 28 marzo 2017.

Esaminato in Aula ed approvato il 4 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4466):

Assegnato alla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'11 maggio 2017 con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), IV (Difesa), V (Bilancio).

Esaminato dalla III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 21 giugno 2017 e 19 luglio 2017.

Esaminato in Aula il 20 novembre 2017 ed approvato il 21 novembre 2017.

17G00206

LEGGE 4 dicembre 2017, n. **200**.

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 121 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO
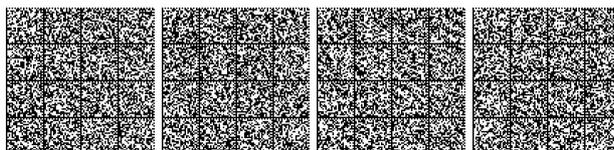
ALLEGATO

UNITED NATIONS NATIONS UNIES

POSTAL ADDRESS—ADRESSE POSTALE: UNITED NATIONS, N.Y. 10017
CABLE ADDRESS—ADRESSE TELEGRAPHIQUE: UNATIONS NEWYORK

Reference: C.N.7.2016.TREATIES-XVIII.10 (Depositary Notification)

ROME STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT
ROME, 17 JULY 1998

AMENDMENT TO ARTICLE 124 OF THE ROME STATUTE
THE HAGUE, 26 NOVEMBER 2015

The Secretary-General of the United Nations, acting in his capacity as depositary, communicates the following:

On 26 November 2015, at the 11th plenary meeting of the Assembly of States Parties to the Rome Statute, which was held from 18 to 26 November 2015 in The Hague, Netherlands, the Parties adopted by Resolution ICC-ASP/14/Res.2, in accordance with article 121, paragraph 3, of the Rome Statute, the Amendment to Article 124 of the Rome Statute.

The Amendment will enter into force in accordance with article 121, paragraph 4 of the Rome Statute which reads as follows:

"Except as provided in paragraph 5, an amendment shall enter into force for all States Parties one year after instruments of ratification or acceptance have been deposited with the Secretary-General of the United Nations by seven-eighths of them".

A certified true copy of the Amendment to article 124 in the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish languages is transmitted herewith.

15 January 2016

Attention: Treaty Services of Ministries of Foreign Affairs and of international organizations concerned. Depositary notifications are issued in electronic format only. Depositary notifications are made available to the Permanent Missions to the United Nations in the United Nations Treaty Collection on the Internet at https://treaties.un.org, under "Depositary Notifications (CNs)". In addition, the Permanent Missions, as well as other interested individuals, can subscribe to receive depositary notifications by e-mail through the Treaty Section's "Automated Subscription Services", which is also available at https://treaties.un.org.
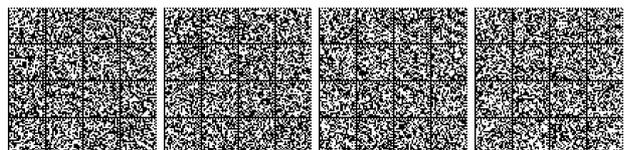
对《罗马规约》第124条的修正

将《罗马规约》第124条删除。

Amendment to article 124 of the Rome Statute

Article 124 of the Rome Statute is deleted.

Amendement de l'article 124 du Statut de Rome

L'article 124 du Statut de Rome est supprimé.

Поправка к статье 124 Римского статута

Статья 124 Римского статута исключается.

Enmienda al artículo 124 del Estatuto de Roma

Se elimina el artículo 124 del Estatuto de Roma.

تعديل المادة 124 من نظام روما الأساسي

تلغى المادة 124 من نظام روما الأساسي.
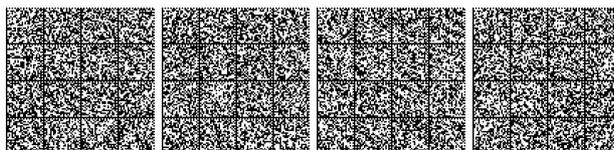
I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Amendment to article 124 of the Rome Statute of the International Criminal Court, adopted on 26 November 2015, at the 11th plenary meeting of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, which was held from 18 to 26 November 2015 in The Hague, Netherlands.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme de l'amendement à l'article 124 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, adopté le 26 novembre 2015, à la onzième séance plénière de l'Assemblée des États parties au Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, qui a eu lieu du 18 au 26 novembre 2015 à La Haye, Pays-Bas.

For the Secretary-General,
Under-Secretary-General
for Legal Affairs and
United Nations Legal Counsel

Pour le Secrétaire général,
Le Secrétaire général adjoint
aux affaires juridiques et
Conseiller juridique des Nations Unies
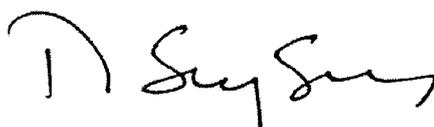
Miguel de Serpa Soares

United Nations
New York, 14 January 2016

Organisation des Nations Unies
New York, le 14 janvier 2016

Traduzione di cortesia.

Emendamento all'art. 124 dello statuto di Roma.

L'articolo 124 dello statuto di Roma è eliminato.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2709):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ALFANO) il 21 febbraio 2017.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 9 marzo 2017, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 5ª.

Esaminato dalla 3ª commissione, in sede referente, il 21 marzo 2017 e il 19 aprile 2017.

Esaminato ed approvato il 4 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4471):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 maggio 2017, con pareri delle commissioni I, II e V.

Esaminato dalla III commissione, in sede referente, il 13 luglio 2017 e 13 settembre 2017.

Esaminato in aula ed approvato il 22 novembre 2017.

17G00208

LEGGE 4 dicembre 2017, n. **201**.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo sui privilegi e le immunità del tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 del Protocollo stesso.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 dicembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DEL TRIBUNALE UNIFICATO DEI BREVETTI

I sottoscritti Stati membri contraenti dell'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti,

Considerando che il Tribunale unificato dei brevetti è stato istituito dall'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013 quale organizzazione internazionale con personalità giuridica in ciascuno Stato membro contraente;

Ricordando che l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti prevede, all'Articolo 37(1), che gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado o la Corte d'Appello del Tribunale unificato dei brevetti mettano a disposizione i rispettivi locali e, per i primi sette anni, anche il personale amministrativo di supporto;

Ricordando che lo Statuto del Tribunale unificato dei brevetti prevede, all'Articolo 8, che ai giudici del Tribunale unificato dei brevetti si applichi il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea;

Ricordando che l'articolo 8(4) dello Statuto del Tribunale unificato dei brevetti riguarda sia i privilegi che le immunità dei giudici del Tribunale unificato dei brevetti e che l'applicazione del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea ai giudici del Tribunale unificato dei brevetti è stata prevista in ragione del legame intrinseco di quest'ultimo con il brevetto europeo con effetto unitario e non costituisce un precedente per l'applicazione del Protocollo ad altre organizzazioni internazionali con riferimento alle politiche seguite dagli Stati membri contraenti in quanto nazioni ospiti di organizzazioni internazionali;
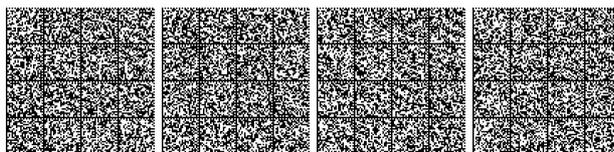
Ricordando che, in base ai poteri amministrativi che gli sono conferiti dall'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti, il Comitato amministrativo è competente per l'istituzione di un'imposta e di un sistema di previdenza sociale interni;

Ricordando che l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti prevede, all'Articolo 4, che il Tribunale unificato dei brevetti goda della più ampia capacità giuridica accordabile alle persone giuridiche dalla legge nazionale dello Stato;

Riconoscendo che il Tribunale unificato dei brevetti ha bisogno di godere dei privilegi e delle immunità necessari all'esercizio delle proprie funzioni;

Considerando che un approccio comune in materia di privilegi e immunità è essenziale in considerazione delle necessità del Tribunale unificato dei brevetti e degli Stati membri contraenti;

Riconoscendo che accordi di sede bilaterali addizionali possono essere conclusi tra il Tribunale unificato dei brevetti e gli Stati membri contraenti che ospitano la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado, o la Corte d'appello del Tribunale unificato dei brevetti.

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1.

Terminologia

Nel contesto di questo Protocollo, la dizione:

a) «Accordo» indica l'Accordo su un Tribunale unificato dei brevetti del 19 febbraio 2013;

b) «Statuto» indica lo Statuto del Tribunale unificato dei brevetti contenuto nell'Allegato I dell'Accordo;

c) «Stato parte» indica uno Stato parte di questo Protocollo;

d) «Stato membro contraente» indica uno Stato parte dell'Accordo;

e) «Tribunale» indica il Tribunale unificato dei brevetti istituito dall'Accordo;

f) «Corte d'appello» indica la Corte d'appello del Tribunale;

g) «Le attività ufficiali del Tribunale» indica le attività necessarie al raggiungimento, da parte del Tribunale, degli obiettivi e delle funzioni conferitigli in conformità con le previsioni del Trattato;

h) «Sedi del Tribunale» indica il terreno e gli edifici messi a disposizione del Tribunale dagli Stati membri contraenti ai sensi dell'Articolo 37 dell'Accordo e utilizzati per le attività ufficiali del Tribunale;

i) «Giudice» indica un giudice del Tribunale;

j) «Cancelliere» indica il Cancelliere e il Vice Cancelliere del Tribunale;

k) «Personale» indica tutto il personale impiegato dal Tribunale in qualità di funzionario e gli altri dipendenti del Tribunale, ad eccezione dei giudici e del Cancelliere;

l) «Famiglia» indica, con riferimento a ciascuna persona, il coniuge e gli stretti familiari conviventi e a carico, così come riconosciuti dallo Stato membro contraente ospitante;

m) «Rappresentanti delle parti» indica gli avvocati, i mandatari per brevetti europei o i mandatari per i brevetti autorizzati al patrocinio o ad assistere le parti dinanzi al Tribunale in base all'Articolo 48 dell'Accordo.

Articolo 2.

Previsioni generali in materia di privilegi e immunità del Tribunale

Il Tribunale beneficia, nel territorio di ciascuno Stato parte, dei privilegi e delle immunità necessari allo svolgimento delle sue attività ufficiali.

Articolo 3.

Inviolabilità delle sedi del Tribunale

Le sedi del Tribunale sono inviolabili, fatte salve le condizioni che possono essere concordate con lo Stato parte interessato e la responsabilità dello Stato parte che ospita la divisione centrale del Tribunale di primo grado o una delle sue sezioni, una divisione locale o regionale del Tribunale di primo grado o la Corte d'appello rispetto alle sedi che saranno messe a disposizione da tale Stato parte.

Articolo 4.

Inviolabilità di archivi e documenti

Gli archivi del Tribunale e tutti gli atti e documenti in qualunque forma ad esso appartenenti, da esso detenuti o ad esso indirizzati sono inviolabili sempre e in qualsiasi luogo siano situati.

Articolo 5.

Immunità del Tribunale, delle sue proprietà, dei suoi beni e delle sue risorse finanziarie

1. Il Tribunale gode dell'immunità dalla giurisdizione, salvo:

a. che, in un caso particolare, vi abbia espressamente rinunciato;
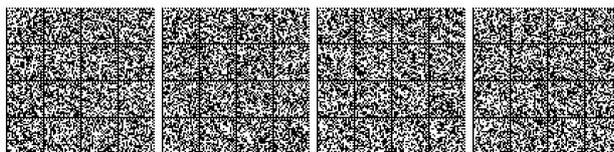
b. nel caso di procedimenti civili contro di esso, relativi alla responsabilità contrattuale, promossi da persone che non siano giudici, Cancelliere o personale del Tribunale;

c. nel caso di procedimenti civili contro di esso, relativi alla responsabilità extracontrattuale, ad eccezione dell'ipotesi in cui il reclamo verta sulla giurisprudenza del Tribunale; oppure

d. nel caso di un procedimento civile promosso da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o è utilizzato per conto del Tribunale, ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo.

2. Il Tribunale gode dell'immunità dalla giurisdizione in relazione a perquisizioni, requisizioni, confische, sequestri o espropri, o a qualsiasi altra forma di interferenza con le proprietà, i beni e le risorse finanziarie del Tribunale, ovunque situati, in mancanza di autorizzazione da parte del Tribunale stesso.

3. Per quanto necessario all'esercizio delle sue attività ufficiali, le proprietà, i beni e le risorse finanziarie del Tribunale sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualsivoglia natura.

Articolo 6.

Immunità dei rappresentanti di uno Stato parte

1. I rappresentanti di uno Stato parte godono, quando prendono parte alle riunioni del Comitato amministrativo, del Comitato di bilancio e del Comitato consultivo, delle immunità dalla giurisdizione in relazione a tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, incluse le opinioni espresse oralmente o per iscritto. Questa immunità continua ad essere accordata anche dopo il termine del loro incarico.

2. I loro atti ufficiali e documenti sono inviolabili.

3. Nessuno Stato parte è obbligato a estendere le immunità di cui ai paragrafi 1 e 2 ai propri cittadini o a coloro i quali, all'atto di assumere le proprie funzioni presso il Tribunale, fossero stabilmente residenti in quello Stato.

Articolo 7.

Esenzioni fiscali

1. Il Tribunale, le sue proprietà e i suoi beni sono esenti da tutte le imposte dirette.

2. Il Tribunale:

a. è esente dalle imposte sul valore aggiunto o ha diritto al loro rimborso per ogni acquisto di rilevante importo di beni e servizi necessari e forniti al Tribunale per le sue attività ufficiali, fatte salve le limitazioni stabilite dallo Stato parte ospitante;

b. non è invece esente dalle imposte e dalle tasse che costituiscono il corrispettivo di servizi pubblici.

3. I beni acquistati in regime di esenzione o di rimborso non saranno oggetto di atti di vendita o di disposizione a qualsiasi titolo in quello Stato parte né in altri Stati membri dell'Unione europea, se non alle condizioni fissate dallo Stato parte che ha concesso l'esenzione o il rimborso.

4. Fatti salvi gli obblighi derivanti per gli Stati parte dal diritto dell'Unione europea e dall'applicazione di leggi e regolamenti, le condizioni e le procedure sono determinate dalle competenti autorità fiscali di ciascuno Stato parte.

Articolo 8.

Risorse finanziarie e libertà da restrizioni valutarie

Gli Stati parte accordano al Tribunale l'esenzione dalle restrizioni valutarie necessaria allo svolgimento delle sue attività istituzionali.

Articolo 9.

Privilegi e immunità dei giudici e del cancelliere

1. I privilegi e le immunità dei giudici sono disciplinati dall'Articolo 8 dello Statuto e, attraverso il riferimento contenuto nell'articolo 8 dello Statuto, dal Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea.

2. L'Articolo 8 dello Statuto ed il Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea si applicano al cancelliere.

3. Quando applicati secondo i paragrafi 1 e 2, solo gli articoli da 11(b-e) a 14 del Protocollo sui privilegi e le immunità dell'Unione europea devono essere applicati per analogia, adattandoli alle specifiche caratteristiche del Tribunale. Ciò implica, in particolare, che i giudici e il cancelliere:

a. sono soggetti, a vantaggio del Tribunale, ad una imposta interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal Tribunale;

b. sono esenti, dalla data di applicazione dell'imposta interna di cui alla lettera (a), dalla tassazione nazionale sui salari, gli stipendi e gli emolumenti percepiti dal Tribunale, ma non sulle pensioni e sulle rendite pagate dal Tribunale;

c. sono esenti, dalla data in cui i giudici e il cancelliere sono soggetti al sistema di previdenza sociale e sanitario istituito dal Tribunale, per i servizi resi al Tribunale medesimo, da tutti i contributi obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali.
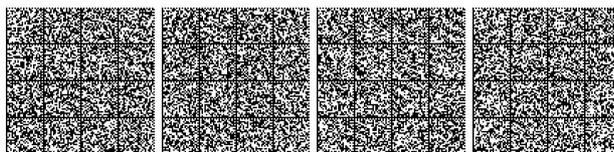
Articolo 10.

Immunità e privilegi del personale

1. Il personale è immune dalla giurisdizione in relazione a tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, incluse le opinioni espresse oralmente o per iscritto. Questa immunità continua ad essere accordata anche dopo il termine del rapporto di impiego con il Tribunale.

2. Il personale:

a. è soggetto, a vantaggio del Tribunale, ad una imposta interna su salari, stipendi ed emolumenti pagati dal Tribunale;

b. è esente, dalla data di applicazione dell'imposta interna di cui alla lettera (a), dalla tassazione nazionale sui salari, gli stipendi e gli emolumenti pagati dal Tribunale, ma non sulle pensioni e sulle rendite pagate dal Tribunale; i salari, gli stipendi e gli emolumenti possono essere tenuti in considerazione dagli Stati parte al fine di calcolare l'ammontare della tassazione da applicare al reddito originato da altre fonti;

c. è esente, dalla data in cui il personale è soggetto al sistema di previdenza sociale e sanitario stabilito dal Tribunale, per i servizi resi al Tribunale medesimo, da tutti i contributi obbligatori ai sistemi di previdenza sociale e sanitari nazionali.

3. Nessuno Stato parte è obbligato a estendere i privilegi di cui al paragrafo 2 ai propri cittadini o a coloro i quali, immediatamente prima di essere assunti dal Tribunale, fossero stabilmente residenti in quello Stato.

Articolo 11.

Stemma e bandiera

1. Il Tribunale ha diritto di esporre, fatte salve le condizioni che possono essere concordate con lo Stato parte interessato, il proprio stemma e la propria bandiera nei suoi locali, sui veicoli utilizzati per scopi ufficiali nonché sul proprio sito web e sui documenti.

Articolo 12.

Cooperazione con le autorità degli Stati parte

1. Senza pregiudizio per i loro privilegi e immunità, tutte le persone che godono dei privilegi e delle immunità di cui agli articoli 6, 9 e 10 hanno l'obbligo di rispettare leggi e regolamenti dello Stato parte nel cui territorio operino in veste ufficiale.

2. Il Tribunale collabora in ogni momento con le competenti autorità degli Stati parte per facilitare l'applicazione delle loro leggi e prevenire qualsiasi abuso connesso con i privilegi, le immunità e le agevolazioni menzionate nel presente Protocollo.

Articolo 13.

Scopo e revoca dei privilegi e delle immunità previste dagli articoli 6, 9 e 10

1. I privilegi e le immunità previsti da questo Protocollo non sono stabiliti per il vantaggio personale di coloro i quali ne beneficiano. Essi sono conferiti esclusivamente nell'interesse del Tribunale, specialmente per garantire, in tutte le circostanze, la libertà di azione del Tribunale e la completa indipendenza delle persone in questione.

2. Il *Presidium* del Tribunale ha non solo il diritto, ma anche il dovere, di revocare l'immunità dei giudici, del Cancelliere e del personale di cui agli articoli 9 e 10, quando ritenga che tale immunità ostacolerebbe il normale corso della giustizia e che vi si possa rinunciare senza arrecare pregiudizio agli interessi del Tribunale. Uno Stato parte ha analoghi diritti per quel che riguarda i suoi rappresentanti in seno al Comitato amministrativo e al Comitato di bilancio (articolo 6). Il Comitato amministrativo ha gli stessi diritti e obblighi per ciò che concerne i membri del Comitato consultivo.

Articolo 14.

Accesso, soggiorno e uscita

Senza pregiudizio per il diritto dell'Unione europea, lo Stato parte interessato adotta le misure necessarie per facilitare:

a. l'entrata, l'uscita e il soggiorno nel proprio territorio di tutte le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale, vale a dire i giudici, il Cancelliere, il personale dipendente dal Tribunale e il personale messo a disposizione dagli Stati parte, così come dei loro familiari a carico, nel caso in cui le persone che esercitano funzioni ufficiali presso il Tribunale non sono cittadini né residenti permanenti di tale Stato parte; e

b. l'entrata e l'uscita dal proprio territorio di tutte le persone che sono convocate o citate a comparire davanti al Tribunale in veste ufficiale, vale a dire parti, rappresentanti delle parti, interpreti, testimoni ed esperti.

Articolo 15.

Notifica

Il Cancelliere comunica a tutti gli Stati parte, entro un mese dall'entrata in vigore del presente Protocollo, i nomi dei giudici, del Cancelliere e del personale a cui il protocollo si applica. Inoltre la nomina o l'arrivo di qualsiasi giudice, Cancelliere o membro del personale del Tribunale e qualsiasi cambiamento di circostanze è notificato appena possibile e al più tardi entro un mese dalla data dello stesso.

Articolo 16.

Risoluzione delle controversie

1. Il Tribunale provvede a definire mezzi appropriati di risoluzione delle controversie che coinvolgono le persone menzionate nel presente Protocollo che, in virtù della propria posizione ufficiale, godono di immunità, o che coinvolgono il Tribunale stesso, nei casi in cui esso gode di immunità ai sensi dell'Articolo 5, se questa immunità non è stata oggetto di revoca.

2. Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo sono deferite ad un tribunale arbitrale, a meno che le parti non abbiano convenuto un altro modo di risoluzione. Qualora sorga una disputa tra il Tribunale ed uno Stato parte che, entro tre mesi dalla data di richiesta di una delle parti, non sia risolta mediante consultazione, negoziazione o altre modalità concordate di risoluzione, la controversia è rimessa, su richiesta di una o dell'altra parte, alla decisione finale di un collegio di tre arbitri: uno scelto dal Tribunale, uno scelto dallo Stato parte, e il terzo, che presiede il collegio, scelto dagli altri due arbitri. Se una delle due parti non ha designato il proprio arbitro entro due mesi dalla designazione effettuata dell'altra parte, procede alla nomina il Presidente della Corte di giustizia. Qualora i due arbitri designati dalle parti non trovino un accordo sulla scelta del terzo arbitro entro tre mesi dalla loro nomina, il terzo arbitro è scelto dal Presidente della Corte di giustizia, su richiesta del Tribunale o dello Stato parte.

Articolo 17.

Firma, ratifica, accettazione, approvazione, o adesione e deposito

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati membri contraenti dal 29 giugno 2016 al 29 luglio 2017, presso il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles.

2. Il presente Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea, di seguito definito il depositario.

3. Dopo il 29 giugno 2017, il presente Protocollo resta aperto all'adesione di tutti gli Stati membri contraenti. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 18.

Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui l'ultimo dei quattro Stati parte - Francia, Germania, Lussemburgo e Regno Unito - ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ciascuno Stato parte che depositi il proprio strumento dopo la data di cui al paragrafo 1, il Protocollo entra in vigore trenta giorni dopo la data di deposito del rispettivo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 19.

Applicazione provvisoria

Uno Stato membro contraente può in qualsiasi momento notificare al depositario che applicherà il presente Protocollo in via provvisoria.

In fede di ciò, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016 in lingua inglese, francese e tedesca, i tre testi facenti ugualmente fede, in esemplare unico che sarà depositato presso il depositario, che ne trasmette una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati firmatari e aderenti.
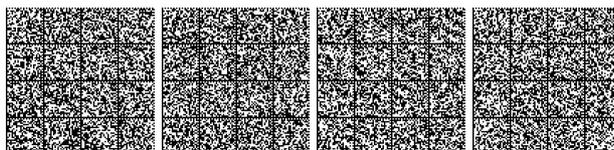
PROTOCOLE SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DE LA JURIDICTION UNIFIEE DU BREVET

Les États soussignés, parties contractantes à l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet,

CONSIDÉRANT que la juridiction unifiée du brevet a été établie par l'Accord du 19 février 2013 relatif à une juridiction unifiée du brevet en qualité d'organisation internationale dotée de la personnalité morale dans chacun des Etats membres contractants ;

RAPPELANT que l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet prévoit, en son article 37, paragraphe 1, que les Etats membres contractants sur le territoire desquels est situé la division centrale du tribunal de première instance ou l'une de ses sections, une division locale ou régionale du tribunal de première instance ou la cour d'appel de la juridiction unifiée du brevet fournissent les infrastructures nécessaires ainsi que, pendant les sept premières années, le personnel d'appui administratif ;

RAPPELANT que les statuts de la juridiction unifiée du brevet prévoient, en leur article 8, que le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne est applicable aux juges de la juridiction unifiée du brevet ;

RAPPELANT que l'article 8, paragraphe 4, des statuts de la juridiction unifiée du brevet couvrent à la fois les privilèges et les immunités des juges de la juridiction unifiée du brevet et que l'application du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne aux juges de la juridiction unifiée du brevet a été prévue en raison du lien intrinsèque de cette dernière avec le brevet européen à effet unitaire et qu'elle ne peut créer de précédent pour l'application dudit Protocole à d'autres organisations internationales en ce qui concerne les politiques de siège des Etats membres contractants ;

RAPPELANT que le comité administratif est compétent pour instaurer un impôt interne et un régime de sécurité sociale, en vertu des pouvoirs d'administration qui lui sont conférés par l'Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet ;

RAPPELANT que l'Accord relatif à la juridiction unifiée du brevet prévoit, en son article 4, que la juridiction unifiée du brevet possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par le droit national de l'Etat concerné ;

RECONNAISSANT que la juridiction unifiée du brevet a besoin de bénéficier des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;

CONSIDÉRANT qu'une approche commune des questions de privilèges et d'immunités est essentielle compte tenu des besoins de la juridiction unifiée du brevet et des Etats membres contractants ;
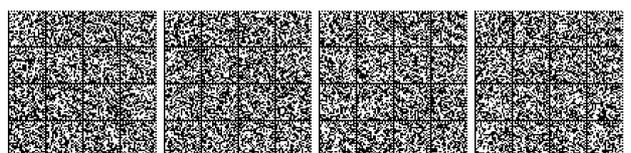
RECONNAISSANT que des accords de siège bilatéraux supplémentaires pourraient être conclus entre la juridiction unifiée du brevet et les Etats membres contractants accueillant la division centrale du tribunal de première instance ou l'une de ses sections, une division locale ou régionale du tribunal de première instance ou la Cour d'appel de la juridiction unifiée du brevet.

Sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er

Définitions

Aux fins du présent protocole :

a) Le terme « Accord » du 19 février 2013 désigne l'Accord relatif à une juridiction unifiée du brevet ;
b) Le terme « statuts » désigne les statuts de la juridiction unifiée du brevet, figurant à l'annexe I à l'Accord ;
c) L'expression « Etat partie » désigne un Etat partie au présent Protocole ;
d) Le terme « Etat membre contractant » désigne un Etat partie à l'Accord ;
e) Le terme « Juridiction » désigne la juridiction unifiée du brevet établie par l'Accord ;
f) L'expression « cour d'appel » désigne la cour d'appel de la Juridiction ;
g) L'expression « les activités officielles de la Juridiction » désigne les activités nécessaires à l'accomplissement par la Juridiction de la mission et des fonctions qui lui ont été confiées, conformément aux dispositions de l'Accord ;
h) L'expression « locaux de la Juridiction » désigne les terrains et bâtiments mis à la disposition de la Juridiction par l'Etat membre contractant conformément à l'article 37 de l'Accord et employés pour les activités officielles de la Juridiction ;
i) Le terme « juge » désigne un juge de la Juridiction ;
j) Le terme « greffier » désigne le greffier et le greffier adjoint de la Juridiction ;
k) Le terme « personnel » désigne tous les membres du personnel employés par la Juridiction en qualité de fonctionnaires et les autres agents de la juridiction, hormis les juges et le greffier ;
l) Le terme « famille » désigne, en ce qui concerne toute personne, le conjoint et les membres à charge de la famille proche de cette personne faisant partie du ménage de cette dernière, tels que reconnus par l'Etat membre contractant hôte ;
m) L'expression « représentants des parties » désigne les avocats, les mandataires en brevets européens ou les avocats spécialistes en droit des brevets autorisés à exercer ou à apporter leur assistance devant la Juridiction, conformément à l'article 48 de l'Accord.
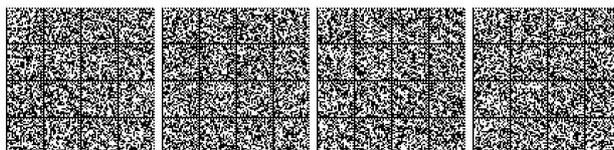
Article 2

Dispositions générales sur les privilèges et immunités de la Juridiction

La Juridiction jouit, sur le territoire de chaque Etat partie, des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses activités officielles.

Article 3

Inviolabilité des locaux de la Juridiction

Les locaux de la Juridiction sont inviolables, sous réserve des conditions pouvant être décidées avec l'Etat partie concerné et sous réserve de la responsabilité de l'Etat partie accueillant la division centrale du tribunal de première instance ou l'une de ses sections, une division locale ou régionale du tribunal de première instance ou la cour d'appel, en ce qui concerne les installations mises à disposition par cet Etat partie.

Article 4

Inviolabilité des archives et des documents

Les archives de la Juridiction et tous papiers et documents, quelle qu'en soit la forme, qui lui appartiennent, qu'elle détient ou qui lui sont adressés sont inviolables à tout moment et où qu'ils se trouvent.

Article 5

Immunité de la Juridiction et de ses avoirs, de ses biens et de ses fonds

1. La Juridiction jouit de l'immunité de juridiction, sauf si :

a. la Juridiction a expressément renoncé à son immunité dans un cas particulier ;

b. des actions civiles relatives à la responsabilité contractuelle sont intentées à son encontre par des personnes autres que les juges, le greffier ou le personnel de la Juridiction ;

c. des actions civiles en matière de responsabilité extracontractuelle sont intentées à son encontre, sauf si la demande porte sur la jurisprudence de la Juridiction ou

d. une action civile est intentée par un tiers pour les dommages résultant d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à la Juridiction ou utilisé pour son compte, ou d'une infraction au code de la route mettant en cause un tel véhicule ;
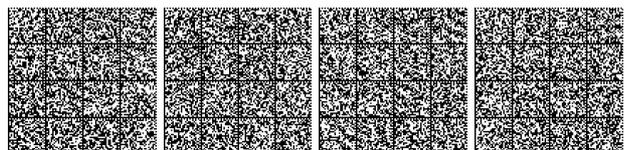
2. La Juridiction jouit de l'immunité en matière de perquisition, de réquisition, de confiscation, de saisie, d'expropriation ou de toute autre forme d'ingérence touchant les avoirs, les biens et les fonds de la Juridiction, où qu'ils se trouvent, effectuée sans l'autorisation de la Juridiction.

3. Dans la mesure nécessaire à l'exercice de ses activités officielles, les avoirs, les biens et les fonds de la Juridiction sont exempts de toute restriction, réglementation, ainsi que de tout contrôle et moratoire de quelque nature que ce soit.

Article 6

Immunité des représentants d'un Etat partie

1. Les représentants d'un Etat partie jouissent, lors de leur participation aux réunions du comité administratif, du comité budgétaire et du comité consultatif, de l'immunité de juridiction pour tous les actes accomplis par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et leurs écrits. Cette immunité continue de leur être accordée même après la fin de leur mission.

2. Leurs papiers et documents officiels sont inviolables.

3. Aucun Etat partie n'est tenu d'accorder les immunités mentionnées aux paragraphes 1 et 2 à ses propres ressortissants ou à toute personne qui, lors de son entrée en fonctions auprès de la Juridiction, a sa résidence permanente dans cet Etat.

Article 7

Exonérations fiscales

1. La Juridiction, ses avoirs et ses biens sont exonérés de tous impôts directs.
2. La Juridiction
   a. est exonérée ou remboursée des taxes sur la valeur ajoutée perçues sur tout achat substantiel de biens et services nécessaires et fournis pour les activités officielles de la Juridiction, sous réserve des restrictions fixées par l'Etat partie hôte ;
   b. n'est néanmoins pas exonérée des taxes et droits représentant la rémunération de services publics.
3. Les biens ainsi achetés en franchise ou faisant l'objet de remboursement ne peuvent être vendus ou autrement cédés dans l'Etat partie en question ou dans un autre Etat membre de l'UE, si ce n'est aux conditions fixées par l'Etat partie ayant accordé l'exonération ou le remboursement.
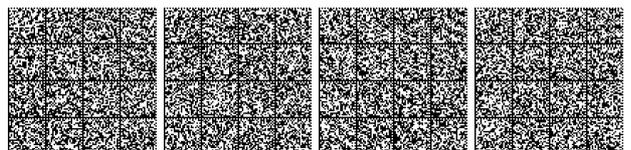
4. Sans préjudice des obligations des Etats parties qui découlent du droit européen et de l'application des lois et règlements, les conditions et la procédure sont déterminées par les autorités fiscales compétentes de chaque Etat partie.

Article 8

Fonds et absence de toutes restrictions en matière de change

Les Etats parties accordent à la Juridiction l'absence de toute restriction en matière de change, qui est nécessaire à l'exercice de ses activités officielles.

Article 9

Privilèges et immunités des juges et du greffier

1. Les privilèges et immunités des juges sont régis par l'article 8 des statuts et, en raison du renvoi fait à l'article 8 des statuts, par le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne.
2. L'article 8 des statuts et le Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne s'appliquent au greffier.
3. Lorsqu'il sont appliqués conformément aux paragraphes 1 et 2, seuls les articles 11, points b à e, à 14 du Protocole sur les privilèges et immunités de l'Union européenne doivent être appliqués par analogie, en les adaptant à la situation spécifique de la Juridiction. Cela signifie notamment que les juges et le greffier sont :
   a. soumis à un impôt interne au profit de la Juridiction sur les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par celle-ci ;
   b. à partir de la date à laquelle l'impôt interne visé au point a) est appliqué, exonérés des impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par la Juridiction mais non des impôts nationaux sur les pensions et les rentes qui leur sont versées par la Juridiction ;
   c. à partir de la date à laquelle les juges sont assujettis au régime d'assurance-maladie et de sécurité sociale établi par la Juridiction, pour les services rendus à celle-ci, exonérés de l'ensemble des cotisations obligatoires aux régimes d'assurance-maladie et de sécurité sociale nationaux.
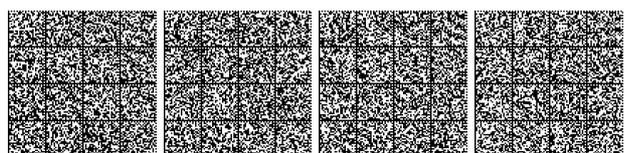
Article 10

Immunités et privilèges du personnel

1. Les membres du personnel bénéficient de l'immunité de juridiction pour tout acte accompli par eux dans l'exercice de leurs fonctions officielles, y compris leurs paroles et leurs écrits. Cette immunité continue de leur être accordée même après la fin de leur emploi auprès de la Juridiction.
2. Les membres du personnel sont
    a. soumis à un impôt interne perçu au profit de la Juridiction sur les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par celle-ci ;
    b. à partir de la date à laquelle l'impôt interne visé au point a) est appliqué, exonérés des impôts nationaux sur les traitements, salaires et émoluments qui leur sont versés par la Juridiction, mais non des impôts nationaux sur les pensions et les rentes qui leur sont versées par celle-ci ; ces traitements, salaires et émoluments pourront être pris en compte par les Etats parties pour le calcul du montant de l'impôt à percevoir sur les revenus provenant d'autres sources ;
    c. à partir de la date à laquelle les membres du personnel sont assujettis à un régime d'assurance-maladie et de sécurité sociale établi par la Juridiction, pour les services rendus à celle-ci, exonérés de l'ensemble des cotisations obligatoires aux régimes d'assurance-maladie et de sécurité sociale nationaux.
3. Aucun Etat partie n'est tenu d'accorder les privilèges mentionnés au paragraphe 2 à ses propres ressortissants ou à toute personne qui, juste avant son entrée en fonctions auprès de la Juridiction, résidait dans l'Etat en question.

Article 11

Emblème et drapeau

La Juridiction est autorisée, sous réserve des conditions pouvant être convenues avec l'Etat partie concerné, à arborer son emblème et son drapeau sur ses locaux et sur les véhicules affectés à son usage officiel, ainsi qu'à les faire figurer sur son site internet et sur ses documents.

Article 12

Coopération avec les autorités des Etats parties

1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes jouissant des privilèges et immunités accordés en vertu des articles 6, 9 et 10 ont le devoir de respecter les lois et règlements de l'Etat partie sur le territoire duquel elles sont autorisées à exercer leurs fonctions officielles.

2. La Juridiction coopère à tout moment avec les autorités compétentes des Etats parties pour faciliter l'application des lois de ces derniers et prévenir tout abus auquel pourrait donner lieu les privilèges, immunités et facilités mentionnés dans le présent Protocole.

Article 13

Objectif et levée des privilèges et immunités prévus aux articles 6, 9 et 10

1. Les privilèges et immunités prévus par le présent Protocole ne sont pas établis en vue d'accorder aux personnes qui en bénéficient des avantages personnels. Ils visent uniquement à servir l'intérêt de la Juridiction et notamment à garantir, en toutes circonstances, la liberté d'action de la Juridiction et l'indépendance totale des personnes concernées.
2. Le présidium de la Juridiction a non seulement le droit, mais aussi le devoir, de lever l'immunité des juges, du greffier et du personnel visée aux articles 9 et 10 lorsqu'il considère que cette immunité entraverait le cours normal de la justice et qu'elle peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de la Juridiction. Un Etat partie a le même droit en ce qui concerne ses représentants au sein du comité administratif et du comité budgétaire (article 6). Le comité administratif a le même droit et la même obligation en ce qui concerne les membres du comité administratif.

Article 14

Accès, séjour et sortie

Sans préjudice du droit de l'Union européenne, l'Etat partie concerné prend toutes les mesures nécessaires pour faciliter :

a. l'entrée sur son territoire, la sortie de ce territoire et le séjour à toute personne exerçant des fonctions officielles auprès de la Juridiction, à savoir les juges, le greffier, le personnel employé par la Juridiction et le personnel mis à disposition par les Etats parties, ainsi que les membres à charge de leurs familles, dans le cas où les personnes exerçant des fonctions officielles auprès de la Juridiction ne sont ni des ressortissants ni des résidents permanents dudit Etat partie ; et
b. l'entrée sur son territoire et la sortie de celui-ci à toute personne convoquée ou citée à comparaître devant la Juridiction en qualité officielle, à savoir les parties, les représentants des parties, les interprètes, les témoins et les experts devant la Juridiction.
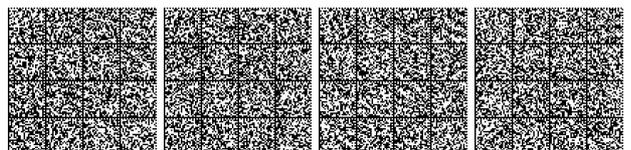
Article 15

Notification

Le greffier communique à tous les Etats parties, dans un délai d'un mois après l'entrée en vigueur du présent Protocole, les noms des juges, du greffier et du personnel auxquels s'applique le présent Protocole. Outre la communication susmentionnée, la nomination ou l'arrivée de tout juge, greffier ou membre du personnel à la Juridiction, ainsi que tout changement de situation, est notifié aussitôt que possible et au plus tard un mois après la date dudit changement de situation.

Article 16

Règlement des différends

1. La Juridiction prévoit des moyens appropriés pour régler les différends mettant en cause toute personne mentionnée dans le présent Protocole qui en vertu de sa situation officielle jouit d'une immunité, ou la Juridiction dans les cas où elle jouit de l'immunité mentionnée à l'article 5, si cette immunité n'a pas été levée.
2. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Protocole est porté devant un tribunal arbitral, sauf si les parties ont convenu d'un autre mode de règlement. Si un différend survient entre la Juridiction et un Etat partie et qu'il ne peut être réglé par voie de consultation, de négociation ou par un autre mode de règlement convenu dans un délai de trois mois suivant la demande faite à cet effet par l'une des parties au différend, il est porté, à la demande de l'une ou l'autre partie, devant une formation de trois arbitres qui le tranchera définitivement : un arbitre désigné par la Juridiction, un autre désigné par l'Etat partie et le troisième, qui préside la formation, par les deux premiers arbitres. Si l'une ou l'autre des parties n'a pas désigné d'arbitre dans un délai de deux mois après la désignation d'un arbitre par l'autre partie, le président de la Cour de justice de l'Union européenne procède à cette désignation. A défaut d'accord entre les deux premiers arbitres sur le choix du troisième arbitre dans les trois mois qui suivent leur désignation, ce troisième arbitre est choisi par le président de la Cour de justice de l'Union européenne à la demande de la Juridiction ou de l'Etat partie.

Article 17

Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion et dépôt

1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tous les Etats membres contractants du 29 juin 2016 au 29 juin 2017 au Conseil de l'Union européenne à Bruxelles.
2. Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, ci-après dénommé le dépositaire.
3. Après le 29 juin 2017, le présent Protocole reste ouvert à l'adhésion de tous les Etats membres contractants. Les instruments d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

Article 18

Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole entre en vigueur 30 jours après la date à laquelle le dernier des quatre Etats parties (l'Allemagne, la France, le Luxembourg et le Royaume-Uni) a déposé son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chaque Etat partie déposant son instrument après la date mentionnée au paragraphe 1, le présent Protocole entre en vigueur 30 jours après la date de dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 19

Application provisoire

Un Etat membre contractant peut à tout moment notifier au dépositaire qu'il appliquera le présent Protocole à titre provisoire.

EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bruxelles, le 29 juin 2016 en langues française, allemande et anglaise, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire, déposé auprès du dépositaire qui en transmet une copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.
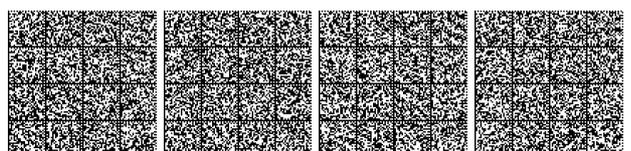
LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2673):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale (Angelino ALFANO) in data 27 gennaio 2017.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 9 febbraio 2017, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 1° e 28 marzo 2017.

Esaminato in aula ed approvato il 4 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4469):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente l'11 maggio 2017 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 21 giugno 2017 e 13 settembre 2017.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 22 novembre 2017.

17G00209

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 2017.

Scioglimento del consiglio comunale di Cassano All'Ionio e nomina della commissione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel Comune di Cassano All'Ionio (Cosenza) gli organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016;

Considerato che all'esito di approfonditi accertamenti sono emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l'amministrazione a pressanti condizionamenti, compromettendo il buon andamento e l'imparzialità dell'attività comunale;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata ha arrecato grave pregiudizio per gli interessi della collettività e ha determinato la perdita di credibilità dell'istituzione locale;

Ritenuto che, al fine di porre rimedio alla situazione di grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento del consiglio comunale e disporre il conseguente commissariamento dell'ente locale per rimuovere tempestivamente gli effetti pregiudizievoli per l'interesse pubblico e per assicurare il risanamento dell'ente locale;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 novembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cassano All'Ionio (Cosenza) è sciolto.

Art. 2.

La gestione del comune di Cassano All'Ionio (Cosenza) è affidata, per la durata di diciotto mesi, alla commissione straordinaria composta da:

dott. Mario Muccio - viceprefetto;

dott. Roberto Pacchiarotti - viceprefetto;

dott.ssa Rita Guida - dirigente II fascia - Area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 24 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

MINNITI, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2017
Ufficio controllo atti Ministeri interno e difesa, reg.ne succ. n. 2337
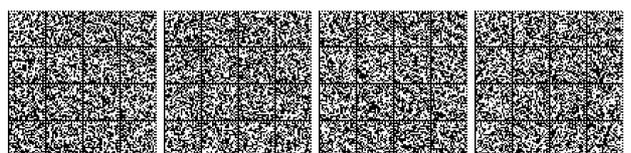
ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Cassano All'Ionio (Cosenza), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, presenta forme d'ingerenza della criminalità organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché il buon andamento ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Alla luce delle risultanze di un attento monitoraggio svolto nei confronti dell'ente, il Prefetto di Cosenza, con decreto del 6 marzo 2017, successivamente prorogato, ha disposto l'accesso presso il comune ex art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per gli accertamenti di rito.

Al termine delle indagini effettuate, la commissione incaricata dell'accesso ha depositato le proprie conclusioni, sulla scorta delle quali il Prefetto, sentito nella seduta del 16 ottobre 2017 il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, integrato con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Castrovillari e del Procuratore della Repubblica Aggiunto della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, ha trasmesso l'allegata relazione in data 20 ottobre 2017, che costituisce parte integrante della presente proposta, in cui si dà atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti e indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'adozione del provvedimento dissolutorio di cui al menzionato art. 143.

I lavori svolti dall'organo ispettivo hanno preso in esame la cornice criminale ed il contesto ambientale, nonché il complessivo andamento gestionale dell'amministrazione con particolare riguardo ai rapporti tra gli amministratori e le consorterie criminali, evidenziando come l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti o imprese collegati direttamente o indirettamente ad ambienti criminali.

Il comune di Cassano All'Ionio è sede di un importante parco archeologico ed ha un'economia a vocazione essenzialmente turistica ed agricola.

Costituisce un dato giudizialmente acquisito la radicata presenza su quel territorio di una potente famiglia malavitosa che - anche grazie al sostegno delle consorterie del crotonese - ha progressivamente assunto un ruolo di primo piano nell'ambito della criminalità organizzata locale, contrapponendosi ad un altro gruppo criminale fortemente indebolito a seguito di recenti operazioni di polizia giudiziaria.

In tale contesto, il Prefetto evidenzia la continuità che ha caratterizzato la conduzione dell'ente negli ultimi tempi. In particolare, il sindaco - ripetutamente membro del consiglio comunale finii anni '80 al 2009 - ha rivestito il ruolo di organo di vertice dell'ente anche nella pregressa amministrazione, interrottasi a novembre 2015 a seguito dello scioglimento disposto ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000. Inoltre, ben cinque consiglieri comunali - tra cui l'ex presidente del consiglio - e tre assessori erano presenti nella consiliatura del 2012. Due dei predetti consiglieri ed altri quattro componenti l'organo consiliare hanno fatto parte anche della compagine di governo eletta nel 2009.

Diversi esponenti dell'apparato politico e burocratico dell'ente - alcuni dei quali con pregiudizi di polizia - annoverano frequentazioni ovvero relazioni di parentela o di affinità con persone controindicate o con elementi dei sodalizi localmente egemoni.

In sede di indagine, frequentazioni e relazioni di natura analoga sono state riscontrate anche nei confronti di taluni sottoscrittori delle liste che hanno sostenuto il candidato alla carica di sindaco poi effettivamente eletto.

Riferisce inoltre il Prefetto che a febbraio 2016 il primo cittadino - unitamente a personaggi di primo piano della menzionata consorteria territorialmente dominante - ha preso parte ai funerali di uno stretto parente di un soggetto contiguo a quella stessa consorteria.

Parimenti emblematico è l'episodio verificatosi ad agosto 2016 in occasione di una seduta dell'organo consiliare allorché un consigliere comunale è intervenuto nella discussione concernente la confisca di un immobile riconducibile ad una locale famiglia malavitosa, rendendo dichiarazioni di apprezzamento e di stima nei confronti di un elemento della famiglia in questione.

Viene poi segnalato che l'ex presidente dell'organo consiliare ed attuale consigliere comunale di cui si è detto - più volte controllato con persone controindicate - è stato a suo tempo sottoposto a procedimento penale per essersi adoperato al fine di procurare ad un candidato alle elezioni regionali del 2005 il sostegno elettorale di una delle cosche dominanti nel cassanese. Al riguardo, l'Organo ispettivo sottolinea che il citato procedimento penale, pur essendosi concluso in senso favorevole per l'amministratore in argomento, ne ha rivelato la vicinanza ad un noto capoclan.

Sono stati poi presi in considerazione gli atti intimidatori compiuti nei confronti di due dipendenti comunali che hanno rivestito la qualifica di responsabile del procedimento con riferimento all'esecuzione di diversi lavori comunali. In particolare, uno dei predetti dipendenti ad ottobre 2016 ha denunciato di avere ricevuto una busta da lettera contenente minacce scritte e tre fiammiferi; l'altro a giugno 2015 ha subito l'incendio della propria automobile. Anche le vetture in uso al coniuge e ad un affine del dipendente da ultimo menzionato sono state incendiate a gennaio 2017.

È stata quindi esaminata dalla Commissione di indagine l'attività gestionale dell'istituzione locale a far data dal 2012 stante la richiamata sostanziale continuità tra l'attuale compagine di governo e l'amministrazione eletta a maggio di quell'anno.

Al riguardo, gli accertamenti esperiti hanno fatto emergere innumerevoli anomalie ed irregolarità.

In tale ambito si colloca la vicenda relativa ad alcuni terreni con annessi fabbricati acquisiti dal comune nel 1989 e destinati in parte alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria ed in parte ad attività agricola, occupati senza alcun titolo abilitativo e senza corresponsione di canone da soggetti legati da stretti rapporti familiari ad esponenti della "ndrangheta".

Il Prefetto evidenzia che a novembre 2013 il competente Tribunale ha ordinato il rilascio in favore del comune degli immobili occupati *sine titulo* a conclusione di una procedura giudiziaria avviata soltanto nel 2009.

Sennonché, in esito ad un incontro svoltosi a marzo 2015 al quale hanno preso parte, tra gli altri, il primo cittadino, tre membri della giunta allora in carica - di cui due presenti anche nell'attuale consiliatura - un funzionario direttivo dell'area tecnica ed il legale dell'ente, l'amministrazione comunale ha formalizzato la volontà di addivenire ad un accordo in ordine alla destinazione dell'azienda agro-zootecnica installata dagli occupanti abusivi sui terreni in argomento.

In particolare, i partecipanti all'incontro hanno convenuto di concedere in uso l'azienda agli stessi occupanti abusivi mediante semplice trattativa privata e di fare ricorso all'evidenza pubblica solo ai fini dell'assegnazione degli altri immobili occupati *sine titulo*, in difformità dall'orientamento in precedenza espresso sia dal legale dell'ente sia dal funzionario direttivo dell'area tecnica di cui si è detto. Quindi, a dicembre 2016 il consiglio comunale ha deliberato di dare in locazione la citata azienda agro-zootecnica agli occupanti abusivi dei terreni.

In proposito, l'Organo ispettivo pone in rilievo che le circostanze addotte dall'ente a sostegno della decisione di concludere un accordo di natura privatistica non costituivano condizioni idonee, in base alla normativa di settore, a legittimare il mancato espletamento di una procedura ad evidenza pubblica.

Parimenti nel settore socio-assistenziale sono state riscontrate illiceità ed irregolarità, da cui hanno tratto vantaggio anche persone controindicate.

In particolare, le verifiche esperite nel corso dell'accesso hanno messo in luce che il comune ha ripetutamente corrisposto contributi assistenziali sulla base di provvedimenti adottati dal sindaco ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in violazione del generale principio di separazione tra attività di indirizzo politico ed attività di gestione. Inoltre, l'amministrazione comunale non solo non ha
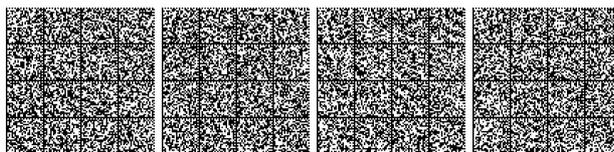
espletato alcun controllo in ordine all'effettiva condizione di indigenza delle persone beneficiarie dei sussidi, ma ha anche omesso di determinare preventivamente i presupposti per la loro erogazione in contrasto con i principi di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

Il Prefetto segnala che tra i destinatari dei contributi in parola figurano diversi sottoscrittori delle liste collegate al candidato sindaco risultato eletto, tra cui alcuni soggetti considerati contigui ai sodalizi territorialmente egemoni.

Nel settore edilizio è stata rilevata la persistente inerzia dell'amministrazione comunale che ha, sistematicamente, trascurato di portare a compimento i procedimenti finalizzati alla demolizione o all'acquisizione degli immobili realizzati in assenza o in difformità dai prescritti titoli abilitativi ovvero di applicare le altre sanzioni previste dalla normativa.

Anche in questo caso tra coloro che si sono avvantaggiati delle omissioni del comune vi sono esponenti di gruppi "ndranghetisti" ovvero persone vicine ad ambienti criminali per vincoli di parentela o affinità.

Emblematico in tal senso è l'episodio relativo a diverse opere abusive il cui committente è in stretti rapporti familiari con personaggi di vertice di una delle famiglie malavitose sopra citate. Al riguardo, la Commissione di indagine ha acclarato che l'ente, pur avendo adottato la prescritta ordinanza di demolizione, non ha poi notificato all'interessato il verbale di verifica di inottemperanza all'ordinanza medesima in violazione dell'art. 31, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, omettendo altresì di intraprendere ulteriori iniziative per assicurare il ripristino dello stato dei luoghi ovvero l'acquisizione dei menzionati manufatti al patrimonio comunale.

Analoga inerzia è stata riscontrata da parte dell'amministrazione comunale con riferimento a degli immobili abusivi realizzati in un'area sottoposta a vincolo archeologico, riconducibili ad un locale capocosca e ad un suo parente. In proposito, il Prefetto pone anche in evidenza le relazioni di frequentazione intercorrenti tra il predetto capocosca e quel funzionario direttivo dell'area tecnica il cui ruolo è emerso nella vicenda relativa alla concessione in uso dell'azienda agro-zootecnica di cui sopra si è fatta menzione.

Una specifica attenzione è stata dedicata in sede ispettiva al settore degli affidamenti di lavori e servizi, che notoriamente costituiscono un tradizionale polo di attrazione per gli interessi economici delle organizzazioni criminali.

Al riguardo, è emerso un *modus operandi* caratterizzato da una Costante frammentazione degli interventi e da un consequenziale diffuso ricorso alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sulla base di indagini di mercato quasi sempre limitate ad un numero ristretto di imprese, per lo più locali, pur essendo l'ente formalmente provvisto di un ampio elenco di operatori di fiducia.

La richiamata frammentazione - riscontrata soprattutto in relazione agli interventi di manutenzione del verde pubblico, di pulizia delle spiagge e di manutenzione della rete idrica comunale - è stata peraltro favorita dall'assenza di interventi di programmazione della spesa pubblica e dalla conseguente mancata previsione in bilancio di risorse adeguate.

Il Prefetto rileva inoltre che nel regolamento per l'affidamento di servizi, forniture e lavori in economica - approvato dal consiglio comunale con delibera di settembre 2012 - manca qualsiasi riferimento all'obbligo di procedere all'acquisizione di beni e servizi facendo ricorso in via prioritaria al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Ebbene, una delle società favorite dal predetto *modus operandi* è stata destinataria di un provvedimento antimafia a carattere interdittivo emesso dalla Prefettura di Cosenza a maggio 2016 ed annovera tra i propri soci uno stretto parente del sopra menzionato ex presidente dell'organo consiliare ed attuale consigliere comunale, più volte controllato con soggetti controindicati e di cui è stata documentata la vicinanza ad un noto capoclan.

In base alle dichiarazioni rese dal sindaco in sede di indagine, l'amministrazione comunale sarebbe venuta a conoscenza dell'esistenza dell'interdittiva soltanto l'11 agosto successivo.

Ciò stante, assumono valore emblematico le anomalie che hanno connotato l'esecuzione di alcuni lavori di manutenzione della rete idrica comunale aggiudicati alla società in questione a seguito di gara informale, indetta con avviso pubblicato a giugno 2016 e viziata da molteplici profili di illegittimità. In particolare, come è dato evincere sia dalla documentazione di gara sia dalle comunicazioni effettuate all'Autorità Nazionale Anticorruzione dal responsabile del procedimento, i lavori in parola sono stati ultimati il 31 agosto 2016 e quindi ben oltre la data in cui l'amministrazione comunale è asseritamente venuta a conoscenza del provvedimento interdittivo di cui sopra.

È stato altresì accertato che con determina del successivo mese di novembre il responsabile del settore servizi manutentivi ha provveduto alla liquidazione del secondo ed ultimo stato di avanzamento facendo riferimento ad un verbale da cui i lavori risultano terminati il 5 agosto 2016. Al riguardo, la Commissione di indagine sottolinea la discrasia tra la data risultante dal citato verbale e l'effettiva data di ultimazione dei lavori di cui alla documentazione sopra richiamata, ponendo altresì in rilievo come il comune - anziché procedere *sic et simpliciter* al pagamento del corrispettivo - avrebbe dovuto recedere dal contratto ai sensi dell'art. 92, commi 3 e 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La società in argomento è stata anche affidataria di interventi sulla viabilità in regime di somma urgenza disposti dal responsabile del settore servizi manutentivi il 9 agosto 2016. In proposito, viene segnalato che con delibera di dicembre 2016 - priva del necessario visto di regolarità contabile - la giunta ha ratificato l'operato del responsabile del settore servizi manutentivi, il quale ha poi provveduto alla liquidazione del corrispettivo in favore della società affidataria, destinataria - come detto - di interdittiva antimafia adottata a maggio dello stesso anno. Le verifiche espletate dall'Organo ispettivo hanno altresì messo in luce che la liquidazione del corrispettivo è stata effettuata in assenza di qualsiasi atto di natura negoziale e senza che sia stata posta in essere la procedura di cui all'art. 191, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000 per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, pur ricorrendone i presupposti.

Sempre nel settore degli affidamenti di lavori e servizi, sono state riscontrate anomalie nelle procedure conclusesi a favore di altre società i cui titolari sono risultati vicini ad ambienti criminali per rapporti di frequentazione o di parentela, tra cui una ditta che annovera tra i propri dipendenti un soggetto legato da vincoli di affinità ad un personaggio apicale della criminalità organizzata locale. Al riguardo, viene altresì stigmatizzata la posizione di alcuni dipendenti di un'impresa frequentemente assegnataria di servizi comunali, tre dei quali risultano essere stati condannati, tra l'altro, per il reato di cui all'art. 416-*bis* del codice penale con sentenza divenuta irrevocabile ad ottobre 2016.

Le vicende analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del Prefetto hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Cassano All'Ionio, volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali, con pregiudizio dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza, che rendono necessario l'intervento dello Stato per assicurare il risanamento dell'ente.

Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Cassano All'Ionio (Cosenza), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Roma, 17 novembre 2017

Il Ministro dell'interno: MINNITI
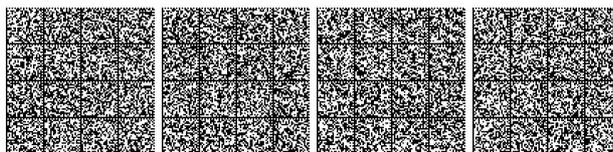
Omissis

Cosenza, 20 ottobre 2017

ALL'ON.LE SIG. MINISTRO DELL'INTERNO

ROMA

Oggetto: Comune di Cassano allo Ionio- relazione prefettizia a seguito di accesso

Il 6 marzo 2017, a seguito di delega specifica da parte della S.V. On.le, lo scrivente ha ordinato l'accesso presso gli uffici del Comune di Cassano allo Ionio per verificare la sussistenza di elementi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 143 del d.lgs. 8 agosto 2000, n.267.

Allo scopo è stata incaricata una Commissione d'indagine composta *OMISSIS*

Detta Commissione d'indagine il 7 settembre scorso ha rassegnato le proprie conclusioni, che di seguito si riassumono.

Il Comune di Cassano allo Ionio, con i suoi oltre 18.000 abitanti, si caratterizza per la parcellizzazione degli insediamenti abitativi sul territorio, anche se possono distinguersi, oltre al centro storico, tre grandi frazioni, ovvero Lauropoli, Doria e Sibari. La vocazione economico-produttiva è prettamente agricola ed in particolare è indirizzata verso la coltivazione di agrumi ed alberi da frutto, diffusa specialmente nella c.d. Piana di Sibari; il territorio ha inoltre una spiccata vocazione turistica, soprattutto nella zona dei c.d. Laghi di Sibari e dell'omonima marina, ove si riscontra una rilevante presenza di villeggianti.
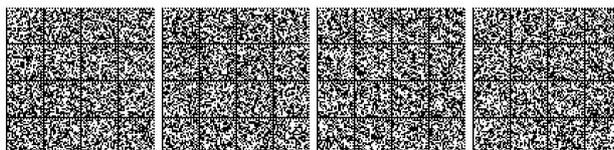
Come si è già avuto modo di dire in occasione della richiesta di delega per l'accesso, nell'area di Cassano allo Ionio insistono due importanti consorterie criminali, tra le più pericolose e sanguinarie della provincia di Cosenza, ovvero quella degli "***Zingari***", riconducibile alla famiglia "***ABBRUZZESE***", dimorante tra Cassano allo Ionio e Cosenza, e quella dei "***FORASTEFANO***", notevolmente ridimensionata dalle numerose indagini di polizia e dall'azione giudiziaria degli ultimi anni, tra cui spicca l'operazione **"*Omnia*"**. La sussistenza di un'associazione per delinquere di stampo mafioso in Cassano incentrata sulla famiglia ABBRUZZESE è stata acclarata da due sentenze, di cui una definitiva. La prima è stata emessa in esito al processo c.d. "*Lauro*", confermata dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro nell'aprile del 2008 e poi in Cassazione, e con essa si riconosce, per la prima volta, che gli "***Zingari***" hanno cessato di dedicarsi esclusivamente ai reati c.d. predatori, assumendo il controllo egemone di tipo '*ndranghetistico* della Piana di Sibari. La seconda sentenza è stata pronunciata nel giugno del 2008 dal Tribunale di Castrovillari in esito al procedimento denominato "*Sybaris*", nel quale viene sancito il riconoscimento della cosca da parte del *Crimine* (o *Provincia*) di Cirò (KR).

La famiglia ABBRUZZESE verso la fine degli anni '90, grazie anche alla disarticolazione delle cosche coriglianesi, iniziava ad acquisire la propria supremazia mediante alleanze con altre "famiglie" cassanesi tra le quali quella dei "PEPE", tanto da assumere un ruolo di rilievo all'interno del "locale" di Cassano all'Ionio, "appoggiata" in tal senso dai sodalizi del crotonese, con specifico riferimento a quelli cirotani, come emerso nelle indagini relative al citato "*Sybaris*".

Nei primi anni 2000 il gruppo criminale facente capo ai "FORASTEFANO" cercava di contendere agli "ABBRUZZESE" tale supremazia specialmente per quanto concerne il traffico di stupefacenti; leader del gruppo era *OMISSIS* .

Da tener presente che in tale contesto –e già da molto tempo prima- aveva assunto un ruolo di rilievo anche *OMISSIS*, definitivamente condannato per "associazione mafiosa" e capo dell'omonima cosca.

I "FORASTEFANO", comunque, subiranno una incisiva disarticolazione con le indagini convenzionalmente denominate "OMNIA" ed "ULTIMO ATTO", curate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro.

In questa cornice criminale si inquadrano i dati riscontrati dalla Commissione d'accesso circa le parentele, le frequentazioni nonché i controlli effettuati nei confronti di molti dei componenti il Consiglio comunale di Cassano allo Ionio, eletto a seguito delle consultazioni amministrative del 5 giugno 2016, resesi necessarie dopo lo scioglimento del precedente Consiglio e la Gestione straordinaria dell'Ente dal 5 novembre 2015 al 7 giugno 2016.

Gli elementi forniti dalla Commissione all'esito dell'accesso possono essere riepilogati come segue.

Nell'ambito dell'Assemblea comunale si annoverano i rapporti parentali relativi:

al **consigliere di maggioranza** *OMISSIS.* Quest'ultimo è stato indagato nella più volte citata operazione "OMNIA" quale partecipe del sodalizio criminoso
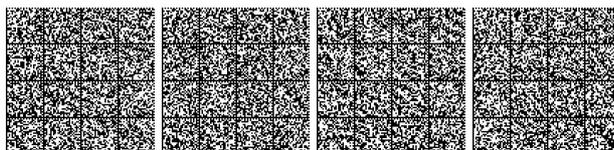
denominato *"Forastefano"* e condannato per usura; egli inoltre è stato controllato il 05.12.2016 con il sorvegliato speciale *OMISSIS* , condannato proprio nel processo OMNIA;

al **consigliere di maggioranza** *OMISSIS* ;

al **consigliere di maggioranza** *OMISSIS* di cui si parlerà nell'analisi degli "affidamenti" comunali, e condannato nell'ambito dell'operazione OMNIA per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso;

al **consigliere di maggioranza** *OMISSIS* ;

al **consigliere di maggioranza** *OMISSIS*, che risulta associarsi con soggetti quali *OMISSIS*, pluripregiudicato, reggente della omonima cosca, *OMISSIS,* come detto pluripregiudicato e capo dell'omonimo clan, *OMISSIS*, pluripregiudicato, legato al clan *OMISSIS* in quanto molto vicino a *OMISSIS*, pluripregiudicato e uomo fidato dei *OMISSIS*.

Vi sono poi i controlli effettuati nei confronti del **consigliere di minoranza** *OMISSIS* – già consigliere comunale nell'ambito delle consiliature susseguitesi dal 30 giugno 2004 fino ad oggi – che, a fronte del suo schieramento politico ufficiale di opposizione, nell'assise eletta nell'anno 2012 consentì la governabilità *OMISSIS* garantendo con i suoi voti la maggioranza in consiglio, stante il verificarsi all'esito delle citate elezioni della c.d. "anatra zoppa". I citati controlli sono stati: con *OMISSIS* alias *OMISSIS*, pluripregiudicato, già avvisato orale; con *OMISSIS,* come detto, vittima di agguato di stampo mafioso in data *OMISSIS* e *OMISSIS* di *OMISSIS, OMISSIS* di *OMISSIS* (*deceduto a seguito di agguato mafioso in data OMISSIS*) e *OMISSIS* (*OMISSIS di OMISSIS deceduto a seguito di agguato*

mafioso in data OMISSIS); con *OMISSIS* la quale, unitamente ai fratelli *OMISSIS*, ha partecipato attivamente all'associazione armata mafiosa denominata *OMISSIS* . *OMISSIS* è coniugato con *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, il quale è noto frequentare il pluripregiudicato e più volte citato *OMISSIS*.

Peculiare e significativo è l'intervento del consigliere *OMISSIS* nel corso del Consiglio Comunale del 18.08.2016 in merito ad immobile oggetto di confisca antimafia nei confronti della famiglia *OMISSIS*, in favore della quale rendeva le seguenti dichiarazioni: "..... *inoltre noi cassanesi ci dobbiamo vergognare perché noi dobbiamo difendere anche i nostri cittadini, allora, la famiglia OMISSIS chi lo dice che sono gente mafiosa, io personalmente ho avuto contatto con OMISSIS nato a Cassano all'Ionio, grande amico, una persona disponibile dalla mattina alla sera, quindi non mi va proprio di prelevare un'azienda che funziona, ha dato la possibilità a tante persone di lavorare, perché là si sono persi tanti posti di lavoro tanto per cominciare*". Poi con riferimento al **consigliere di maggioranza** *OMISSIS* – riferiva testualmente: " ..... *inoltre OMISSIS, lei che conosce la famiglia OMISSIS, parliamo di OMISSIS, lei ci sta dalla mattina alla sera là, di OMISSIS, di OMISSIS, c'ha contatti* .....".

Riprendendo l'excursus in seno al Civico Consesso, vi sono poi i rapporti parentali ed i diretti legami di *OMISSIS* . E' *OMISSIS* di *OMISSIS*, amministratore unico della *OMISSIS*, impresa interdetta dal punto di vista antimafia e della cui vicenda si dirà più ampiamente oltre. *OMISSIS* è coniugato con *OMISSIS*, ex *OMISSIS* di *OMISSIS*, già Sorvegliato Speciale di P.S. e con il quale è stato controllato, così come lo è stato con *OMISSIS*, indagato e condannato
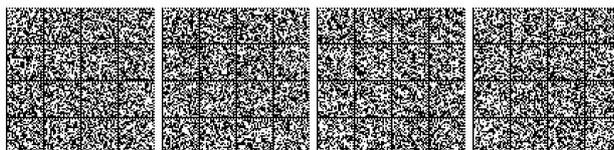
nell'operazione "Omnia", con *OMISSIS*, ex sorvegliato speciale di PS, con *OMISSIS*, avvisato orale, e con *OMISSIS* alias *OMISSIS*, pluripregiudicato e già avvisato orale. Il *OMISSIS* è stato accusato di aver fatto da intermediario tra *OMISSIS*, "capo" dell'omonima cosca di 'ndrangheta, e *OMISSIS* e ciò al fine di garantire a quest'ultimo l'appoggio elettorale del citato sodalizio criminale. Tale vicenda penale –viene fatto rilevare dalla Commissione d'accesso- seppure conclusasi favorevolmente per il *OMISSIS*, in ogni caso fa emergere i *"rapporti"* intrattenuti tra lo stesso e *OMISSIS*, posto al "vertice" dell'omonima cosca di 'ndrangheta, che nel processo ha dichiarato di aver approfondito la conoscenza con il *OMISSIS* allorquando questi aveva favorito i contatti con il *OMISSIS*. In sentenza, peraltro, emerge come *OMISSIS* venga indicato da ben due collaboratori di giustizia come *"persona vicina al clan OMISSIS"* .

Il *OMISSIS* aveva ricoperto l'incarico di consigliere comunale di maggioranza anche a seguito delle elezioni svoltesi il 13 dicembre 1998, allorquando veniva eletto *OMISSIS* al quale, a suo tempo, era stato contestato il reato di *"concorso esterno in associazione mafiosa"* per avere, fra l'altro *"....nella qualità di candidato a competizioni elettorali OMISSIS, concorso nelle associazioni criminali di stampo mafioso....."*. Ne era scaturita sentenza di condanna in appello, successivamente annullata dalla Corte di Cassazione, la quale, pur confermando le condotte poste in essere dallo stesso, concludeva affermando che *"....i comportamenti concludenti addebitati al OMISSIS con l'unico intento di ottenere il sostegno elettorale delle cosche mafiose della sua terra non sono punibili, perché consistenti in fatti che al tempo in cui furono commessi non erano previsti dalla legge come reati....."*.
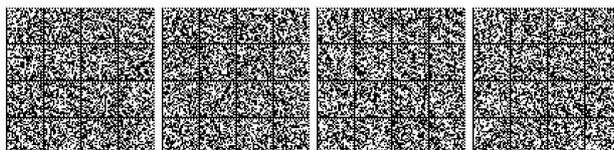
Assessore con lo stesso Sindaco *OMISSIS* è stato **l'attuale Sindaco,** *OMISSIS*, già consigliere comunale dal 1987 al 2009 e quindi sindaco dal 6 maggio 2012 al 5 novembre 2015, quando le dimissioni di nove consiglieri comunali posero fine alla consiliatura, e, dopo il periodo di gestione commissariale, nuovamente Sindaco dal 7 giugno 2016, risultando vincitore delle elezioni con oltre il 60% dei voti validi.

Il *OMISSIS* è *OMISSIS* di *OMISSIS*, indagato nell'ambito della citata operazione denominata "OMNIA", destinatario di ordinanza di custodia cautelare perchè ritenuto responsabile di associazione mafiosa in quanto, *OMISSIS* aveva il compito di scongiurare i controlli alle società riconducibili ai *OMISSIS*.

Lo stesso *OMISSIS* è *OMISSIS* di *OMISSIS*, socio fondatore della società *OMISSIS* , impresa cui, come detto, si farà riferimento nel prosieguo.

Nella relazione d'accesso è altresì segnalato che *OMISSIS*, in data 04.02.2016, ha partecipato ai funerali di *OMISSIS*, madre di *OMISSIS* [1], funzione religiosa cui hanno partecipato altresì *OMISSIS* alias *OMISSIS*, *OMISSIS* alias, *OMISSIS*, *OMISSIS* alias *OMISSIS*, *OMISSIS*, fidanzata del latitante *OMISSIS*, e altri esponenti del clan *OMISSIS*.

Lo stesso *OMISSIS* è stato controllato con *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS* che è pregiudicato per reati in materia di armi e usura, nonché nipote di *OMISSIS*, ucciso

---

OMISSIS [1], in atto sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di PS per la durata di anni 2 in forza di decreto emesso dal Tribunale di Cosenza sezione misure di prevenzione il *OMISSIS* poiché lo stesso attraversava un lungo periodo di detenzione ininterrotto per associazione per delinquere di stampo mafioso e omicidio in concorso. Lo stesso è fratello di *OMISSIS* ucciso in agguato di stampo mafioso il *OMISSIS* unitamente a *OMISSIS* . Il *OMISSIS* e il *OMISSIS* erano vicini al clan *OMISSIS* .
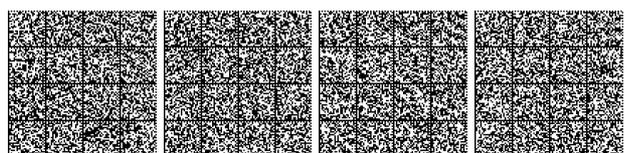
in *OMISSIS* e con *OMISSIS* (citato dal consigliere *OMISSIS* nel corso del richiamato consiglio comunale del 18 agosto dello scorso anno), figlio di *OMISSIS*, condannato nell'ambito dell'operazione Galassia per associazione a delinquere di tipo mafioso e nell'ambito dell'operazione OMNIA per usura continuata e aggravata dal metodo mafioso.

Fermo restando il quadro delle parentele e delle frequentazioni, è evidente che i "controlli" elencati, privi delle circostanze di luogo e di tempo atte a qualificarli, non si presentano *ex se* idonei ad assurgere ad elemento indicativo del collegamento con la criminalità organizzata, ove resti avulso dalla cornice descrittiva di una condizione ambientale costituita da una comunità locale di medie dimensioni e da un territorio ed un contesto locale ad alta densità criminale.

Gli elementi segnalati nella relazione ispettiva sono stati integrati da ulteriori informazioni fornite dal Procuratore della Repubblica di Castrovillari e dal Procuratore Aggiunto della D.D.A. di Catanzaro alla luce delle quali, in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, sono state ritenute particolarmente significative le situazioni relative ai Consiglieri *OMISSIS, OMISSIS* e *OMISSIS*.

Il dato costituito dagli elementi di carattere soggettivo, sebbene rilevante, secondo recente giurisprudenza amministrativa deve essere corroborato, in ossequio al criterio della concretezza, dalla sussistenza del collegamento o del condizionamento ed è proprio ciò che risulta dall'esame dei casi analizzati e delle scelte amministrative che si vanno ad illustrare nella loro univocità e rilevanza, a dimostrazione dell'avvenuta alterazione del procedimento di formazione della volontà di organi elettivi ed amministrativi del Comune di Cassano allo Ionio,

compromettendone buon andamento ed imparzialità, nonché il regolare funzionamento dei servizi.

A tal proposito, uno dei fatti concreti e sintomatici di maggior rilievo è senz'altro rinvenibile nella c.d. "**pratica** *OMISSIS* ".

Essa riguarda un appezzamento di terreno di circa 45 ettari, con annessi fabbricati, acquisito dal comune di Cassano allo Ionio *OMISSIS* e destinato, nella pianificazione comunale, in parte alla realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria, in parte ad attività agricola.

La vicenda è stata già descritta nella relazione di accesso al Comune di Cassano allo Ionio del 2004, ove si evidenziava che "*sin dal 1989 ad oggi la famiglia OMISSIS continua ad occupare, ovviamente abusivamente, tutti i terreni di proprietà comunale senza elargire alcun corrispettivo ....anzi ... ha continuato a gestire su tali aree la propria azienda agricola, casearia e di allevamento anche con il supporto di autorizzazioni sanitarie comunali........corre l'obbligo di precisare che la famiglia OMISSIS, che occupa i terreni in questione, è composta da OMISSIS e dai nipoti OMISSIS e OMISSIS. Il OMISSIS, a seguito di omicidio volontario, è stato condannato ed ha espiato un periodo di detenzione pari ad oltre 10 anni. Il fratello dello stesso, tale OMISSIS, già uomo di spicco della notissima cosca OMISSIS, nel corso della faida con l'altrettanto noto clan OMISSIS, rimaneva vittima di colpi d'arma da fuoco riportando danni motori permanenti. Lo stesso risulta inserito nel clan OMISSIS tuttora operante. Non a caso, chiunque sia stato interpellato su tale vicenda, indipendentemente da una propria competenza amministrativa in merito, ha rappresentato che, con ogni probabilità, l'inerzia degli amministratori e dei responsabili che si sono avvicendati nel corso*
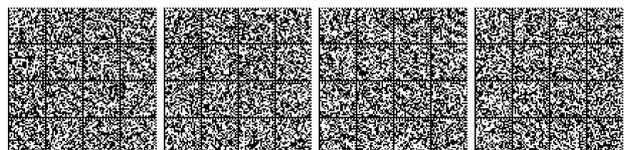
di quasi venti anni, è riconducibile alla difficoltà di prendere provvedimenti che avrebbero intaccato gli interessi di tali soggetti".

E' da aggiungere che *OMISSIS* è *OMISSIS* di *OMISSIS*, indagato e condannato nell'Operazione "OMNIA" per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., ed è attualmente sottoposto alla misura di sicurezza della libertà vigilata, nonché già sottoposto alla misura di prevenzione dell'avviso orale: non risultano dissidi familiari tra quest'ultimo e coloro che saranno i firmatari del contratto di locazione con il Comune.

In questo quadro di evidente vicinanza della famiglia *OMISSIS* alla criminalità organizzata, annoverando al suo interno veri e propri sodali, la Commissione d'accesso ha sviluppato i propri approfondimenti, con le seguenti risultanze.

L'inerzia dell'Amministrazione comunale rispetto alla necessità di far cessare siffatta occupazione *sine titulo* a tutela del proprio patrimonio immobiliare si registra in seno alle Amministrazioni comunali susseguitesi in quegli anni e sino all'anno 2009, quando l'Ente, guidato dal Sindaco *OMISSIS*, avvia un'azione giudiziaria, promossa dall'avv. *OMISSIS* in nome e per conto del Comune, finalizzata al recupero dei beni immobili in questione.

L'azione ha definitivamente successo con l'emanazione della sentenza *OMISSIS* , con la quale il Tribunale Civile di Castrovillari, a seguito della richiesta dell'Ente di rilascio degli immobili, fondata sui presupposti di essere proprietario degli stessi, dell'occupazione abusiva protratta per molti anni, dell'esito negativo dei reiterati inviti a rilasciare gli immobili e dell'esito negativo dei tentativi per addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza, dichiarava la fondatezza della pretesa attorea di rilascio degli immobili e statuiva l'immediato rilascio degli stessi,
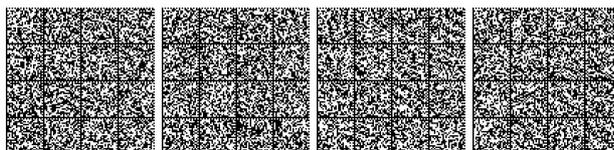
rigettando la domanda di risarcimento del danno per difetto di prova in ordine al quantum.

Ed ecco come si sviluppa la fase esecutiva di siffatto ordine.

Si tenga presente che in costanza di giudizio, nel 2010, i *OMISSIS* avevano avanzato una richiesta di "definizione bonaria", offrendo al Comune un canone d'affitto per €15.925,00 annui, oltre ad una somma pari ad € 5.000,00 annui, per la durata della convenzione ed a titolo di indennizzo dell'occupazione abusiva protrattasi in passato.

A fronte di tale richiesta e delle altre note di analogo contenuto inviate dai *OMISSIS* al Comune, *OMISSIS* il funzionario direttivo *OMISSIS* "*ribadisce la volontà dell'A.C. al recupero dei beni di cui alla sentenza OMISSIS , senza ulteriori trattative o definizioni bonarie della vertenza*"; sulla stessa linea il responsabile *OMISSIS* dell'Ente, *OMISSIS*, che chiede al legale dell'Ente di voler "*capire perchè nella nota dei OMISSIS si parla di definizione bonaria della vertenza quando il Tribunale si è già espresso con sentenza...* ".

Inoltre, con nota del 10 marzo 2015, *OMISSIS* fornisce all'amministrazione comunale un dettagliato parere, corroborato da ampi approfondimenti anche giurisprudenziali, sull'impossibilità di addivenire ad una composizione bonaria della vertenza, poichè tale ipotesi riveste il carattere di eccezionalità, i cui presupposti, analiticamente e specificatamente individuati nell'art. 41 del Regio Decreto 827/1924, non sono suscettibili di interpretazione estensiva in quanto in deroga all'evidenza pubblica ed alle esigenze di pubblicità che ogni Ente deve seguire anche nelle fasi di alienazione o valorizzazione del proprio patrimonio.

A tale riguardo, il predetto funzionario *OMISSIS* richiama la normativa che prevede l'adozione, da parte dell'Organo politico, di un piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio nell'ambito del quale includere i cespiti, per poi procedere all'individuazione del contraente mediante i canoni dell'evidenza pubblica o, comunque, mediante adeguate forme di pubblicità che possano soddisfare il principio della concorrenzialità, sottolineando l'insussistenza dei presupposti di cui al punto 6 del comma 1 dell'articolo 41 del R.D. 827/1924 (tale norma prevede la stipula di contratti a trattativa privata in "*ogni caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite le forme degli artt. da 37 a 40 del presente regolamento*").

Successivamente, rileva la Commissione d'accesso, si assiste ad una palese inversione di tendenza rispetto alla linea seguita fino al mese di marzo 2015.

Per il giorno 29 aprile 2015 è programmato l'accesso all'immobile da parte del Comune, con l'assistenza dell'Ufficiale Giudiziario, per ottenerne il rilascio da parte degli occupanti abusivi, così come disposto dal Tribunale di Castrovillari.

Il 13 marzo 2015 si tiene una riunione alla quale partecipano *OMISSIS*; dell'incontro è agli atti - acquisito dalla Commissione - un resoconto manoscritto (**all.1**). Da questo documento emerge come *OMISSIS* abbia condiviso in pieno il contenuto del parere *OMISSIS* precedentemente illustrato, richiamando peraltro l'attenzione sulle censure giuridiche esistenti di fronte ad un mancato rispetto delle procedure di evidenza pubblica nell'individuazione del contraente.

A fronte di ciò *OMISSIS*, invece, richiama una nota del legale dei *OMISSIS* e chiede di verificare giuridicamente la possibilità di ricorrere ad una trattativa privata. Ne segue una nuova riunione in data 23 marzo 2015 alla presenza *OMISSIS*

ed **alla presenza** ***OMISSIS*** **nella sede municipale,** dove, quale passaggio saliente ricavabile dal resoconto (sempre **all.1**), viene fissato il concetto *"....OMISSIS* ***ricorda la volontà dell'A.C.*** *di definire la controversia con lo specifico riferimento allo stato dei beni ed alla loro utilizzazione a fini agrozootecnici da parte dei OMISSIS, almeno nella parte identificabile quale Nucleo Aziendale" "L'avv. OMISSIS e l'avv. OMISSIS concordano sui contenuti della nota OMISSIS del 10/03/2015. L'avv. OMISSIS delinea la possibilità di definire l'iter fino al 10.04.2015 per poi, in base all'accertamento dell'Ufficiale Giudiziario sullo stato dei luoghi, proseguire a definire la pratica...inoltre vi sono aspetti di carattere occupazionale legati alla conduzione dei beni. Con riferimento all'affitto degli ultimi, si pone nel tavolo unanime disponibilità ad assumere in concessione i beni. Canone di concessione, secondo l'avv. OMISSIS può definirsi previo accertamento dei canoni medi di mercato....... OMISSIS dopo lunga discussione, afferma un "concetto politico":* ***l'A.C. con riferimento al "nucleo aziendale" intende definire con gli attuali detentori la concessione del bene (nucleo aziendale) previa delibera di C.C.*** *Come addivenire a tale soluzione si demanda agli avvocati ed all'ufficio tecnico la definizione degli atti nel rispetto delle vigenti leggi in materia.......definizione del percorso amministrativo.....avv. OMISSIS(*legale dei *OMISSIS): Il nucleo aziendale a licitazione privata. I terreni a bando pubblico. La durata sarà fissata in anni 15...il corrispettivo verrà stabilito dall'UTC nelle forme di legge. L'A.C. si riserva di valutare le proposte dell'Avv. OMISSIS. Si rimanda a successivo incontro all'indomani del 10/04/2015. La riunione si chiude concordemente* ***secondo le modalità del percorso stabilito".***

La volontà dell'Ente espressa dal funzionario *OMISSIS* il 21 ottobre precedente, ribadita dal medesimo con nota del 10 marzo 2015 ed avallata dal legale dell'Ente avv. *OMISSIS*, viene ora completamente stravolta e, alla vigilia dell'accesso all'immobile che dovrebbe assicurarne la restituzione all'Ente pubblico, si delinea già un percorso inverso, rispetto al quale gli occupanti abusivi (che l'Amministrazione ribattezza già "detentori") frapporranno impedimenti funzionali a quanto "stabilito".

Infatti, non può stupire, a questo punto, l'esito dell'accesso per il rilascio dell'immobile effettuato il 29 aprile 2015 alla presenza dell'Ufficiale giudiziario, condizionato "*dalla impossibilità di trasferire altrove le scorte vive e morte che corredano l'azienda nella quale vengono allevati n. 235 capi bovini ed è pure ospitato un allevamento di galline*". I *OMISSIS* nell'occasione rendono pure indisponibile il rilascio dei fabbricati rurali nei quali sono ospitate quattro famiglie con prole alle loro dipendenze, mentre per il rilascio del terreno richiedono un differimento ad epoca successiva al raccolto dei prodotti coltivati, indispensabili per l'alimentazione degli animali. Ulteriore impossibilità viene rappresentata per il nucleo aziendale, per il quale rivendicano migliorie edilizie e di impiantistica nonché l'esigenza di valutare la locabilità dello stesso. L'Ente, nelle persone del *OMISSIS* "*acconsente al differimento della consegna dei terreni al termine del periodo di raccolta e del palazzo gentilizio in un momento successivo da concordare per consentire, nelle more, che lo stesso venga liberato dai beni ivi custoditi dei OMISSIS, mentre il nucleo aziendale rimane in loro possesso. L'Ufficiale Giudiziario constata l'impossibilità di effettuare il rilascio del nucleo aziendale*" e rinvia al giorno 29 ottobre.
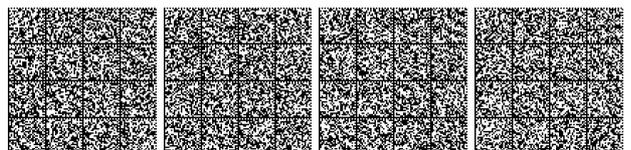
Ed è in quest'arco temporale che anche gli Uffici *rivedono* le proprie posizioni: il 19 settembre 2015 il funzionario *OMISSIS*, in apposita relazione, riconosce negli impedimenti rappresentati dagli esecutati addirittura le *"circostanze speciali ed eccezionali di cui al comma 6 dell'articolo 41 della citata norma (R.D. 827 del 1924)"* concludendo che *"appare ammissibile il ricorso alla concessione onerosa in locazione del nucleo aziendale per come individuato nel citato verbale di rilascio senza l'obbligo di esperire le procedure di evidenza pubblica ma a mezzo di trattativa diretta per licitazione privata con gli attuali occupanti".*

Viene ritenuto giustamente anomalo dalla Commissione d'accesso "*come l'impossibilità di procedere al rilascio del nucleo aziendale in data 29 aprile 2015 possa configurare una circostanza speciale ed eccezionale, tale da derogare ai principi dell'evidenza pubblica e della concorrenzialità che gli Enti Locali devono seguire nelle procedure amministrative finalizzate alla valorizzazione del proprio patrimonio, tanto più se si considera che il verbale di rilascio del 29 aprile 2015 si conclude, per quanto concerne il nucleo aziendale, con un rinvio alla data del 29 ottobre 2015... Al più si tratterebbe solo di una impossibilità temporanea e non certo speciale ed eccezionale, tanto più per il sol fatto che il rilascio in questione è stato differito al successivo mese di ottobre*".

Ma l'accesso del 29 ottobre è un "pro-forma", visto che si ribadiscono sostanzialmente le stesse osservazioni e richieste da parte dei *OMISSIS*, cui l'Amministrazione aderisce senza colpo ferire, concedendo un ulteriore rinvio al 21 gennaio 2016, quando, subentrata la gestione straordinaria del Comune, il Commissario non può far altro che rappresentare l'evidente esigenza di approfondire i termini giuridici della annosa questione, la cui particolare complessità veniva

riferita allo stesso Commissario dal legale dell'Ente sotto vari profili.

L'avv. *OMISSIS*, invero, riferiva della circostanza che l'Ufficiale giudiziario, nei precedenti accessi del 29 aprile 2015 e del 29 ottobre 2015, aveva constatato l'impossibilità di eseguire il rilascio per ragioni riguardanti il nucleo aziendale e, conseguentemente, aveva disposto rinvii dell'esecuzione.

Lo stesso legale riferiva, altresì, dell'ulteriore circostanza che lo scioglimento del Consiglio comunale aveva fatto venire meno la possibilità di una definizione bonaria della vertenza. E' da ritenere, che un atto del genere travalichi l'ordinaria amministrazione dell'Ente che compete alla Gestione commissariale, tanto più in presenza di una sentenza che aveva già deciso in merito alla vertenza.

Nell'accesso del 21 gennaio, quindi, l'Ufficiale giudiziario, dato atto dell'avvenuta consegna delle chiavi del palazzo gentilizio e del rilascio di alcune particelle di terreno, preso atto della necessità di differimento della procedura, dispone il rinvio al 20 settembre 2016.

L'ulteriore rinvio al 20 settembre registra, intanto, il reinsediamento dell'amministrazione elettiva *OMISSIS* dal 7 giugno.

L'accesso per il rilascio dell'immobile in quella data si svolge secondo le ormai consuete modalità e l'Ente, preso atto della ulteriore richiesta di differimento dei *OMISSIS*, motivata con le stesse osservazioni dei verbali precedenti, acconsente al rinvio ad altra data che viene fissata al 21 febbraio 2017.

E' il preludio di quanto si verificherà nella seduta consiliare del 27 dicembre 2016, quando si stabilisce di concedere in locazione il nucleo aziendale agli occupanti abusivi, i Sigg.ri *OMISSIS*, e di procedere con l'evidenza pubblica per quanto concerne l'assegnazione degli altri terreni già liberati Tutto ciò, viene
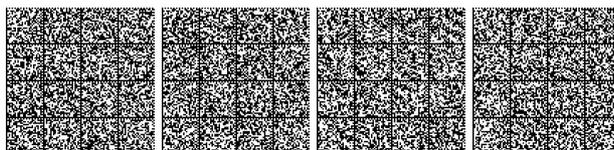
rimarcato dalla Commissione d'indagine, perfettamente in linea con quanto manifestato *OMISSIS* già nella riunione del 23 marzo 2015, nella sede municipale alla presenza dei *OMISSIS*.

I termini della locazione vedono un canone stabilito in € 15.775,00 annui, una durata contrattuale di 15 anni e l'assenza di un indennizzo all'Ente per la pregressa occupazione abusiva: condizioni dunque addirittura peggiorative per l'Ente rispetto alla proposta degli stessi *OMISSIS*, i quali, si rammenta, nel 2010 avevano manifestato la volontà di versare a tale ultimo scopo una somma pari ad € 5.000,00 annui, per la durata della convenzione, e soprattutto peggiorative rispetto a quanto emerge da nota dell'Amministrazione comunale del 17/11/2009 –acquisita dalla Commissione- ove si legge che "*il canone potrà essere stabilito sulla base della stima effettuata dall'Agenzia del Territorio Ufficio Provinciale di Cosenza, in complessivi € 227.000,00 annui" la cui documentazione è già in suo possesso* (in possesso del legale dell'Ente). *Al Sig. OMISSIS, cui la presente è diretta per opportuna conoscenza, si trasmette copia della suddetta stima*".

La "documentazione" richiamata nella nota non è stata rinvenuta dalla Commissione agli atti del Comune, ma se ne deduce l'esistenza avendo acquisito il riscontro del Sig. *OMISSIS* con il quale egli "*si limita a considerare sproporzionata la valutazione dell'Agenzia del Territorio-Ufficio Provinciale di Cosenza, non eccependo assolutamente l'inesistenza...*".

Tutto quanto precede è rivelativo quantomeno di un condizionamento del *OMISSIS* partecipanti agli incontri che hanno preceduto gli accessi per la riconsegna del bene, quindi del *OMISSIS*.

Analogo atteggiamento emerge, nella sua concretezza, da parte della struttura comunale attraverso propri funzionari che in un primo momento assumono formale posizione di contrarietà ad "accomodamenti" non coerenti con la sentenza dichiarativa dell'obbligo del rilascio, non consentiti dalla legge ed in stridente contrasto con la posizione processuale avuta dai *OMISSIS* - controparte prima e soccombenti poi - salvo "forzare" letteralmente tale legittima, responsabile posizione per aderire a quella nuova "volontà dell'A.C." espressa *OMISSIS* nella riunione del 23 marzo 2015 alla presenza di rappresentanti della famiglia *OMISSIS*, notoriamente vicina alla criminalità organizzata, cui inopinatamente (ma con efficacia persuasiva, alla luce del fine strategicamente perseguito) era stato consentito di partecipare ad incontro in sede istituzionale.

La Commissione d'indagine ha altresì approfondito le modalità con le quali l'Amministrazione comunale ha elargito **contributi assistenziali.**

E' uno degli interventi amministrativi svolti dai nuovi organi elettivi più celermente rispetto all'insediamento di giugno 2016, dal momento che le delibere di giunta che hanno "disciplinato" la materia sono state adottate nei successivi mesi di luglio, ottobre e novembre.

Con detti atti l'esecutivo destina la somma complessiva di € 15.000,00 all'ufficio economato affinché quest'ultimo provveda ad erogare una quota massima di € 100 a soggetti in grave stato di bisogno, atti adottati dalla Giunta sul presupposto che ""*l'Ente non è dotato di regolamento per la concessione di contributi straordinari ed eccezionali alle persone indigenti*" .

Un vero paradosso: l'Amministrazione Straordinaria uscente ben due
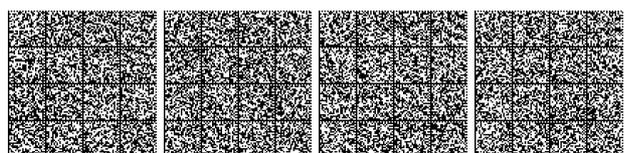
mesi prima con nota n.5657 del 4 aprile 2016 (all.2) aveva rimarcato *OMISSIS* l'irrinunciabilità di siffatto regolamento, in quanto funzionale alla predeterminazione di criteri e modalità di elargizione, e l'Amministrazione elettiva subentrante, invece, utilizza tale grave criticità per "autolegittimarsi" ad una dispensa di sussidi improntata al vero e proprio arbitrio. E questo con buona pace del *OMISSIS* destinatario della direttiva commissariale e *OMISSIS*, ben consapevole della "sensibilità" del settore, che, anzi, dovrebbe essere presidiato mediante l'implementazione di specifiche misure preventive.

Nel periodo compreso tra il 30 agosto ed il 3 ottobre 2016 pervengono al protocollo dell'Ente 50 domande di contributo con generica dichiarazione di asserito stato di bisogno: ciò che ha colpito la Commissione d'accesso è che, a fronte della previsione di una "regolare istruttoria", l'erogazione interviene nello stesso giorno di presentazione delle singole istanze e con la singolarità dell'adozione, quale atto-presupposto, di provvedimenti *OMISSIS* ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 50 del d.lgs. 267/2000.

La Commissione d'accesso ha sottolineato l'illegittimità della procedura concepita dalla Giunta di Cassano allo Jonio, ricordando come legislatore e magistratura contabile l'abbiano invece ancorata a particolari cautele e garanzie procedimentali ed evidenziando come ogni elargizione di denaro pubblico debba essere ricondotta a rigore e trasparenza procedurale; l'amministrazione agente non può considerarsi operante in piena e assoluta libertà, ma deve rispettare i canoni costituzionali di uguaglianza ed i principi stabiliti negli atti fondamentali dell'Ente.

Ne consegue che l'attività di concessione di contributi/sussidi in favore di
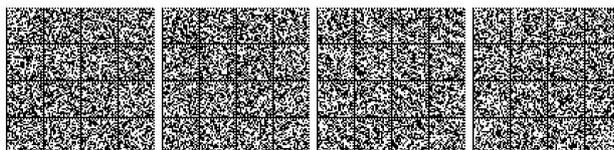
soggetti privati può essere legittimamente posta in essere dall'Ente locale solo se, a monte, vengono stabiliti, nell'ambito di un regolamento *ad hoc*, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, che consentano la successiva pubblicazione di un bando che indichi i presupposti per la concessione del vantaggio economico, sia sotto il profilo dell'*an* e sia sotto il profilo del *quantum;* tale regolamento, inoltre, deve fissare le modalità con le quali gli uffici competenti devono curare l'istruttoria ricorrendo ad accessi e verifiche da parte dei servizi sociali del Comune, anche al fine di meglio acclarare la sussistenza dei presupposti dello stato di bisogno e di calibrare, quindi, l'erogazione nella quota ritenuta più adeguata.

A fronte di ciò, come si è già sottolineato, la Commissione d'accesso ha rilevato come "*l'amministrazione comunale di Cassano allo Ionio, pur prendendo atto dell'inesistenza di un regolamento comunale dedicato, per ben tre volte ha stabilito l'attribuzione di provvidenze economiche, senza curarsi, nell'ambito dei sei mesi in cui sono stati erogati i predetti contributi, di elaborare, approvare e pubblicizzare l'apposito regolamento, perseverando, al contrario, nell'utilizzo di modalità di erogazione prive di qualsiasi forma di istruttoria da parte dei servizi sociali, caratterizzate dall'elargizione contestuale al giorno della richiesta da parte del cittadino, e consacrate in provvedimenti sindacali di urgenza – ordinanze ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs 267/2000- del tutto inconferenti a fronte di fattispecie che rientrano, unicamente, nella potestà gestionale dei responsabili degli uffici*".

Ma quanto riscontrato non esaurisce la valutazione che ne discende in questa sede alla sola constatazione di una illegittimità.

La stessa Commissione d'indagine coglie, opportunamente, come "*l'erogazione*
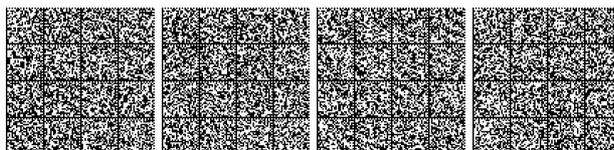
asettica e tempestiva di sussidi economici a semplice richiesta, potrebbe, invece, essere inquadrata in azioni finalizzate a cementare il consenso elettorale o a mostrare vicinanza a chi ha sostenuto l'attuale amministrazione comunale anche sottoscrivendo le liste collegate OMISSIS ".

Ne è dimostrazione la circostanza che 35 contributi pari a 100 euro cadauno sono stati erogati a 30 sottoscrittori di alcune liste *OMISSIS* (5 sottoscrittori hanno beneficiato per ben 2 volte dell'elargizione del contributo), di cui 10 gravati da precedenti o da pendenze penali, tra i quali 2 ritenuti vicini alle consorterie criminali.

E' un evidente elemento sintomatico, trattandosi di ricorso illegittimo a procedure *extra legem* che favoriscono la massima discrezionalità possibile da parte dell'Organo erogatore. In definitiva la Commissione d'accesso fa rilevare come *"l'erogazione asettica e 'tempestiva' di sussidi economici a semplice richiesta, potrebbe, invece, essere inquadrata in azioni finalizzate a cementare il consenso elettorale o a mostrare vicinanza a chi ha sostenuto l'attuale amministrazione comunale anche sottoscrivendo le liste collegate* OMISSIS", nelle quali compaiono anche soggetti ritenuti vicini a consorterie criminali.

Illegittimità che finiscono col favorire siffatti ambienti anche in altro settore, quello **edilizio.**

Per come acclarato dalla Commissione d'indagine, il tutto è da riconnettere ad una conclamata e costante inerzia comunale nella conclusione delle procedure, vuoi con la demolizione dell'opera, vuoi con l'acquisizione al patrimonio dell'Ente.

La citata Commissione ha esaminato le ordinanze di demolizione emanate dall'Ufficio Tecnico comunale nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2016, nonché l'ulteriore carteggio rinvenuto nei fascicoli ed ha rilevato evidenti e sostanziali lacune ed omissioni nei singoli procedimenti amministrativi.

Nella relazione viene opportunamente e puntualmente ricordato "*il dato normativo di riferimento che, come ben noto, prevede, per le opere realizzate in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, un sistema di sanzioni che si articola dettagliatamente in fasi successive previste specificamente dall'art. 31 del T.U. n. 380/2001.*

Nella prima fase il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, rilevata la violazione, (entro 45 giorni dall'eventuale ordine di sospensione dei lavori) deve obbligatoriamente ingiungere al proprietario o al responsabile dell'abuso la rimozione o demolizione dell'opera abusiva, che dovrà essere eseguita a spese dei soggetti responsabili dell'abuso (nei cui confronti il proprietario potrà rivalersi).

L'art. 31 cit. prosegue, al comma 3, richiamando quanto già disposto in precedenza dall'art. 7 della legge 28.2.1985, n. 47 e disponendo che se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 90 giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune.

L'opera abusiva acquisita deve essere poi demolita, a spese dei responsabili

dell'abuso, ma la demolizione può essere evitata in presenza di prevalenti interessi pubblici alla conservazione del manufatto (riconosciuti e dichiarati con deliberazione del Consiglio comunale) purché, però, ciò non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali.

Il comma 4 bis dell'art. 31 citato prevede che, in caso di mancata ottemperanza all'ingiunzione a demolire, deve essere irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 e 20.000 euro. Tale ultima disposizione, relativa alla irrogazione della sanzione amministrativa è stata introdotta dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis della Legge 164 dell'11 novembre 2014.

E' appena il caso di ricordare come tutta l'attività preordinata alla demolizione delle opere abusive costituisce "attività vincolata del comune ai sensi della L. 28 febbraio 1985, n. 47, non essendovi spazio per una graduazione discrezionale delle sanzioni" (C. Stato, sez. V, 8 maggio 2002, n. 2453, in Foro amm. – Cons. Stato, 2002, 1241).

Per ciò che concerne, nello specifico, l'acquisizione di diritto al patrimonio dell'Ente, il comma 4 dell'art. 31 T.U. cit. dispone espressamente che: "L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.".

La suddetta disposizione, ancorché apparentemente di chiara formulazione, è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale in ordine all'individuazione
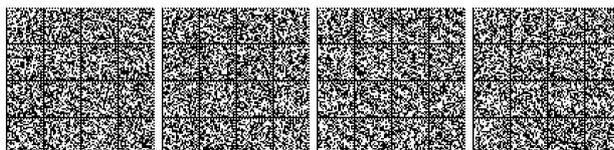
del momento a partire dal quale, in caso d'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, la proprietà dell'immobile abusivo si trasferisce al patrimonio comunale".

La stessa Commissione, dopo una esaustiva illustrazione dell'evoluzione giurisprudenziale in materia, ha precisato che "*il Consiglio di Stato, in linea con l'orientamento ormai costante della giurisprudenza amministrativa e penale, dimostra di prendere le distanze da quell'orientamento giurisprudenziale, pressoché superato, secondo il quale il semplice decorso del termine di novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione di demolizione non è sufficiente a comportare l'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio comunale, posto che l'effetto ablatorio si verificherebbe soltanto al termine del procedimento amministrativo. Questo si perfeziona con la notifica all'interessato dell'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione e la trascrizione nei registri immobiliari del titolo dell'acquisizione (per tutte, v. Cass. Pen, Sez. III, 22.9.2004, n. 42192).*

Ciò doverosamente premesso, la pressochè totalità dei procedimenti amministrativi di che trattasi, posti in essere dall'amministrazione comunale di Cassano allo Jonio, paiono essere del tutto monchi di tali ultime fasi conclusive del procedimento amministrativo. Fasi conclusive (notifica formale del verbale di inottemperanza, irrogazione delle sanzioni amministrative - a decorrere dall'entrata in vigore della relativa disposizione normativa - iscrizione nei registri immobiliari, demolizione del bene illegittimamente realizzato) che, seppure non necessarie al prodursi dell'effetto costitutivo del trasferimento del bene – come chiaramente
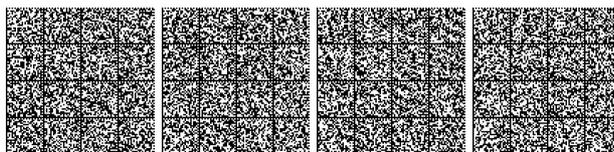
enunciato dalla giurisprudenza – avrebbero garantito la effettiva spoliazione dei beni da parte dei costruttori abusivi evitando, in tal modo, il protrarsi, sine die, di una situazione di palese illegittimità.

Più dettagliatamente occorre rilevare che, per quanto concerne taluni verbali di inottemperanza dell'ordine di demolizione, lo stesso verbale viene fatto sottoscrivere all'interessato, (poichè presente) e gliene viene consegnata copia a mano, per altri verbali viene previsto, in assenza della parte interessata, la notifica del verbale medesimo.

Epperò, in entrambi i casi, alla verbalizzazione, da parte del Comune, dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione, non viene fatta seguire alcuna formale notifica alla parte interessata nè, tantomeno, è dato rinvenire, tra le carte acquisite, alcuna disposizione di iscrizione del bene nei registri immobiliari, nè alcuna conseguente demolizione del manufatto, illegittimamente realizzato ed acquisito al patrimonio dell'ente".

Un atteggiamento rinunciatario, quello dei dirigenti o responsabili del competente ufficio comunale, non soltanto concretantesi nella omissione di portare a termine le procedure avviate, bensì anche nella mancata applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia, che, ove effettivamente comminate, avrebbero potuto permettere, come sottolineato dalla Commissione d'accesso, di superare le "*inevitabili difficoltà economiche dell'ente nel dare seguito alla propria intrapresa attività amministrativa anche mediante la effettiva attuazione dei provvedimenti di demolizione*", così consentendo l'autofinanziamento dei successivi interventi demolitori.
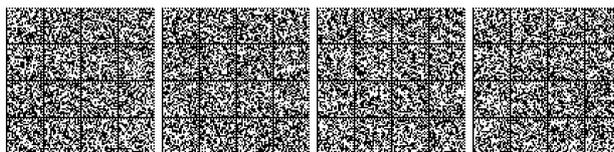
Tanto più che, come già si è potuto constatare per i contributi assistenziali, in tale contesto di inerzia conclamata, in numerosi procedimenti **i destinatari** delle ordinanze di demolizione e dei susseguenti verbali di inottemperanza all'ordine di demolizione **sono soggetti incriminati per associazione a delinquere di stampo mafioso o, a vario titolo, contigui a tale ambito per rapporti di parentela o affinità.**

Tra i numerosi casi elencati dalla Commissione d'accesso, se ne richiamano due particolarmente esemplificativi in considerazione del calibro criminale e/o della appartenenza a famiglia mafiosa.

Il primo è quello relativo a *OMISSIS* , titolare di alcuni pregiudizi di polizia, ed a *OMISSIS*, nipote della prima, già nominato nelle premesse della presente relazione, pluripregiudicato, **capo dell'omonima organizzazione criminale, definitivamente condannato per associazione mafiosa, titolare di numerosi pregiudizi di polizia in materia di porto abusivo di armi, estorsione, ricettazione, omicidio, associazione per delinquere.**

Il procedimento amministrativo aperto nei loro confronti per abusivismo edilizio è da ricondursi alla circostanza che essi sono stati i committenti della realizzazione di consistenti manufatti abusivi in zona sottoposta a vincolo archeologico.

Ebbene, se da una parte l'amministrazione comunale ha proceduto tempestivamente con l'ordinanza di demolizione, debitamente notificata alla *OMISSIS* e al *OMISSIS*, il successivo verbale di verifica dell'inottemperanza, nonostante l'assenza di entrambi i soggetti interessati durante il sopralluogo della
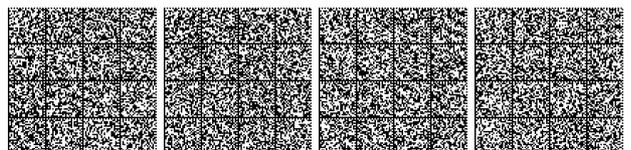
Polizia Municipale, non risulta essere stato notificato a nessuno dei due, rimanendo, per così dire, lettera morta ai fini o di un effettivo ripristino dei luoghi o della dovuta acquisizione dei beni al patrimonio dell'Ente.

Il secondo caso riguarda *OMISSIS*, titolare di numerosi pregiudizi di polizia in materia di furti, invasioni di terreni o edifici, violazione di leggi in materia edilizia e ambientale, truffa, sequestro di persona, appropriazione indebita, insolvenza fraudolenta, lesioni personali, violazione di domicilio, indagata nell'ambito della più volte richiamata operazione OMNIA insieme ad altri 59 soggetti, tutti ritenuti a vario titolo responsabili dei reati di associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, estorsione, usura, porto e detenzione di armi ed esplosivi, favoreggiamento all'immigrazione clandestina, danneggiamento e incendi.

Si tratta della sorella di *OMISSIS, OMISSIS* e *OMISSIS*, componenti l'associazione armata mafiosa denominata *OMISSIS* che si riconosce nel locale di Sibari, fondato negli anni '70 da *OMISSIS*, e che si contrappone militarmente al clan *OMISSIS* organizzato attorno alla famiglia *OMISSIS*.

E' stata inoltre convivente di *OMISSIS*, amministratore unico della società *OMISSIS*, ditta colpita da una informazione antimafia interdittiva, e *OMISSIS* di *OMISSIS*, ucciso a seguito di agguato di stampo mafioso *OMISSIS*. Il figlio, *OMISSIS*, è amministratore unico della società *OMISSIS*, anch'essa attinta da una informazione antimafia interdittiva.

Ebbene, anche nel suo caso vi è stata adozione di ordinanza di demolizione in qualità di committente di opere abusive, con successivo verbale di accertamento
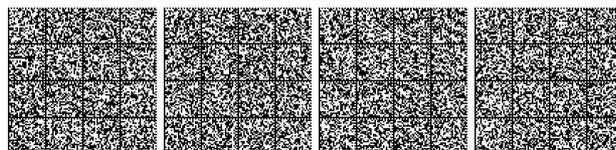
dell'inottemperanza dell'ordine di demolizione non notificatole.

Anche in questa circostanza, nessuna ulteriore iniziativa, sebbene dovuta, è stata intrapresa dall'amministrazione comunale per la tutela del pubblico interesse: in particolar modo **si appalesa una consapevole rinuncia da parte dei competenti funzionari della struttura comunale a perseguire in maniera compiuta gli abusivismi in considerazione -per la logica del "più probabile che non"- dell'efficacia intimidatoria degli ambienti criminali cui appartengono o cui sono vicini i responsabili degli abusi, ma anche per ragioni di "vicinanza" degli stessi dipendenti comunali.**

Infatti, partendo dai responsabili degli uffici tecnici del comune di Cassano all'Ionio, nella relazione d'accesso è evidenziato che *OMISSIS*, più volte già menzionato, *OMISSIS*, risulta frequentare l'analogamente più volte menzionato *OMISSIS*, come detto definitivamente condannato per associazione mafiosa: l'ultima occasione è stata registrata il 28 giugno scorso.

I *OMISSIS* impiegati del comune di Cassano all'Ionio che hanno ricoperto, alternativamente, l'incarico di "responsabile del procedimento" in relazione a lavori eseguiti da ditte che verranno successivamente citate, hanno subito atti intimidatori e, nello specifico: *OMISSIS*. Nel 2015 era stato controllato con i due imprenditori interdetti *OMISSIS* e *OMISSIS*, citati in precedenza.

Altre posizioni vengono poi riferite dalla Commissione d'accesso.

Per quanto riguarda il *OMISSIS*, che è anche responsabile *OMISSIS*, viene riferito che lo stesso, oltre ad essere titolare di pregiudizi di polizia per abuso d'ufficio e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, è
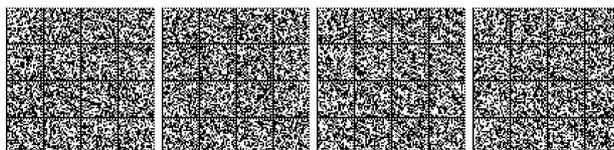
OMISSIS e *OMISSIS* di *OMISSIS*, figlia di *OMISSIS*; quest'ultimo risulta deferito nel 1995 alla D.D.A. di Catanzaro per associazione a delinquere finalizzata all'usura e all'estorsione.

Peraltro, già all'epoca della gestione commissariale era stata accertata, tramite la locale Arma dei Carabinieri, che dal certificato del Casellario Giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti nulla risultava a carico del *OMISSIS*. Da ulteriori accertamenti esperiti è emerso altresì che il procedimento iscritto presso la D.D.A. di Catanzaro al n. *OMISSIS*, è stato trasmesso integralmente per competenza alla Procura della Repubblica di Castrovillari il 28 luglio 1997. Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n. *OMISSIS.* passata in giudicato nel 2007, ha dichiarato l'insussistenza del fatto e la prescrizione in ordine ai reati ascritti.

Poi *OMISSIS*, è *OMISSIS* del consigliere di maggioranza *OMISSIS*, nonché *OMISSIS* di *OMISSIS*, indagato nell'operazione "OMNIA" quale partecipe del sodalizio criminoso denominato *OMISSIS* e condannato per usura.

Quindi *OMISSIS*,, controllato nel 2014 unitamente a *OMISSIS*, alias *OMISSIS*, in atto avvisato orale ed *OMISSIS,* alias *OMISSIS*, esponente del clan *OMISSIS*.

Ed ancora *OMISSIS*, controllato nel 2008 unitamente a *OMISSIS*, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, a *OMISSIS*, attualmente avvisato orale ed a *OMISSIS*, in atto sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale.

Infine *OMISSIS*, titolare di pregiudizi di polizia in materia di associazione per delinquere, falsità in scrittura privata, truffa, sostituzione di persona, coniugato con *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, indagato nell'ambito del procedimento OMNIA.
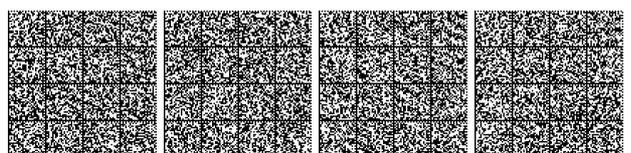
Ulteriori elementi vengono segnalati dalla Commissione d'accesso anche nei confronti dei seguenti dipendenti ex LSU-LPU:

OMISSIS, titolare di pregiudizi di polizia in materia di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata all'usura, estorsione e peculato;

OMISSIS, padre di *OMISSIS*, attualmente sorvegliato speciale di P.S., condannato nell'ambito dell'operazione OMNIA per associazione a delinquere di stampo mafioso, coniugato con *OMISSIS* , sorella del *OMISSIS* e *OMISSIS* regggenti della cosca *OMISSIS*;

OMISSIS, notato con *OMISSIS*, figlia del pluripregiudicato *OMISSIS* , con *OMISSIS*, alias *OMISSIS* , attualmente ristretto presso la casa circondariale di *OMISSIS*, con *OMISSIS*, pluripregiudicato, legato al clan *OMISSIS*, con *OMISSIS*, imputato nell'operazione "Omnia", attualmente in regime di detenzione domiciliare poiché condannato alla pena definitiva di 16 anni di reclusione;

OMISSIS, titolare di pregiudizi di polizia per associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata all'usura, estorsione e peculato;

OMISSIS, titolare di pregiudizi di polizia per associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti, produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti e porto di armi od oggetti atti ad offendere, furto ed estorsione;

OMISSIS, titolare di pregiudizi di polizia per associazione per delinquere, furto e spaccio di sostanze stupefacenti.
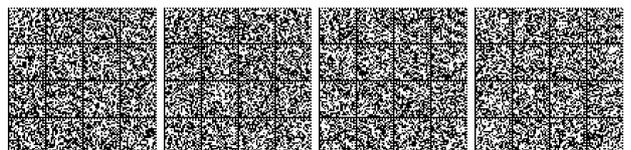
Completato il quadro dei pregiudizi e delle possibili influenze esterne di alcuni dei dipendenti del Comune di Cassano allo Ionio, si passa ora ad esaminare le risultanze di un altro importante settore analizzato dalla Commissione d'accesso e sul quale confluiscono, come si potrà vedere, sia le competenze gestionali della Struttura comunale, sia l'"attenzione" - e finanche l'interferenza - del livello politico: è il settore degli **appalti.**

L'attività della Commissione ha mirato a verificare le procedure seguite dall'amministrazione comunale dal giugno 2016 - mese di insediamento della nuova "amministrazione *OMISSIS*" - in avanti, per estendere, successivamente, le stesse attività di verifica ai periodi precedenti, a ritroso, fino all'anno 2012, con un focus sulle procedure di tipo negoziato, che hanno anche coinvolto ditte attinte da informazioni antimafia interdittive.

Un primo aspetto rilevato è che gli appalti dei servizi e dei lavori di manutenzione comunali sono stati e sono tuttora caratterizzati da una costante frammentazione degli interventi, attuati nella quasi totalità attraverso procedure negoziate, non di rado dirette, e per importi ciascuno inferiore a € 40.000,00. Le procedure di affidamento, inoltre, pure a fronte di un ampio elenco dei fornitori, dei prestatori di servizi e di lavori, sono in massima parte condotte limitando l'indagine di mercato ad un numero molto più ristretto di operatori, peraltro in gran parte del posto.

L'Organismo ha poi riscontrato che il "Nuovo Regolamento per servizi, forniture e lavori in economia" deliberato dal Consiglio Comunale di Cassano all'Ionio il 21.9.2012, è privo dell'espresso richiamo all'obbligo degli uffici di
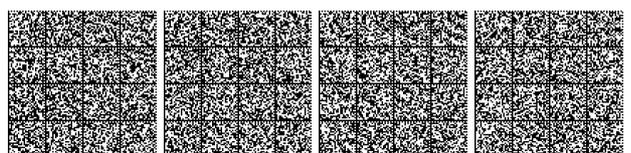
procedere alle acquisizioni di beni e servizi prioritariamente attraverso le piattaforme del mercato elettronico, con conseguente possibilità di ricorso all'acquisizione diretta solo in assenza di disponibilità in quest'ultimo. Siffatta lacuna dell'atto regolamentare ha quindi consentito, di fatto, l'esperimento diretto, da parte dell'Amministrazione comunale, di procedure di affidamento di servizi e lavori in economia interpellando nella maggior parte dei casi ditte locali, a scapito del principio della più ampia concorrenzialità.

E per quanto nella "nota integrativa alla relazione sull'attività amministrativa per audizione commissione di accesso agli atti" prodotta dal Sindaco il 3.7.2017 si evinca l'avvenuto interessamento di 57 diversi operatori economici, un'analisi della distribuzione delle risorse finanziarie fa emergere che il 60% circa delle stesse, pari ad oltre 1.700.000,00 € è stato corrisposto, attraverso vari appalti, a 14 operatori economici, tendenzialmente locali, che quasi il 20%, pari a circa € 530.000,00, è stato corrisposto, attraverso vari appalti, a 7 operatori economici, e che il rimanente 20% delle risorse, pari ad € 565.000,00 circa, è stato corrisposto, attraverso vari appalti, a 36 operatori economici.

Le ditte che maggiormente, in termini di rilevanza finanziaria, sono state coinvolte nell'esecuzione dei vari interventi riepilogati nella nota del Sindaco sono buona parte di quelle che, anche negli anni precedenti (a ritroso fino al 2012) e nel 2017, risultano essere state "fiduciarie", in quanto consultate, con significativa costanza, nelle procedure negoziate condotte dagli uffici tecnici comunali.

A favorire il ricorso alla citata frammentazione degli interventi è stata peraltro una cronica assenza di programmazione politica della spesa pubblica e del relativo
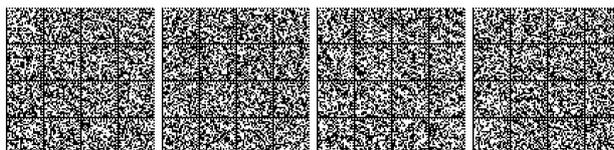
appostamento in bilancio di risorse adeguate: ciò ha consentito agli uffici comunali di settorializzare, appunto, gli interventi rendendoli d'importo singolarmente non particolarmente rilevante, mentre sommati tra loro hanno dato la risultante di una spesa pubblica significativa e convogliata verso le solite, poche ditte locali di fiducia, che si sono aggiudicate, mediante procedure negoziate ristrette o mediante affidamenti diretti, numerose commesse pubbliche.

Tutto ciò è proseguito nonostante precise direttive del gennaio 2016 con le quali il Commissario Straordinario aveva anzitutto raccomandato di limitare il ricorso alle procedure negoziate ai soli casi previsti dalla normativa, motivando adeguatamente il ricorrere dei presupposti per la scelta di dette procedure, anche alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 5808 del 21/12/2015 e della deliberazione ANAC n. 4/2015, ed aveva richiamato altresì l'obbligo, con riferimento ai sistemi di individuazione del contraente per i lavori, servizi e forniture, di rispettare i principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di proporzionalità e trasparenza, riportando, altresì, il pronunciamento dell'ANAC secondo cui: "*il principio di non discriminazione, implica in particolare, il divieto di effettuare una selezione di concorrenti privilegiando coloro che esercitano prevalentemente la loro attività nell'ambito territoriale in cui devono essere svolte le prestazioni*".

A confermare invece la distorta prassi sono state le dichiarazioni rese, in sede di audizione, da alcuni dipendenti comunali come il *OMISSIS* ed il *OMISSIS*, che hanno affermato il ricorso sistematico alle ditte di fiducia e, addirittura, per quanto dichiarato da quest'ultimo, che i lavori spesso sono stati divisi per tipologia allo scopo di poterli affidare al maggior numero possibile di imprese.
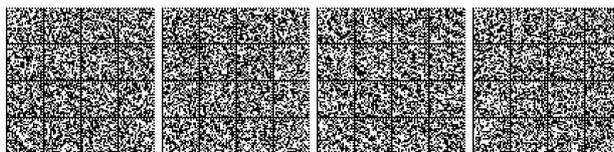
Il ricorso al metodo della frammentazione, in particolare, è stato riscontrato dalla Commissione d'indagine nella manutenzione del verde pubblico (prima in alcune zone del comune di Cassano e poi in altre), nella pulizia della spiaggia (affidata con singole procedure rispettivamente per la pulizia manuale e per la pulizia meccanica), negli interventi di manutenzione della rete idrica comunale.

Sono stati interventi calibrati quasi esclusivamente sulle risorse disponibili nella contingenza, piuttosto che su una programmazione organica, e si sono concretizzati in affidamenti diretti o in procedure negoziate ristrette perché sotto soglia, generando commesse dirette quasi unicamente verso ditte locali.

Ma alcune di queste ditte - ed è ciò che maggiormente rileva ai fini della presente relazione - sono state attinte da provvedimenti interdittivi o, comunque, sono risultate contigue alle locali cosche.

A partire dalla *OMISSIS* , ditta avente sede a Cassano allo Ionio ed attinta da una informazione antimafia interdittiva il 10 maggio 2016.

La *OMISSIS* è società il cui amministratore unico, dal 27.4.2011 al 6.9.2012, è stato *OMISSIS* , titolare anche di impresa individuale *OMISSIS* .

Dal *OMISSIS* il capitale sociale della *OMISSIS* è detenuto da *OMISSIS*, fratello di *OMISSIS*.

Attualmente la composizione societaria vede soci al 50% *OMISSIS*, che è anche amministratore unico, e *OMISSIS*.

Alla ditta individuale *OMISSIS* ed alla *OMISSIS* sono stati appaltati vari lavori fin dal 2008 dalle amministrazioni del comune di Cassano allo Ionio che si
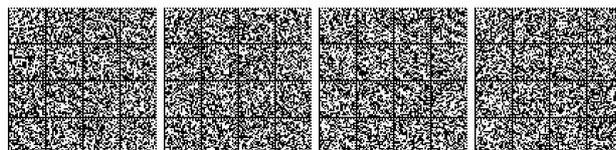
sono nel tempo succedute, mediante affidamenti diretti e procedure negoziate.

L'interdittiva antimafia sopra citata evidenzia frequentazioni assidue tra *OMISSIS*, amministratore unico della società fino al *OMISSIS* (data dalla quale amministratore unico diventa la sorella del predetto, *OMISSIS*) ed il più volte citato *OMISSIS* *"personaggio di elevatissimo spessore criminale, capo indiscusso dell'omonimo clan mafioso operante nel comune dove ha sede l'impresa, i cui precedenti di grave natura delittuosa sono addirittura di carattere giudiziario in quanto condannato per associazione mafiosa con sentenza confermata in tutti i gradi di giudizio"*.

Inoltre, nell'interdittiva viene evidenziato come presso i cantieri dell'impresa fossero presenti, ed utilizzati per i lavori, mezzi della ditta già citata e del pari interdetta *OMISSIS*, dell'analogamente più volte citato *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS* (deceduto per agguato mafioso) e *OMISSIS*, quest'ultima già convivente con *OMISSIS*, amministratore unico della società *OMISSIS*, ditta anche questa già citata ed attinta da una informazione antimafia interdittiva (con i due *OMISSIS* e *OMISSIS*, si rammenta, è stato controllato nel 2015 *OMISSIS* che nel 2016 sarà destinatario di atto intimidatorio).

La vicenda riguardante l'interdittiva è all'origine della revoca dalle funzioni *OMISSIS*, nonché, come sopra precisato, detentore, dal 31 maggio 2012 fino all'8 maggio 2013, del 70% del capitale sociale della *OMISSIS*, cioè in costanza di mandato elettorale nella veste di amministratore del Comune di Cassano allo Ionio.

Per la descrizione della figura politica di *OMISSIS* nonché per le parentele ed i controlli subiti, si rimanda alle pagine 7 ed 8 della presente relazione.
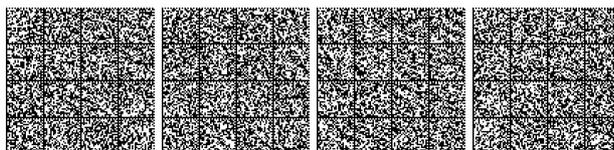
Di tale interdittiva, messa a sistema B.D.N.A. in data 24 maggio 2016 ed adottata a seguito di richiesta di informazione antimafia da parte di altra stazione appaltante, l'Amministrazione comunale di Cassano afferma di non essere a conoscenza fino alla data dell'11 agosto 2016.

Ed invero, la *OMISSIS* godeva di una comunicazione antimafia liberatoria del 28 gennaio 2016 (valida per mesi sei), acquisita dal Settore servizi manutentivi del comune tramite sistema SICEANT, a seguito dell'aggiudicazione di una gara d'appalto, con procedura negoziata, per un intervento urgente sul patrimonio scolastico finalizzato "*alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali degli edifici scolastici*".

La gara riguardava lavori da eseguire presso la scuola Biagio Lanza e la *OMISSIS* era risultata aggiudicataria della gara per un importo complessivo di euro 160.046,17.

La struttura veniva consegnata il 3 luglio 2016 per l'avvio dei lavori, che, peraltro, non sono mai iniziati.

In detto contesto, sopravveniva, come detto, l'interdittiva di cui sopra, che, asseritamente conosciuta dal Comune l'11 agosto, induceva *OMISSIS* a disporre la revoca, il successivo 19 agosto, della determina di aggiudicazione della gara e la risoluzione del contratto di appalto.

La precisazione che la conoscenza dell'interdittiva è avvenuta l'11 agosto è fatta dall'Amministrazione comunale, in quanto, successivamente alla data del 24
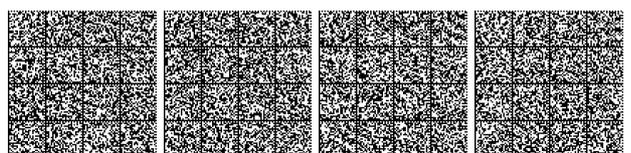
maggio 2016, cioè il 09.06.2016, il comune di Cassano all'Ionio aveva pubblicato un avviso per un appalto "sotto soglia" relativo alla manutenzione della rete idrica comunale, aggiudicandolo appunto alla ditta *OMISSIS* che, nell'ambito di una selezione tra le 6 ditte ammesse, aveva offerto un ribasso pari al 58,50%.

Si trattava di un appalto di lavori di manutenzione non specificati nella loro esatta localizzazione ed articolazione, in quanto non descritti con un progetto - come invece prescritto dall'articolo 173 del D.P.R. 207/2010 - e realizzabili, a domanda, fino al 31.12.2016. La Commissione d'indagine, al riguardo, ha rilevato l'irritualità di un rapporto contrattuale costruito sulla base di siffatte carenze ed in assenza, soprattutto, della specificazione della quantità delle singole lavorazioni (con il computo metrico estimativo): un "contratto aperto" non previsto dalla normativa vigente. La stessa Commissione, inoltre, ha rilevato la fumosità delle giustificazioni fornite dall'impresa per un così anomalo ribasso (eppure accettate dall'Amministrazione) per il sol fatto che, considerata appunto l'indeterminatezza della progettazione, risulta impossibile la stima delle singole lavorazioni e della relativa incidenza di manodopera, di noli e di trasporti.

Incongruenze ed anomalie che si moltiplicano nel corso dell'esecuzione dell'intervento.

A partire dalle date di inizio e di conclusione delle lavorazioni: con riguardo al primo aspetto, la Commissione ha riscontrato come i "buoni di consegna" decorrano dalla data del 04.07.2016, addirittura prima dell'aggiudicazione provvisoria, avvenuta il 7 luglio successivo.

Con riguardo alla loro conclusione, è singolare quanto rinvenuto dalla stessa
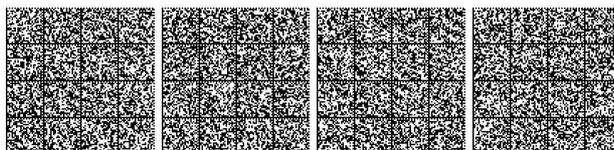
Commissione d'indagine: una relazione del Sindaco al Prefetto datata 23 novembre 2016 dal Sindaco, che riporta pedissequamente quanto relazionato dall'ufficio tecnico in merito all'appalto in questione "*i lavori di che trattasi sono proseguiti a perfetta regola d'arte e contabilizzati come da contabilità in atti, e sono stati ultimati in data 31.08.2016, così come risulta dal Verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 05.08.2016*".

Sempre la Commissione fa notare come appaia assurdo che nessuno si sia accorto dell'impossibilità di attestare, in data 5 agosto, una circostanza futura che si sarebbe verificata il successivo 31 agosto.

La confusione si aggrava verificando gli altri atti relativi all'appalto: nel "certificato di ultimazione dei lavori" la data del 5 agosto risulta corretta a penna in 31 agosto, ma nella "determina di liquidazione dell'ultimo stato d'avanzamento" il 5 agosto torna ad essere considerata la data di ultimazione. Ma non è un refuso.

L'Organismo d'indagine fa rilevare come si tratti di una forzatura per rendere coerente la continuazione del rapporto con l'impresa rispetto al momento postumo di conoscenza, da parte dell'Amministrazione, dell'esistenza di un'interdittiva (il Sindaco, come si diceva, nella sua relazione dichiara di essere *venuto a conoscenza della possibile esistenza dell'interdittiva antimafia solamente in data 11.08.2016*) una coerenza che sarebbe stata pregiudicata se la determina avesse –correttamente- fatto riferimento alla data di ultimazione del 31 agosto. Ma che questa sia la data reale risulta, per certo, dal tabulato dei dati trasmessi all'Anac dal responsabile del procedimento.

Si rivela quindi in tutte le sue sfaccettature quello che la Commissione ha

definito il *maldestro tentativo, da parte dell'Amministrazione comunale di Cassano allo Ionio, di far risultare ultimati i lavori prima della data di conoscenza dell'interdittiva che ha interessato la OMISSIS,* rilevando altresì come appaia poco probabile che di un provvedimento interdittivo ai danni della ditta, di titolarità della *OMISSIS* del *OMISSIS*, non fosse giunta, in qualche modo, notizia quanto meno a quest'ultimo.

Il carattere maldestro del tentativo si rivela altresì attraverso le dichiarazioni contraddittorie del responsabile del procedimento, che, con e-mail del novembre 2016, precisa che la data di ultimazione dei lavori è il 31 agosto 2016, mentre, audito dalla Commissione d'accesso, dichiara "*l'ultimazione dei lavori avvenne prima della concreta conoscenza dell'interdizione della ditta*".

Osserva peraltro la Commissione come il provvedimento in parola sia intervenuto in piena campagna elettorale per le elezioni amministrative di Cassano allo Ionio, nel mese di maggio, e come la pubblicizzazione dello stesso, sicuramente, avrebbe influito negativamente sul consenso elettorale che, per il Sindaco *OMISSIS*, si è attestato già al primo turno al 60,09% dei voti validi. Lo stesso Organismo d'indagine riconosce - così come affermato dal Sindaco - che il peso specifico della lista *OMISSIS*, che fa capo a *OMISSIS*, non è stato determinante per l'esito elettorale: ma la notizia di un provvedimento interdittivo avrebbe avuto, molto probabilmente, ripercussioni negative non solo sulla candidatura di *OMISSIS* , ma anche, a cascata, sull'intera compagine politica che ha appoggiato la candidatura di *OMISSIS*.

Nella relazione consegnata dal Sindaco *OMISSIS*, di cui si è detto, risulta che
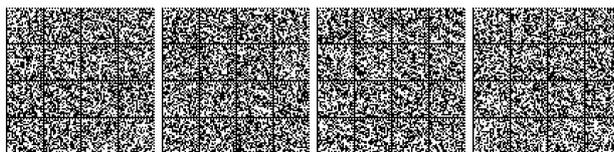
il medesimo "*ha dichiarato, in Consiglio Comunale, di essere in disaccordo con questa decisione (*di aver aggiudicato con un ribasso del 58,50%*) e di aver addirittura detto OMISSIS che al suo posto non avrebbe affidato i lavori*".

Una dichiarazione che mal si sposa con l'atteggiamento tenuto *OMISSIS* nelle fasi successive della consegna dei lavori, dell'esecuzione degli stessi e del pagamento: la Commissione d'indagine dichiara di non comprendere come, a fronte delle predette perplessità manifestate, *OMISSIS* non sia stato fornito alcun impulso politico alla verifica dell'intera documentazione della procedura di gara e della gestione della commessa di cui si è parlato, verifiche che, se effettuate, avrebbero sicuramente delineato il medesimo quadro di anomalie di cui si è già detto e non avrebbero probabilmente condotto ad un pagamento *de plano* del saldo in data 07/11/2016.

Del resto, la circostanza che il controllo sugli atti dei responsabili, da parte dell'organo politico, può essere solo di natura, appunto, politica, restando in capo al *OMISSIS* la verifica della legittimità e della regolarità delle determine degli Uffici comunali, non aveva precedentemente costituito un freno per il *OMISSIS* **che, quando davvero aveva voluto, si era dimostrato determinato ed inflessibile, finanche forzando la mano.**

Ed è lo stesso *OMISSIS* a fornirne (involontariamente) la dimostrazione attraverso documentazione allegata alla propria più volte richiamata relazione.

Il primo atto da prendere in considerazione è la direttiva n.12258 del 27 giugno 2013 (**all.3**, il 10.10 alla relazione del Sindaco) con la quale *OMISSIS* ostenta grande determinazione nell'azione di controllo antimafia, **eliminando**

unilateralmente qualsivoglia soglia ai fini della richiesta della documentazione prima di ogni affidamento, *a prescindere dall'importo di gara.*

Il secondo atto, il n.7482 del 22 aprile 2014 (**all.4,** il 10.18 alla surripetuta relazione), addirittura sfida qualsivoglia principio di separazione tra potere politico e potere di gestione, atteso che con esso, sempre *OMISSIS* **dispone** l'annullamento di una gara d'appalto e di bandirne una nuova, fondando tale singolare decisione sulla necessità di *dissipare qualsiasi sospetto.*

Ebbene, nel caso della *OMISSIS*, **per il quale non sospetti, ma certezze interdittive erano maturate nel maggio 2016, non solo non si è provveduto ad effettuare accertamento antimafia come da disposizione sindacale del 27 giugno 2013 da parte degli Uffici comunali preposti, non solo non è intervenuto atto di annullamento surrogatorio sindacale, analogamente a quello risalente al 22 aprile 2014, ma si è lasciato che una ditta interdetta continuasse nelle lavorazioni, effettuasse la consegna finale e** - a buon diritto a questo punto - **ne richiedesse anche il pagamento; pagamento che le è stato assicurato** *OMISSIS* **anche al di là dei "limiti del valore delle opere eseguite e delle spese sostenute" come avverrebbe con un corretto intervento rescissorio.**

Eppure un atteggiamento di prudenza, prima, e di drastica determinazione dopo la conoscenza del provvedimento interdittivo sarebbe stato legittimo aspettarselo *OMISSIS*, al quale - se pure non a conoscenza della vicenda giudiziaria - non dovrebbe essere sfuggito il clamore mediatico avuto dalla più volte richiamata Operazione "Omnia", dal momento che ha posto Cassano all'Ionio all'attenzione nazionale.

Ed è un clamore che si è protratto nel tempo, a partire dal giorno dell'Operazione, 10 luglio 2007, quando il seguitissimo canale televisivo locale "Tele Europa Network" riportava dei contatti avuti tra un candidato al Consiglio Regionale ed il capo clan "*soprattutto per il tramite di OMISSIS, suo fidato consigliere e cugino di OMISSIS, uno degli uomini più vicini a OMISSIS, capo indiscusso della consorteria criminale*"; quindi negli anni successivi, nel corso degli sviluppi giudiziari, illustrati anche da organi d'informazione *on line* territoriali quale "Lauropoli.it", fin proprio all'anno 2016 quando altro Organo d'informazione "Qui Generation news" ricorda, facendo riferimento ai due cugini, *OMISSIS* " *noto come il referente del clan OMISSIS per le estorsioni, duole ricordare, è cugino di primo grado di OMISSIS...E' quest'ultimo secondo l'Antimafia l'anello d'unione tra il politico e il clan".* La vicenda giudiziaria, si rammenta, seppure conclusasi favorevolmente per il *OMISSIS*, in ogni caso fa emergere i *"rapporti"* intrattenuti tra lo stesso e *OMISSIS*, posto al "vertice" dell'omonima cosca di 'ndrangheta, che nel processo ha dichiarato di aver approfondito la conoscenza con il *OMISSIS* allorquando questi aveva favorito i contatti con il candidato al Consiglio regionale. In sentenza, peraltro, emerge come *OMISSIS* venga indicato da ben due collaboratori di giustizia come *"persona vicina al clan OMISSIS"* .

L'applicazione della direttiva sindacale del 2013 - ed una puntuale verifica della sua effettiva attuazione - avrebbe altresì evitato il 9 agosto 2016 l'affidamento di ulteriore intervento in somma urgenza all'impresa interdetta (definita ditta *specializzata nel settore e di fiducia dell'Ente),* un affidamento ancora una volta caratterizzato dalla mancanza di atto di valenza contrattuale e di una perizia tecnica

che potesse essere ritenuta esaurientemente giustificativa della spesa e che, quindi, ne consentisse la motivata approvazione da parte della Giunta, nonché senza alcuna indicazione del capitolo sul quale far gravare la spesa, in spregio ai più elementari principi contabili, anche dell'attuale sistema dei bilanci c.d. armonizzati che devono indirizzare gli uffici comunali nell'ambito delle loro attività.

Nonostante la palese illegittimità della procedura e l'ormai conclamato *status* di ditta interdetta della *OMISSIS*, *OMISSIS* il 22 dicembre 2016, con atto che risulta privo di visto per la regolarità contabile, delibera la definizione della posizione debitoria anche con la *OMISSIS*, sulla base delle ""*dichiarazioni prodotte dalle ditte interessate e in atti a questo settore...* " in realtà inesistenti agli atti.

In concreto, senza alcun riconoscimento di un debito fuori bilancio, senza alcun accordo transattivo raggiunto con la ditta *OMISSIS* (la cui sussistenza si baserebbe su "dichiarazioni prodotte dalle ditte" ma mai acquisite agli atti e mai esibite alla Commissione), **la Giunta avalla l'operato dell'Ufficio Tecnico e demanda a quest'ultimo l'adozione degli atti consequenziali. Atti che, come detto, rideterminano unilateralmente il prezzo e conducono al pagamento alla ditta *OMISSIS*, già interdetta.**

Le circostanze, o meglio, le evidenti carenze sopra evidenziate, avrebbero potuto ben essere rilevate grazie ad un esame anche rapido degli atti, **condotto coerentemente alla dichiarata volontà del Sindaco di esercitare un controllo più serrato sulle attività degli uffici comunali.**

Da tener presente che la stessa ditta *OMISSIS* risulta essere stata affidataria diretta di lavori, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, nel
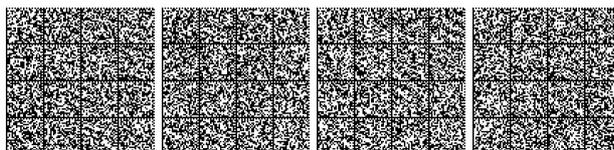
corso dell'anno 2015 e negli anni precedenti, **proprio gli anni in cui il più volte citato** *OMISSIS* **- che dopo le elezioni del 2016 sarebbe diventato** *OMISSIS* **- era** *OMISSIS.*

Le modalità di affidamento diretto si confermano come improntate alla sommarietà ed all'irritualità, con evidenti profili d'illegittimità.

Un affidamento diretto di lavori di manutenzione straordinaria proprio degli edifici scolastici, venne infatti disposto a favore della *OMISSIS* con determina *OMISSIS* del Responsabile *OMISSIS* . L'affidamento si fonda ancora su un semplice preventivo di spesa redatto dall'Ufficio tecnico, senza un regolare progetto corredato da computo metrico estimativo di adeguato dettaglio e da un elenco dei prezzi, in difformità dalle prescrizioni del Codice dei Contratti anche dell'epoca.

Un ulteriore affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 125, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006, venne disposto con determina *OMISSIS* del Responsabile *OMISSIS* , per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria di strade, ancora una volta sulla base di una semplice "stima" complessiva e senza alcun canonico elaborato progettuale, con ciò configurando ancora un rapporto contrattuale sostanzialmente difforme dal quadro normativo, nel quale appare impossibile definire a monte l'oggetto e la portata della prestazione, in cui viene stabilita unicamente la cifra massima fino a concorrenza della quale la ditta può operare, salvo poi, come è accaduto, dare atto che "*a causa di ulteriori lavori di manutenzione straordinaria è stato necessario impinguare di ulteriore somma...*".

Sempre nel corso degli anni di governo dell'Amministrazione *OMISSIS*, altra ditta che ha assunto - a seguito di procedure negoziate previa gara informale o con affidamento diretto - l'esecuzione di lavori pubblici, segnatamente di manutenzione, è stata la *OMISSIS*.

L'impresa è stata oggetto di specifico provvedimento interdittivo il 24.2.2016 ed in esso viene evidenziato come il titolare, sempre nell'ambito del più volte richiamato processo "OMNIA", venga additato quale personaggio notoriamente legato alla criminalità organizzata locale ed uomo di fiducia della famiglia *OMISSIS*. Lo stesso è risultato convivente di *OMISSIS*, sorella del capo dell'omonima cosca, *OMISSIS*, deceduto nel *OMISSIS* a seguito di agguato di mafia.

Antecedentemente alla citata interdittiva, la ditta è risultata affidataria per due volte, nel 2014 e nel 2015, di lavori di ripristino *OMISSIS*; la prima volta in somma urgenza, la seconda con procedura negoziata condotta sempre con modalità sommarie ed illegittime, sulla base di un solo e semplice "capitolato", a corpo, senza alcun computo giustificativo (senza la progettazione almeno di livello definitivo, imposta dal quadro normativo allora vigente per lavori di manutenzione ordinaria).

Nella propria relazione, il Sindaco *OMISSIS* ha affermato di essersi recato in Prefettura per chiedere informazioni sulla predetta ditta sostenendo di aver appreso che si trattava di un'impresa "border line". Circostanza questa che lo indusse a chiedere agli uffici di procedere alla rescissione del contratto, motivandola con inadempienze contrattuali.
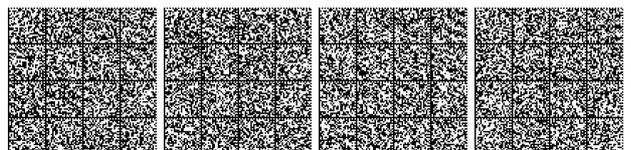
Ma ecco che in maniera “incoerente”, come fa notare la Commissione d’indagine, il Responsabile del Settore, successivamente alla risoluzione, affida alla stessa *OMISSIS* la realizzazione dei lavori di manutenzione di alcuni tratti della rete *OMISSIS* -neanche a dirlo- senza elaborati progettuali (disegni, computo metrico estimativo, etc.). Peraltro non è stato rinvenuto agli atti il relativo contratto d'appalto.

L’affidamento si rivela in palese violazione di quanto disposto dall'articolo 38, comma 1, lettera f) del D. Lgs. n. 163/2006: "*Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: ..... f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante*"**.**

Forzature procedurali ed omissioni vengono poi illustrate dalla Commissione d’indagine anche in relazione a procedure di gara che hanno visto come aggiudicataria l’impresa *OMISSIS*, i cui soci fondatori sono *OMISSIS* e *OMISSIS*: **per entrambi è stata rilevata ripetutamente la frequentazione del più volte citato e noto** *OMISSIS*.

L'Amministrazione comunale di Cassano, dunque, ha dimostrato, nei fatti,
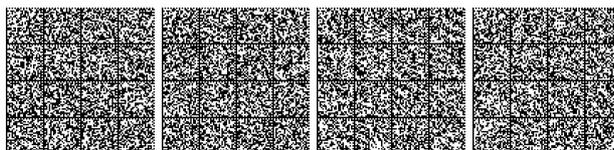
una propensione ad operare, per manutenzioni della rete viaria, delle reti idrica e fognaria e dei beni comunali, attraverso una cerchia ben definita di ditte, evidentemente fiduciarie.

Dall'analisi effettuata dall'Organismo d'indagine emerge come le procedure attuate per gli appalti dei lavori di manutenzione, in grande maggioranza di tipo negoziato, non rispettino, almeno in significativi settori, la necessaria rotazione ex art. 36 del d.lgs. 50/2016 degli operatori economici, che, anzi, appaiono ben consolidati esecutori di altrettanto ben individuabili categorie di opere. A questo si aggiunge l'assenza di programmazione delle opere manutentive, le quali si risolvono in una miriade di interventi, attuati nelle situazioni contingenti.

Criticità procedurali, sommarietà nell'applicazione delle norme, precarietà del sistema di gestione tecnico-amministrativo-finanziaria risultano alla fine funzionali alla permeazione mafiosa, soprattutto in settori particolarmente sensibili, quali quelli relativi agli appalti di lavori e servizi.

Tra le ditte che hanno beneficiato di siffatta impostazione si annovera la *OMISSIS*, alla quale risulta affidato nel 2015 in via diretta, in economia, un intervento di messa in sicurezza inizialmente dell'importo di € 24.518,59 al netto del ribasso del 30%; successivamente, per opere complementari, detto affidamento è stato aumentato ad € 36.777,40, sempre al netto del ribasso del 30%. Conseguentemente, l'affidamento, di tipo diretto, ha superato, per importo lordo, la soglia massima dei 40.000,00 prevista dall'articolo 125, comma 8, del D.lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., arrivando all'importo di € 52.539,14.

Ebbene, la Commissione d'accesso evidenzia che *OMISSIS* (alias *OMISSIS* o

OMISSIS) è fratello del *OMISSIS*, nonché *OMISSIS* di *OMISSIS*, il quale era vittima di agguato di stampo mafioso in data *OMISSIS*, ove rimaneva miracolosamente in vita. Quest'ultimo ha sposato *OMISSIS* figlia di *OMISSIS* (deceduto a seguito di agguato mafioso in data *OMISSIS*) e *OMISSIS* (*OMISSIS* di *OMISSIS* deceduto a seguito di agguato mafioso in data *OMISSIS*).

Ed è dipendente della ditta *OMISSIS*, *OMISSIS* nato a *OMISSIS*, marito di *OMISSIS*, figlia del più volte menzionato capo cosca *OMISSIS*.

La Commissione dedica poi uno specifico paragrafo, e con analoghe conclusioni, agli **appalti di servizi**, soggetti ad una disciplina che, per i Comuni non capoluogo, fissa ben determinati limiti operativi.

In particolare, come già evidenziato, gli appalti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 sono soggetti - e lo erano già a decorrere dal luglio 2012- prioritariamente allo svolgimento delle procedure di affidamento, diretto o negoziato, sulle piattaforme informatiche messe a disposizione dalle Centrali di Committenza (ad esempio il M.E.P.A.).

Da tener presente che altra importante iniziativa assunta dalla gestione commissariale era stata l'adesione alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza, anche al fine di colmare lacune organizzative e operative di un settore così delicato e facilmente aggredibile da interessi di diversa natura: ebbene, nella relativa convenzione di adesione, di fatto, si era voluto fornire all'Ente un supporto anche per le acquisizioni di beni e servizi sul mercato elettronico della P.A.

Come risulta in atti, però, l'Amministrazione Comunale di Cassano ha affidato

negli anni, fino all'attualità, i servizi senza preventiva consultazione del mercato elettronico, non accertando l'eventuale presenza nelle relative piattaforme di prodotti ed operatori in grado di soddisfare le proprie necessità.

Di contro, il servizio di manutenzione del verde, ad esempio, rientra in un lotto attivato presso il MEPA sin dal 29.11.2013, mentre il servizio di igiene ambientale in un lotto attivato, sempre presso il MEPA, addirittura dal 26.11.2004.

Tra le ditte che ricorrono più frequentemente negli affidamenti dei servizi, compare la Società *OMISSIS* .

Essa è stata costituita il *OMISSIS* e vede quale amministratore unico *OMISSIS*, tratto in arresto per *"tentata estorsione in concorso aggravata dal metodo mafioso"* nell'ambito della oramai più volte menzionata indagine ***"OMNIA"*** nonché per *"associazione mafiosa"* per una condotta qualificata consistente nel *"....compito di gestire cooperative agricole riconducibili ai OMISSIS, di ordire truffe ai danni dell'INPS e di monopolizzare l'offerta di manodopera clandestina alle aziende agricole cassanesi...."*.

Analizzando i dipendenti della società si riscontra la presenza, tra gli altri, di *OMISSIS* e *OMISSIS*, entrambi con rapporti parentali con consiglieri comunali di Cassano. Gli stessi sono stati coinvolti nell'indagine "OMNIA", con i medesimi capi d'imputazione contestati all' *OMISSIS*, anche per quanto riguarda la condotta qualificata del reato associativo e, fra l'altro, sono i sottoscrittori, unitamente all'*OMISSIS*, dell'atto costitutivo della società cooperativa in argomento.

Sempre tra i dipendenti si annoverano altri soggetti significativi per quanto
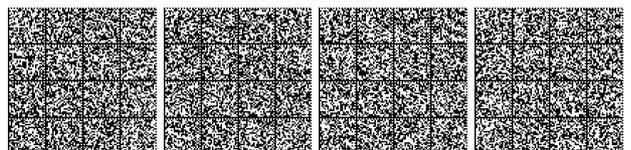
concerne il contesto criminale cassanese. Nello specifico, *OMISSIS*, anch'egli tratto in arresto nell'ambito dell'indagine "OMNIA" per "associazione mafiosa" e "reati in materia di armi"; *OMISSIS*, detto *OMISSIS*, cugino del già menzionato *OMISSIS*, alias *OMISSIS*, personaggio di vertice dell'omonima cosca di 'ndrangheta e gravato da pregiudizi anche per reati associativi; *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS*, già sopra menzionato, vittima di un "agguato mafioso" e cugino di omonimo tratto in arresto nell'ambito dell'indagine "OMNIA"; *OMISSIS*, convivente di *OMISSIS* a sua volta padre di *OMISSIS*, vittima di omicidio.

Ed anche nei rapporti con questa cooperativa la Commissione ha colto una condotta amministrativa dell'Ente contrastante con i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione: si è infatti proceduto ad aggiudicazione del servizio nonostante l'esistenza di chiari motivi di annullamento della procedura di gara, rappresentati: da una duplice offerta riconducibile in realtà ad unica partecipante; dalla mancata indicazione in offerta degli oneri di sicurezza aziendali. Per quest'ultimo aspetto, addirittura l'Amministrazione comunale dà vita ad una palese disparità di trattamento dal momento che altra ditta, nell'ambito di altra procedura di gara, era stata esclusa per tale motivo, **ma a vantaggio proprio della** *OMISSIS*.

La medesima società cooperativa si aggiudicherà nel tempo numerosi altri servizi che la Commissione elenca, soffermandosi particolarmente sulla gara relativa al servizio di manutenzione *OMISSIS* suddivisa in due lotti attuati in immediata successione, anziché, come inizialmente programmato, con unico affidamento: il risultato ottenuto è stato un servizio che complessivamente
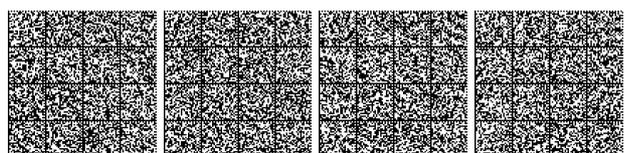
considerato sarebbe stato di importo ben maggiore di € 40.000,00, ma che suddiviso in due ha consentito di raggiungere importi inferiori alla predetta soglia. Di conseguenza, ai fini dell'affidamento, si è fatto ricorso a procedure negoziate condotte, entrambe, con sole quattro ditte, anziché con le cinque che avrebbero rappresentato il minimo necessario nel caso –corretto- di unico affidamento. Ciò è esemplificativo degli effetti causati dalla frammentazione degli interventi che, se unificati, sarebbero stati assoggettati a procedure di legge necessariamente diverse e a più ampia partecipazione ed a tutto vantaggio del servizio offerto, del contenimento della spesa e della legalità.

La Commissione d'accesso ha quindi illustrato tali risultanze nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16 ottobre scorso, con la partecipazione del Procuratore della Repubblica di Castrovillari e del Procuratore della Repubblica Aggiunto della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, competenti per territorio.

Nel corso dell'incontro entrambi i magistrati hanno rimarcato il grado di radicamento della criminalità organizzata nel territorio di Cassano allo Ionio sottolineando come le vicende illustrate dalla Commissione d'accesso siano rivelative della pervasività delle cosche e della loro capacità di penetrazione nell'Istituzione locale.

In particolare il Procuratore della Repubblica di Castrovillari, facendo specifico riferimento a quella che è stata definita la c.d. "pratica *OMISSIS*" ha sottolineato come, ove l'Amministrazione Comunale avesse realmente avversato la

condotta degli occupanti abusivi ed inteso resistere ad indebite pressioni od intimidazioni, avrebbe dovuto presentare dununcia all'Autorità Giudiziaria. Ma nulla del genere è mai avvenuto.

Si è anzi registrata nell'anno 2015 –ha rimarcato il magistrato- una vera e propria trattativa, un venire a patti con una famiglia notoriamente vicina alla criminalità organizzata, una condotta politico-amministrativa, questa, rivelativa della piena consapevolezza della situazione di prevaricazione esistente, confermata da una condotta di segno opposto rispetto a quella diretta al ripristino della legalità ed alla tutela dell'interesse pubblico, peraltro discendente da una sentenza definitiva.

La "pratica *OMISSIS*" dunque è consistita in una attività amministrativa funzionale alle esigenze di una famiglia notoriamente vicina alla criminalità organizzata, con l'aggravante – ha sottolineato il Procuratore – di avere alla fine legittimato, con la stipula della locazione, un illecito durato per decenni, provocando un danno all'azione giudiziaria che ha definito „incommensurabile".

Il Procuratore Distrettuale Aggiunto, da parte sua, ha fornito il dato utile a valutare il calibro criminale di *OMISSIS*: *OMISSIS*, esponente del clan *OMISSIS* condannato nel processo OMNIA, si avvaleva di *OMISSIS* - sottoposto alla libertà vigilata, avvisato orale e definitivamente condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso - con il precipuo scopo di incutere timore alle parti offese nei procedimenti penali a carico dell'organizzazione criminale.

Sono queste connotazioni criminali – ha evidenziato il Procuratore Distrettuale – a spiegare la durata di un'occupazione abusiva pressochè
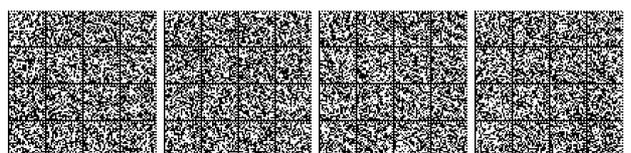
incontrastata, per come è stato adeguatamente descritto già dalla Commissione d'accesso del 2004 prima e da quella odierna poi, ed a consentire un'esatta percezione dell'efficacia intimidatoria della famiglia in questione, che ha evidentemente subornato l'Amministrazione comunale.

Entrambi i Procuratori, infine, hanno rimarcato l'importanza della vicenda degli appalti come spia della capacità di permeazione della criminalità organizzata all'interno della struttura comunale e di condizionamento della volontà degli organi politici: particolare riferimento è stato fatto all'impresa interdetta *OMISSIS* ed alla Società *OMISSIS*, che rappresentano un caso plastico dell'efficacia pervasiva della criminalità organizzata, rafforzata da una "corrispondenza" parentale, affaristica o di frequentazione all'interno di gran parte del Consiglio comunale. Il Procuratore della Repubblica ha peraltro rimarcato come sia significativo che la vicenda *OMISSIS* sia maturata in piena campagna elettorale: il fatto che la compagine politica alla guida del Comune non sia alla prima esperienza, che abbia cioè goduto del periodo temporale sufficiente a conoscere „uomini e cose", e che un numero considerevole di candidati e di sottoscrittori gravitino negli ambienti della criminalità organizzata, sono tutti elementi che, in una valutazione globale, lasciano trasparire ampiamente la permeabilità dell'Amministrazione comunale.

Gli stessi magistrati hanno infine sottolineato che, se lo strumento da dover attivare nei confronti del Civico Consesso deve avere una valenza anticipatoria - perchè è questo lo spirito della norma che lo prevede- è indispensabile agire nell'immediato a salvaguardia dell'Istituzione locale.

Un orientamento favorevole all'adozione di un provvedimento dissolutorio del Consiglio comunale è stato espresso da tutti i partecipanti al Comitato; i vertici delle Forze di polizia, in particolare, hanno rimarcato come nell'ampia disamina delle risultanze dell'indagine si ritrovi una conferma di quanto già traspariva dai primissimi spunti investigativi che avevano condotto alla proposta di accesso al Comune, nonchè come emerga una chiara contaminazione mafiosa che coinvolge l'Amministrazione comunale nel suo complesso, vuoi nella componente politica, vuoi in quella gestionale.

Conclusivamente, gli elementi raccolti ed illustrati dalla Commissione d'accesso nella relazione, nonché sviscerati nella riunione di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 16 ottobre 2017, offrono, ad avviso dei componenti dello stesso Comitato, obiettivamente la percezione della sussistenza di collegamenti tra ***OMISSIS*** **del Comune di Cassano allo Ionio e la criminalità organizzata, dai quali è discesa l'alterazione del processo di formazione della volontà dei primi, con compromissione del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione e del regolare andamento dei servizi, condizioni per le quali sussiste il concreto pericolo del loro reiterarsi.**

Anzitutto l'esordio della presente relazione ha descritto l'immanente minaccia esistente su Cassano allo Ionio, riconducibile ad un elevato grado di radicamento delle organizzazioni criminali in quel territorio, per come più volte sottolineato dai Procuratori intervenuti alla riunione di Comitato.

Quindi è stato declinato il vasto novero di parentele, frequentazioni e controlli
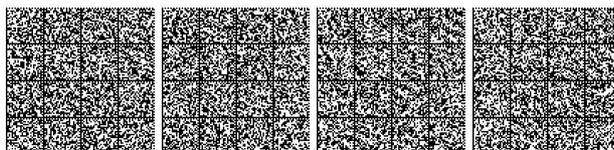
di amministratori e dipendenti, a beneficio della miglior comprensione possibile del contesto nel quale si sono inserite le vicende amministrative descritte, gravi e pregnanti, rivelative dello "sbocco" finale di siffatto collegamento sul piano gestionale e di destinazione delle risorse pubbliche.

Si ritiene opportuno, a tal proposito, richiamare, tra i tanti casi riportati, quelli di maggiore significatività in relazione al criterio della *concretezza* prescritto dalla norma: il doppio vincolo di parentela che lega *OMISSIS* (indicato da due collaboratori di giustizia come *"persona vicina al clan OMISSIS*) alla ditta fiduciaria del Comune ed interdetta dal maggio 2016, *OMISSIS*, nonché il vincolo di cointeressenza imprenditoriale dello stesso pubblico amministratore, essendo stato detentore, *OMISSIS* (cioè in costanza di mandato elettorale) del 70% del capitale sociale della ditta.

Quindi la partecipazione del *OMISSIS* in data 04.02.2016 - praticamente a campagna elettorale avviata - ai funerali della madre di un condannato per associazione mafiosa, unitamente a numerosi esponenti del clan *OMISSIS*: una dimostrazione di vicinanza a quel contesto, un atto di alta valenza simbolica per la cultura locale e non solo, una condotta consapevole e mirata dal momento che le dimensioni del Comune in esame (quasi 20.000 abitanti) molto difficilmente rende un'occasione del genere un'"evenienza fisiologica".

Poi, nell'ambito della c.d. "pratica *OMISSIS*", la riunione promossa dagli amministratori comunali prima della data di reimmissione del bene nel possesso dell'Ente pubblico, alla presenza della famiglia notoriamente vicina alla criminalità
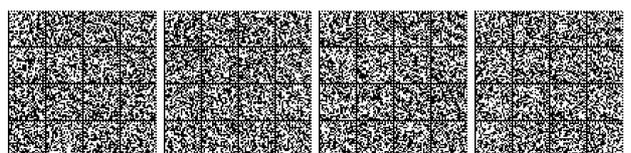
organizzata occupante abusiva, ed **in sede istituzionale:** essa racchiude in sé i crismi della stessa *concretezza*, ma anche dell'*univocità* e della *rilevanza*.

L'elemento esprime la sua *concretezza* attraverso il sugello del verbale allegato, esprime chiaramente –nella sua *univocità*- la direzione verso la quale l'Amministrazione Comunale intende procedere (la dichiarazione verbalizzata *OMISSIS* in occasione della citata riunione, in base alla quale viene fissato il concetto ***"....OMISSIS ricorda la volontà dell'A.C. di definire la controversia con lo specifico riferimento allo stato dei beni ed alla loro utilizzazione a fini agrozootecnici da parte dei** OMISSIS, **almeno nella parte identificabile quale Nucleo Aziendale")*** **ed esprime la propria *rilevanza*** nel momento in cui fissa la nuova volontà di *OMISSIS*, tesa a **scalzare il risultato giudiziario conseguito - che è favorevole all'Ente medesimo** - per trasformarlo in legittimazione dell'occupazione illecita del pubblico bene da parte della famiglia notoriamente vicina alla criminalità organizzata con il deliberato consiliare, l'atto con il quale la **compromissione del regolare svolgimento delle funzioni del Comune** è conclamata.

In sostanza, dopo un ventennio di succube acquiescenza dell'Amministrazione locale alla prepotenza di soggetti notoriamente vicini alla criminalità organizzata, era stata avviata e conclusa con successo un'azione amministrativo-giudiziaria rivelativa di un'inversione di tendenza. La pervicace azione *OMISSIS* all'indomani della sentenza favorevole all'Ente, invece, è valsa a ripristinare nella quasi totalità la condizione originaria di occupazione da parte di
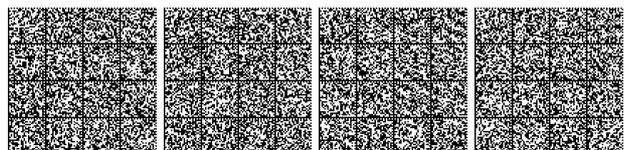
famiglia notoriamente vicina alla criminalità organizzata, anzi legittimandola con palesi forzature giuridiche e vanificando la pronuncia giudiziaria.

La "pratica *OMISSIS*" ha probabilmente una portata ed una significatività tali da essere "autosufficiente" nella rivelazione dell'inquinamento: basti considerare l'evidente *alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi* ch'essa presenta, la *compromissione del buon andamento della pubblica amministrazione* che viene a derivarne (al successo giudiziario per la restituzione alla comunità di un bene abusivamente occupato, segue un'iniziativa amministrativa atta a depotenziarlo, mantenendo il bene nella disponibilità dell'occupante abusivo) e la *compromissione dell'imparzialità dell'amministrazione comunale* che si va a provocare (si forza così tanto la mano da giungere a configurare quale speciale ed eccezionale circostanza la temporanea impossibilità di rilascio del nucleo aziendale pur di consegnarlo ai *OMISSIS*) abdicando all'attuazione dei principi dell'evidenza pubblica e della concorrenzialità che gli Enti Locali devono seguire nelle procedure amministrative finalizzate alla valorizzazione del proprio patrimonio.

La vicenda vede come parte attiva una vasta schiera di *OMISSIS*: tra questi anzitutto *OMISSIS*, che, come evidenziato, è *OMISSIS* di *OMISSIS*, (indagato nell'ambito della citata operazione denominata "OMNIA", destinatario di ordinanza di custodia cautelare per condotte dimostrative di vicinanza al *clan OMISSIS)* e che, come ricordato, ha partecipato ai funerali della madre del mafioso *OMISSIS*, alla presenza di vari esponenti del clan *OMISSIS*.

Quindi *OMISSIS*, partecipante all'incontro del 23 marzo 2015 con la famiglia *OMISSIS* nella sede municipale, oggi *OMISSIS*, indicato da due collaboratori di giustizia come *"persona vicina al clan OMISSIS* e fratello di amministratori della interdetta *OMISSIS*.

Dunque alcuni dei consiglieri comunali che con il loro voto favorevole il 27 dicembre 2016 hanno "concesso in locazione" il nucleo aziendale di proprietà del Comune alla famiglia *OMISSIS,* occupante abusivamente: anzitutto il già citato *OMISSIS*. Poi, il consigliere di maggioranza *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, indagato nella più volte citata operazione "OMNIA" quale partecipe del sodalizio criminoso denominato *OMISSIS* e condannato per usura. Il consigliere di maggioranza *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, vittima di agguato di stampo mafioso in data *OMISSIS* e *OMISSIS* di *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS* (deceduto a seguito di agguato mafioso in data *OMISSIS*) e *OMISSIS* (*OMISSIS* di *OMISSIS* deceduto a seguito di agguato mafioso in data *OMISSIS*). Il consigliere di maggioranza *OMISSIS*, *OMISSIS* di *OMISSIS*, condannato nell'ambito dell'operazione OMNIA per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso. Il consigliere di maggioranza *OMISSIS*, controllato insieme ad *OMISSIS*, figlio di *OMISSIS*, alias *OMISSIS*, pluripregiudicato, attualmente detenuto. Il consigliere di maggioranza *OMISSIS*, che risulta associarsi con soggetti quali *OMISSIS*, pluripregiudicato, reggente della omonima cosca, con *OMISSIS*, come detto pluripregiudicato e capo dell'omonimo clan, già con *OMISSIS* (ucciso da agguato di stampo mafioso il *OMISSIS* unitamente ad *OMISSIS*) e con
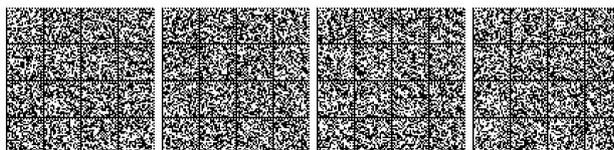
OMISSIS, pluripregiudicato, legato al clan *OMISSIS* in quanto molto vicino a *OMISSIS*, pluripregiudicato e uomo fidato dei fratelli *OMISSIS*.

Quindi i **dipendenti.**

Tra tutti, clamoroso protagonista dell'improvvisa "revisione" del portato giuridico della vicenda, causata da un probabile –quantomeno- **condizionamento** subìto, il responsabile pro-tempore *OMISSIS*, che risulta frequentare il più volte menzionato *OMISSIS*, capo dell'omonimo clan e definitivamente condannato per associazione mafiosa.

Spicca poi per l'assoluta inconsistenza nel ruolo di garanzia della legittimità dell'azione amministrativa ed in quello specifico di *OMISSIS*.

OMISSIS, come si è visto, si rendono protagonisti di altra procedura illegittima, funzionale all'**erogazione di contributi assistenziali** *ad libitum* *OMISSIS*, con verosimili prevalenti finalità "retributive" rispetto al sostegno elettorale ottenuto.

E tra tali "sostenitori" e destinatari di "liberi" sussidi si ritrovano *OMISSIS*, inserito nella lista elettorale n. *OMISSIS*, con precedenti di polizia per associazione per delinquere e reati contro il patrimonio; *OMISSIS*, inserita nella lista n. *OMISSIS*, sottoposta ad avviso orale, con precedenti di polizia per stupefacenti e reati predatori e compagna di soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale di p.s.; *OMISSIS*, inserito nella lista n. *OMISSIS*, con precedenti di polizia per armi e reati contro il patrimonio, controllato con soggetto condannato nella più volte richiamata operazione "Omnia"; *OMISSIS*, inserito nella lista n. *OMISSIS*, con precedenti di polizia per armi e condannato a seguito dell'operazione "Omnia".
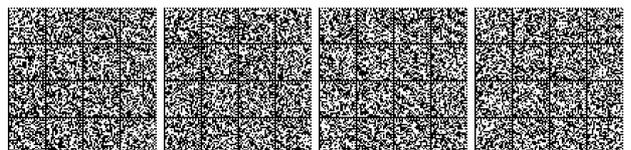
Consapevole dell'inesistenza di un regolamento comunale che predeterminasse criteri e modalità di elargizione, sorda alle raccomandazioni in tal senso formalmente espresse dall'Amministrazione straordinaria, la *OMISSIS* per ben tre volte stabilisce l'attribuzione di provvidenze economiche, senza curarsi, nell'ambito dei sei mesi in cui sono stati erogati i predetti contributi, di elaborare, approvare e pubblicizzare l'apposito regolamento, perseverando, al contrario, nell'utilizzo di modalità di erogazione prive di qualsiasi forma di istruttoria da parte del settore comunale prepostovi e, quindi, **vanificando un efficace servizio sociale in un territorio ove lo stato di bisogno, la precarietà e l'indigenza hanno una preoccupante diffusione,** come afferma *OMISSIS*: ma ben altro che l'indigenza è il criterio cui ci si ispira nella distribuzione di tali provvidenze, **compromettendo il regolare funzionamento del servizio sociale affidato al Comune.**

Ed analoga compromissione, come si è visto, si registra nell'ambito del **regolare funzionamento del servizio di vigilanza edilizia,** riconducibile ad una conclamata e costante inerzia comunale nella conclusione delle procedure, vuoi con la demolizione dell'opera, vuoi con l'acquisizione al patrimonio dell'Ente.

E tale inerzia è andata a vantaggio anche di soggetti incriminati per associazione a delinquere di stampo mafioso o, a vario titolo, contigui a tale ambito per rapporti di parentela o affinità.

"Beneficiari" dell'atteggiamento omissivo dell'Amministrazione sono stati infatti la sorella di *OMISSIS*, *OMISSIS* e *OMISSIS*, componenti l'associazione armata mafiosa denominata *OMISSIS,* ed un capo cosca del calibro del più volte nominato *OMISSIS*.
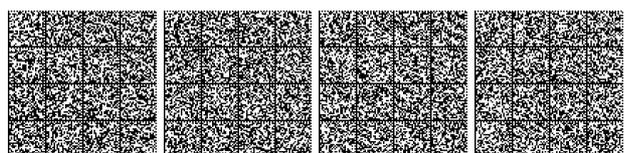
Quest'ultimo è quello stesso *OMISSIS* che ritroviamo nel cantiere dell'impresa dei fratelli del *OMISSIS*, nonché già detentore del 70% del capitale sociale della ditta.

Si tratta della *OMISSIS*, impresa interdetta dal 10 maggio 2016 per la quale *OMISSIS*, a fronte di proclami e di direttive - anche clamorose nel loro contenuto - precedentemente adottate, (quale quella con la quale *OMISSIS* ha eliminato unilateralmente qualsiasi soglia ai fini della richiesta della documentazione antimafia prima di ogni affidamento, e quella con la quale **dispone** l'annullamento di una gara d'appalto e di bandirne una nuova, fondando tale decisione sulla necessità di *dissipare qualsiasi sospetto*) ha di fatto lasciato che la Struttura comunale perpetuasse la propria condotta sommaria ed illegittima nell'affidamento di lavori pubblici, con la conseguenza che l'impresa già interdetta ha avuto l'opportunità di completare i lavori, di assorbire in pochi giorni le risorse che l'Ente aveva stanziato per le necessità di un intero semestre e di ottenere la liquidazione pur in mancanza della completezza della documentazione e con una sovrastima del dovuto rispetto ai limiti fissati dalla legge.

Quelle appena fornite sono solo alcune "*istantanee*" di una ricostruzione vasta e articolata di un lungo periodo di vita amministrativa dell'Ente, con la sola eccezione del breve periodo di gestione dell'organo straordinario. Ricostruzione attraverso la quale la Commissione d'accesso ha fornito una **molteplicità di elementi sintomatici che, collegati, valutati nella loro complessità e correlati ad un contesto territoriale ove la presenza della criminalità organizzata è diffusa, oppressiva e capillare, offrono un quadro di influenza mafiosa**
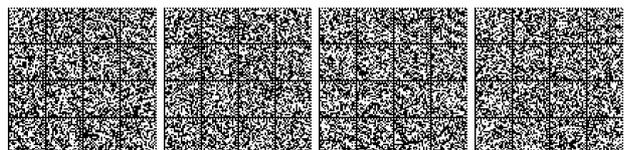
sull'amministrazione comunale, *OMISSIS*, atta a garantire alle organizzazioni criminali pubbliche risorse ed attività lucrative a discapito della comunità cassanese.

A tal proposito, sebbene sussista, normativamente sancita, una netta separazione tra funzione di indirizzo, spettante agli organi politici dell'Ente, e compiti di gestione amministrativa spettanti ai dirigenti e responsabili dei Settori, a mente degli artt. 107 e 147, comma 4, del d. lgs 18.8.2000 n. 267 – T.U.O.E.L. – e che il complessivo ed articolato sistema che vede la distinzione tra dette funzioni è messo in grado di operare correttamente, nell'interesse della comunità amministrata, anche laddove sia svolta adeguatamente l'attività di controllo prevista dall'art. 147 bis del T.U.O.E.L., tutto ciò non si è verificato nel Comune di Cassano allo Ionio.

Infatti in CPOSP è emersa la circostanza dell'assenza di una conseguenziale, adeguata attività di controllo *OMISSIS* sulla reale applicazione delle direttive adottate, che avrebbe dovuto essere ancor più incisiva e stringente a ragione della consapevolezza dell'andamento dell'attività gestionale nel Comune e dell'esatta percezione di come la conclamata condizione di irregolarità amministrativa - specie nei pubblici appalti - esponga l'Ente ad una condizione di evidente permeabilità in un contesto territoriale di pervasiva presenza della criminalità organizzata.

La situazione determinatasi si è tradotta in quell'abbandono della funzione amministrativa che la giurisprudenza individua come condizione ideale per il crimine organizzato per perseguire i propri profitti, per affermare il controllo del territorio e, con specifico riferimento ai profili in esame, per
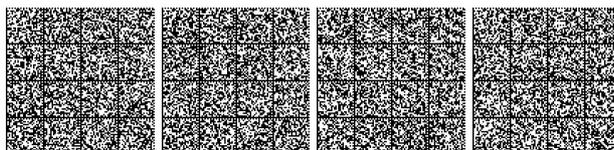
governare le dinamiche imprenditoriali locali nei rapporti con l'Ente pubblico.

La condotta prevalentemente omissiva, nonché costellata di irregolarità amministrative da parte dei dipendenti, combinata con l'assenza di quella doverosa azione di indirizzo e controllo richiesta *OMISSIS*, **ha creato le condizioni ideali per la criminalità organizzata cassanese per incunearsi, come si è visto, aggiudicandosi pubblici appalti, disponendo di pubblici beni, aggirando i vincoli paesaggistici e la disciplina edilizia, percependo risorse finanziarie destinate al disagio sociale.**

Ad aggravare la situazione v'è il desolante quadro di abbandono della legittima funzione amministrativa da parte degli uffici comunali, in assenza di iniziative concrete ed efficaci volte all'effettivo ripristino della legalità *OMISSIS*, **che, anzi, dimostrano solerzia ed incisività non nell'interesse della collettività, ma di una famiglia notoriamente vicina alla criminalità organizzata occupante abusivamente da decenni un pubblico bene: un'azione portata avanti con un grado di determinazione tale da giungere a svuotare di contenuto una pronuncia giudiziaria favorevole all'Ente.**

Tutto ciò sostanzia il carattere "sufficiente" degli elementi indizianti che la giurisprudenza amministrativa ritiene necessari perché ***permettano di individuare, nel contesto locale, il tessuto di connessioni e collegamenti tra atti e fatti, da cui scaturisce il ragionevole convincimento della contaminazione mafiosa in danno dell'amministrazione pubblica.***

In sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si è pervenuti all'unanime convincimento che la prosecuzione del governo del
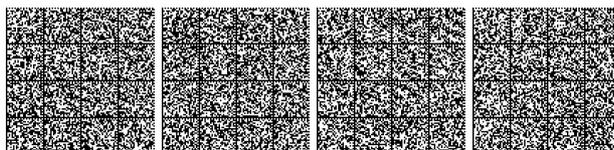
Comune di Cassano allo Ionio da parte dell'amministrazione in carica finirebbe col perpetuare il conclamato pregiudizio al buon andamento, all'imparzialità della P.A. e ad inficiare la regolare erogazione dei pubblici servizi: dal che discende la necessità - ed in tal senso, nonché in conformità alle determinazioni assunte nell'ambito del suddetto Comitato, si formula proposta - di adozione del provvedimento di rigore nei confronti di quel Consiglio comunale che consenta l'insediamento di una Commissione Straordinaria la quale determini una netta cesura tra la gestione dell'Ente e le influenze esterne, ripristinando condizioni di legalità.

IL PREFETTO
Tomao

17A08589
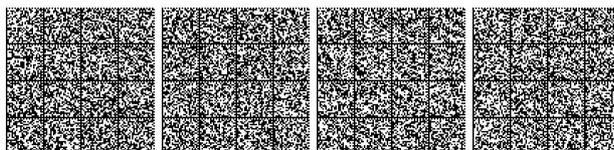
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 9 novembre 2017.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di personale delle società a partecipazione pubblica.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE
E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante «Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica» e, in particolare, l'art. 25 che detta disposizioni transitorie in materia di personale delle società a partecipazione pubblica, nonché il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014 n. 183» s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» s.m.i.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio, n. 108, recante «Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2016, di nomina del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

Acquisita l'intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «società a controllo pubblico»: le società di cui all'art. 2, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 175 del 2016;

b) «eccedenza di personale»: situazione per cui il personale in servizio presso le società a controllo pubblico, in una o più categorie, qualifiche e livelli di inquadramento, superi l'effettiva necessità di personale, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

c) «sistema informativo unitario»: il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

d) «ANPAL»: Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 150 del 2015;

e) «elenco»: l'elenco del personale eccedente istituito presso il sistema informativo unitario.

Art. 2.

Modalità di ricognizione del personale in servizio presso le società a controllo pubblico

1. Entro il 30 settembre 2017, le società a controllo pubblico effettuano la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Al fine di consentire la formazione degli elenchi di cui all'art. 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, entro sessanta giorni dalla suddetta ricognizione le società a controllo pubblico individuano e dichiarano le eccedenze di personale, tenuto conto di quanto previsto nei piani di riassetto di cui all'art. 24 del decreto legislativo n. 175 del 2016 e dalle previsioni di cui al medesimo decreto legislativo.

2. Entro il 10 dicembre 2017, le società a controllo pubblico che individuano eccedenze di personale ne danno comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 contiene l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza di personale, del numero, della collocazione aziendale e delle categorie, qualifiche e livelli di inqua-

dramento del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato.
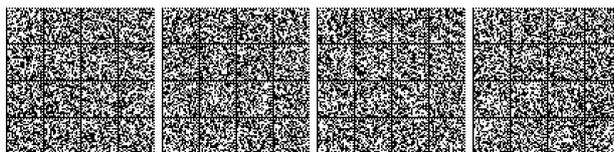
4. Al fine di consentire la formazione e la gestione degli elenchi, entro il 20 dicembre 2017 le società a controllo pubblico, previa acquisizione del consenso del lavoratore al trattamento dei suoi dati personali, inviano alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio hanno sede legale, per il tramite del sistema informativo unitario e con le specifiche tecniche definite dall'ANPAL, i seguenti dati relativi ai lavoratori eccedenti:

a) generalità;

b) dati di contatto;

c) data di assunzione;

d) tipologia contrattuale;

e) contratto collettivo applicato;

f) categoria, qualifica e livello di inquadramento;

g) esperienza professionale, istruzione e formazione, competenze linguistiche, competenze digitali, competenze comunicative, competenze gestionali e organizzative, altre competenze, patenti e abilitazioni professionali per la guida;

h) i motivi che hanno determinato la situazione di eccedenza.

5. Ai fini del monitoraggio delle attività di ricognizione di cui al presente articolo, entro il 15 gennaio 2018, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono all'ANPAL, in forma aggregata, i dati di cui al comma 4, lettere *d)*, *e)*, *f)* e *h)*.

6. A decorrere dal 31 marzo 2018, l'ANPAL gestisce, per il tramite del sistema informativo unitario, i dati di cui al comma 4 e diviene titolare del relativo trattamento ai fini degli adempimenti di cui all'art. 25, comma 3, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Art. 3.

Modalità di formazione e gestione degli elenchi e agevolazione dei processi di mobilità in ambito regionale

1. Anche al fine di consentire l'individuazione negli elenchi del personale da assumere, l'ANPAL per il tramite del sistema informativo unitario, rende disponibili entro il 30 novembre 2017 alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano apposite funzionalità di gestione degli elenchi, nel proprio ambito territoriale di competenza.

2. I lavoratori eccedenti il cui rapporto di lavoro con la società a controllo pubblico viene a cessare sono cancellati dagli elenchi. Restano iscritti agli elenchi i lavoratori cessati per licenziamento per giustificato motivo oggettivo non inerente la persona del lavoratore o nell'ambito di un licenziamento collettivo, i quali vengono cancellati se successivamente assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore a sei mesi.

3. Al fine di agevolare la gestione degli elenchi, il sistema informativo unitario consente verifiche automatizzate tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie di cui all'art. 9-*bis* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano agevolano la mobilità in ambito regionale, anche con il coinvolgimento delle parti sociali a livello territoriale anche mediante la promozione di specifici percorsi di politica attiva del lavoro, ivi inclusi percorsi formativi, anche mediante il ricorso ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, secondo la normativa vigente. Fermo restando quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono fatte salve ulteriori modalità di agevolazione della mobilità in ambito regionale stabilite dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano a livello territoriale.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano gestiscono gli elenchi dalla data indicata all'art. 2, comma 4 e fino al 30 marzo 2018. A far data dal 31 marzo 2018, gli elenchi sono gestiti dall'ANPAL.

Art. 4.

Modalità per attingere agli elenchi per le assunzioni a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018

1. Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo dagli elenchi dei lavoratori eccedenti, mediante le funzionalità di ricerca messe a disposizione dall'apposita sezione del sito istituzionale dell'ANPAL, nell'ambito del sistema informativo unitario.

2. Ove le società a controllo pubblico abbiano la necessità di assumere a tempo indeterminato lavoratori con profilo professionale infungibile in relazione alle specifiche competenze richieste, non individuabili tra i lavoratori iscritti negli elenchi, chiedono all'Ente che gestisce l'elenco o, nel caso di società controllate dallo Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze l'autorizzazione ad assumere senza attingere dagli elenchi.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. Le attività derivanti dall'attuazione del presente decreto sono svolte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2017

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
MADIA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2017
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 2292

17A08614

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 novembre 2017.

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Pantelleria - Catania e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed, in particolare, gli articoli 106, paragrafo 2, 107 e 108;

Visto il regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità ed in particolare gli articoli 16 e 17;

Viste la comunicazione e la decisione della Commissione europea concernenti rispettivamente l'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/C 8/02) e l'applicazione delle disposizioni dell'art. 106, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 2012/L 7);

Vista la comunicazione della Commissione 2017/C 194/01 «Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio - Oneri di servizio pubblico (OSP)» (GUUE 2012/L7);

Visto l'art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha assegnato al Ministro dei trasporti e della navigazione (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) la competenza di disporre con proprio decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali della Sicilia e i principali aeroporti nazionali e tra gli scali aeroportuali della Sicilia e quelli delle isole minori siciliane, in conformità alle disposizioni del regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008;

Visto in particolare il comma 7 del citato art. 135 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo cui, per assicurare la continuità territoriale della Sicilia, l'entità del cofinanziamento della Regione Siciliana non può essere inferiore al 50% del contributo statale;

Visto il decreto ministeriale n. 5 del 15 gennaio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 34 - dell'11 febbraio 2014, avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa»;

Vista la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 54 del 1° dicembre 2016 avente ad oggetto «Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo infrastrutture (art. 1, comma 703, lettera C della legge n. 190/2014)» con la quale sono stati destinati 30 milioni di euro per la continuità territoriale della Sicilia;

Vista la legge della Regione Siciliana n. 9 del 9 maggio 2017, avente ad oggetto «Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» pubblicata nel Supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana (parte *I)* n. 20 del 12 maggio 2017;

Vista la deliberazione n. 187 del 15 maggio 2017 della Giunta della Regione siciliana avente ad oggetto «Legge di stabilità regionale 2017 e Bilancio di previsione per l'esercizio 2017 e per il triennio 2017-2019. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, allegato 4/1-9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale per l'anno 2017» ed in particolare lo stanziamento sul capitolo 478109 «Contributi per il funzionamento dei servizi aerei di linea con assunzione di oneri di servizio pubblico»;

Vista la nota prot. n. 52781-P del 24 maggio 2017 con la quale l'ENAC ha comunicato che nel proprio bilancio è presente la somma di € 11.031.431,33 per la copertura dei costi della continuità territoriale della Regione Sicilia a far data dal 1° luglio 2018;

Vista la nota n. 0015976 del 20 aprile 2017 con la quale questo Ministero ha delegato il Presidente della Regione Siciliana ad indire la Conferenza di servizi di cui all'art. 135, comma 2, legge 23 dicembre 2000, n. 388, al fine di definire contenuto degli oneri di servizio pubblico da imporre sui collegamenti aerei con le isole di Lampedusa e Pantelleria e con gli aeroporti di Comiso e Trapani, in conformità alle disposizioni del Regolamento (CE) n. 1008/2008;

Viste le note n. 23843 e n. 15080 rispettivamente del 4 maggio e 19 giugno 2017 con le quali il Presidente del-

la Regione Siciliana ha convocato per il 17 maggio e il 26 giugno 2017 la citata Conferenza di servizi;
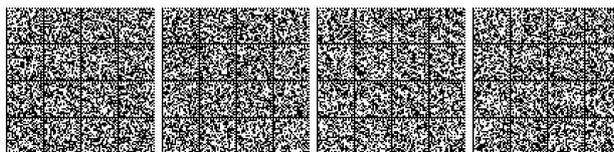
Tenuto conto delle risultanze della predetta Conferenza di servizi tenutasi il 17 maggio e il 26 giugno 2017 e della connessa riunione tecnica del 5 giugno 2017, nelle quali sono stati definiti i parametri sui quali articolare l'imposizione di oneri di servizio pubblico limitatamente alle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa a far data dal 1° luglio 2018 ed è stata demandata ad una nuova Conferenza di servizi la valutazione di una eventuale di imposizione di oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei da e per Trapani e Comiso;

Tenuto conto che nella predetta seduta del 26 giugno 2017, la Regione Siciliana si è impegnata, anche per gli anni 2020 e 2021, a cofinanziare, nei limiti di quanto stabilito dalla citato art. 135, comma 7, della legge 388/2000, i costi del servizio onerato di cui trattasi;

Vista la nota prot. n. 55924 del 15 novembre 2017 con la quale la Regione Siciliana, in linea con le determinazioni della predetta Conferenza di servizi ha trasmesso gli orari dei voli, proposti dai comuni di Pantelleria e Lampedusa, relativi alle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania;

Considerata la necessità di assicurare la continuità territoriale delle isole minori siciliane attraverso voli di linea adeguati, regolari e continuativi tra lo scalo di Pantelleria e gli scali di Trapani, Palermo e Catania e tra lo scalo di Lampedusa e quelli di Palermo e Catania;

Considerato che con l'entrata in vigore dei presenti oneri di servizio pubblico sui collegamenti da e per le isole di Pantelleria e Lampedusa occorre far cessare gli effetti del regime onerato sui medesimi collegamenti, così come disciplinato dal decreto ministeriale n. 5 del 15 gennaio 2014;

Decreta:

Art. 1.

Limitatamente alle finalità perseguite dal presente decreto, il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, costituisce un servizio d'interesse economico generale.

Art. 2.

Il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, viene sottoposto ad oneri di servizio pubblico secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Gli oneri di servizio pubblico di cui all'art. 2 diventano obbligatori a partire dal 1° luglio 2018.

Art. 4.

I vettori comunitari che intendono operare le rotte indicate all'art. 2 in conformità agli oneri di servizio pubblico di cui al presente decreto, senza corrispettivo finanziario, devono presentare all'E.N.A.C. (Ente nazionale per l'aviazione civile), per ogni singola rotta, l'accettazione del servizio secondo le modalità indicate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 5.

Ai sensi dell'art. 16, par. 9 e 10 del regolamento (CE) 1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione di cui al precedente art. 4, il diritto di esercitare il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, potrà essere concesso in esclusiva e con compensazione finanziaria ad un unico vettore, per un periodo di tre anni a decorrere dal 1° luglio 2018, tramite gara pubblica a norma dell'art. 17 del medesimo regolamento comunitario.

La gara di cui al precedente comma 1, il relativo bando e la connessa documentazione tecnica saranno altresì conformi alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale.

Art. 6.

L'E.N.A.C. è incaricata di esperire la gara di cui all'art. 5, di pubblicare sul proprio sito internet www.enac.gov.it il testo del bando di gara e della presente imposizione nonché di fornire informazioni e mettere a disposizione a titolo gratuito la documentazione correlata alla gara e agli oneri di servizio pubblico.

Art. 7.

Con successivo decreto del direttore della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo viene reso esecutivo l'esito della gara di cui all'art. 5, viene concesso al vettore aggiudicatario della gara stessa il diritto di esercitare in esclusiva e con compensazione finanziaria il servizio aereo di linea sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa e viene altresì approvata la convenzione tra l'E.N.A.C. e il vettore stesso per regolamentare tale servizio.

Il decreto di cui al comma precedente è sottoposto agli organi competenti per il controllo.

Art. 8.

Alla data del 1° luglio 2018 cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 5 del 15 gennaio 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 34 - dell'11 febbraio 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

Roma, 28 novembre 2017

Il Ministro: DELRIO
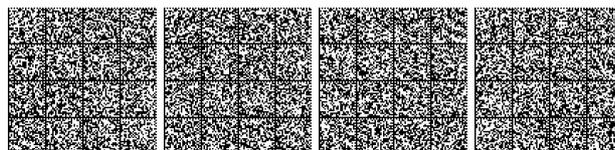
ALLEGATO TECNICO

Imposizione di oneri di servizio pubblico sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria-Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa-Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa.

A norma delle disposizioni dell'art. 16 e dell'art. 17 del Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 settembre 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità, il Governo Italiano, in conformità alle decisioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi tenutasi nei giorni 17 maggio e 26 giugno 2017 e del connesso tavolo tecnico del 5 giugno 2017, ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico sui collegamenti aerei di linea fra gli scali aeroportuali di Pantelleria e Lampedusa e quelli di Palermo, Trapani e Catania.

1. ROTTE ONERATE

- Pantelleria - Trapani e viceversa;
- Pantelleria - Palermo e viceversa;
- Pantelleria-Catania e viceversa;
- Lampedusa - Palermo e viceversa;
- Lampedusa - Catania e viceversa.

Conformemente all'art. 9 del Regolamento n. 95/93/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 18 gennaio 1993 come modificato dal Regolamento (CE) 793/2004 e succ. mod., relativo a norme comuni per l'assegnazione delle bande orarie negli aeroporti della Comunità, l'Autorità competente potrà riservare alcune bande orarie per l'esecuzione dei servizi secondo le modalità previste nel presente documento.

2. REQUISITI RICHIESTI

2.1. Per l'accettazione dell'onere di servizio pubblico sulle rotte di cui al paragrafo 1, ciascun vettore interessato deve essere vettore aereo comunitario e deve:

a. essere in possesso del prescritto certificato di Operatore Aereo (COA) rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro ai sensi della normativa comunitaria;
b. essere vettore aereo comunitario in possesso della licenza di esercizio di trasporto aereo rilasciata dall'Autorità competente di uno Stato membro ai sensi dell'art. 5, punti 1 e 2 del regolamento (CE) 1008/2008;
c. dimostrare di possedere la disponibilità, in proprietà o in locazione garantita, per tutto il periodo di durata degli oneri, di un numero adeguato di aeromobili con le caratteristiche di capacità necessarie a soddisfare le prescrizioni dell'imposizione di oneri;
d. distribuire e vendere i biglietti secondo gli standard IATA con almeno uno dei principali CRS, via internet, via telefono, presso le biglietterie degli aeroporti e attraverso la rete agenziale;
e. essere in regola con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali relative ai rapporti di lavoro, impegnandosi a versare i relativi oneri;
f. essere in regola con le disposizioni contenute nella legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss. mm. ii recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
g. impiegare aeromobili in possesso della copertura assicurativa ai sensi del Regolamento (CE) 785/2004 e successive modifiche sulla responsabilità civile in caso di incidenti con riguardo, in particolare, ai passeggeri, ai bagagli, alle merci trasportate, posta e terzi;
h. non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
i. applicare ai voli onerati il "Regolamento per l'uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano", approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Enac nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell'ENAC www.enac.gov.it;
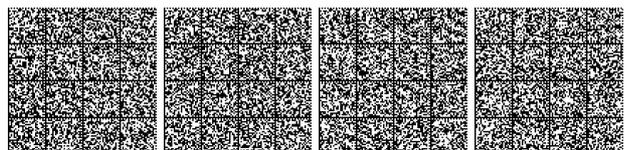
2.2 L'E.N.A.C. verificherà che i vettori accettanti siano in possesso dei requisiti necessari per l'accesso al servizio e per il soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione degli oneri di servizio pubblico specificati al punto precedente.
In particolare acquisirà il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e l'Informazione antimafia di cui all'art.84 del decreto legislativo 159/2011 e ss. mm. ed ii.

3. ARTICOLAZIONE DEGLI ONERI DI SERVIZIO PUBBLICO

3.1. Frequenze minime e numero minimo di posti richiesti

Per ogni singola tratta il vettore dovrà garantire all'utenza le frequenze ed il numero minimo di posti secondo le indicazioni dei seguenti schemi:

a) Tratta Pantelleria - Trapani

	Tutto l'anno	
	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	2	128
martedì	2	128
mercoledì	2	128
giovedì	2	128
venerdì	2	128
sabato	2	128
domenica	2	128

b) Tratta Trapani – Pantelleria

	Tutto l'anno	
	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	2	128
martedì	2	128
mercoledì	2	128
giovedì	2	128
venerdì	2	128
sabato	2	128
domenica	2	128
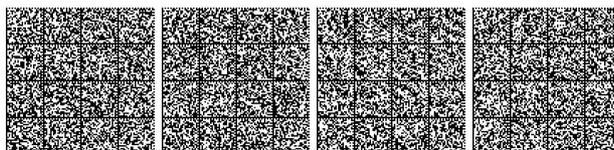
c) Tratta Pantelleria - Palermo

	dal 1/10 al 31/5		dal 1/6 al 30/9	
	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	2	128	3	192
martedì	2	128	3	192
mercoledì	2	128	3	192
giovedì	2	128	2	128
venerdì	2	128	2	128
sabato	2	128	2	128
domenica	2	128	2	128

d) Tratta Palermo - Pantelleria

	dal 1/10 al 31/5		dal 1/6 al 30/9	
	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	2	128	3	192
martedì	2	128	3	192
mercoledì	2	128	3	192
giovedì	2	128	2	128
venerdì	2	128	2	128
sabato	2	128	2	128
domenica	2	128	2	128

e) Tratta Pantelleria - Catania

	dal 1/5 al 31 /5 e dal 1/10 al 31 /10		dal 1/6 al 30/9	
	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	-	-	-	-
martedì	-	-	-	-
mercoledì	-	-	-	-
giovedì	1	64	1	64
venerdì	-	-	1	64
sabato	-	-	1	64
domenica	1	64	1	64

f) Tratta Catania - Pantelleria

	dal 1/5 al 31 /5 e dal 1/10 al 31 /10		dal 1/6 al 30/9	
	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	-	-	-	-
martedì	-	-	-	-
mercoledì	-	-	-	-
giovedì	1	64	1	64
venerdì	-	-	1	64
sabato	-	-	1	64
domenica	1	64	1	64

g) Tratta Lampedusa - Palermo

	dal 1/11 al 30/4		dal 1/5 al 30/6 e dal 1/10 al 31/10		dal 1/7 al 30/9	
	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	2	128	3	192	4	256
martedì	3	192	3	192	4	256
mercoledì	2	128	3	192	4	256
giovedì	3	192	3	192	4	256
venerdì	2	128	3	192	4	256
sabato	3	192	3	192	4	256
domenica	3	192	3	192	4	256

h) Tratta Palermo - Lampedusa

	dal 1/11 al 30/4		dal 1/5 al 30/6 e dal 1/10 al 31/10		dal 1/7 al 30/9	
	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	2	128	3	192	4	256
martedì	3	192	3	192	4	256
mercoledì	2	128	3	192	4	256
giovedì	3	192	3	192	4	256
venerdì	2	128	3	192	4	256
sabato	3	192	3	192	4	256
domenica	3	192	3	192	4	256

i) Tratta Lampedusa - Catania

	dal 11/10 al 31/5		dal 1/6 al 10/10	
	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	1	64	1	128
martedì	-	-	1	128
mercoledì	1	64	1	128
giovedì	-	-	1	128
venerdì	1	64	1	128
sabato	-	-	1	128
domenica	-	-	1	128

j) Tratta Catania - Lampedusa

	dal 11/10 al 31/5		dal 1/6 al 10/10	
	n° minimo voli	n° minimo posti	n° minimo voli	n° minimo posti
lunedì	1	64	1	128
martedì	-	-	1	128
mercoledì	1	64	1	128
giovedì	-	-	1	128
venerdì	1	64	1	128
sabato	-	-	1	128
domenica	-	-	1	128

3.2. Orari dei voli:

Devono essere assicurati almeno i seguenti collegamenti. Gli orari dei voli sono da intendersi con una tolleranza di +/- 30 minuti.

Rotta: Pantelleria – Trapani.

- Periodo dal 1 novembre al 30 aprile
  - 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria alle ore 7,00
  - 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria alle ore 17,55
- Periodo dal 1 giugno al 30 settembre:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria alle ore 7,00
  - 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria alle ore:
    - 15,35 il lunedì, martedì e mercoledì
    - 18,10 il giovedì, venerdì, sabato e domenica.
- Periodo: dal 1 al 31 maggio e dal 1 al 31 ottobre:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria alle ore 7,00
  - 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria alle ore 18,10.

Rotta: Trapani - Pantelleria.

- Periodo dal 1 novembre al 30 aprile
  - 1 volo giornaliero con partenza da Trapani alle ore 8,10
  - 1 volo giornaliero con partenza da Trapani alle ore 19,05
- Periodo dal 1 giugno al 30 settembre:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Trapani alle ore 8,05
  - 1 volo giornaliero con partenza da Trapani alle ore:
    - 16,40 il lunedì, martedì e mercoledì
    - 19,15 il giovedì, venerdì, sabato e domenica.
- Periodo dal 1 al 31 maggio e dal 1 al 31 ottobre:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Trapani alle ore 8,05
  - 1 volo giornaliero con partenza da Trapani alle ore 19,15.

Rotta: Pantelleria – Palermo.

- Periodo dal 1 novembre al 30 aprile:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria alle ore 9,25
  - 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria alle ore 15,20
- Periodo dal 1 giugno al 30 settembre:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria alle ore 9,10
  - 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria alle ore:
    - 12,35 il lunedì, martedì e mercoledì;
    - 15,35 il giovedì, venerdì, sabato e domenica;
  - 1 volo il lunedì, martedì e mercoledì con partenza da Pantelleria alle ore 17.45

- Periodo dal 1 al 31 maggio ed dal 1 al 31 ottobre:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria alle ore 9,10.
  - 1 volo giornaliero con partenza da Pantelleria alle ore 15,35.

Rotta: Palermo – Pantelleria.

- Periodo dal 1 novembre al 30 aprile:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo alle ore 10,40
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo alle ore 16,35
- Periodo dal 1 giugno al 30 settembre:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo alle ore 10,25.
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo ore:
    - 13,50 il lunedì, martedì e mercoledì
    - 16,55 il giovedì, venerdì, sabato e domenica
  - 1 volo il lunedì, martedì e mercoledì con partenza da Palermo alle ore 19,00
- Periodo dal 1 al 31 maggio e dal 1 al 31 ottobre:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo alle ore 10,25
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo alle ore 16,55

Rotta: Pantelleria – Catania.

- Periodo dal 1 al 31 maggio e dal 1 al 31 ottobre:
  - 1 volo il giovedì e la domenica con partenza da Pantelleria alle ore 12,35
- Periodo dal 1 giugno al 30 settembre.
  - 1 volo il giovedì, venerdì, sabato e domenica con partenza da Pantelleria alle ore 12,35

Rotta: Rotta: Catania - Pantelleria

- Periodo dal 1 e 31 maggio e dal 1 al 31 ottobre:
  - 1 volo il giovedì e la domenica con partenza da Catania alle ore 14,05
- Periodo dal 1 giugno al 30 settembre:
  - 1 volo il giovedì, venerdì, sabato e domenica con partenza da Catania alle ore 14,05

Rotta: Lampedusa – Palermo.

- Periodo dal 1 novembre al 30 aprile:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa alle ore 7,00
  - 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa alle ore 16,00
  - 1 volo il martedì, giovedì, sabato e domenica con partenza da Lampedusa alle ore 13,00
- Periodo dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 al 31 ottobre:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa alle ore 6,30
  - 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa alle ore 9,30
  - 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa alle ore 15,30
- Periodo dal 1 luglio al 30 settembre:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa alle ore 6,30
  - 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa alle ore 9,30
  - 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa alle ore 15,30
  - 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa alle ore 18,30

Rotta: Palermo – Lampedusa.

- Periodo dal 1 novembre al 30 aprile:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo alle ore 11,30
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo alle ore 20,30
  - 1 volo il martedì, giovedì, sabato e domenica con partenza da Palermo alle ore 14,30
- Periodo dal 1 maggio al 30 giugno e dal 1 al 31 ottobre:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo alle ore 8,00
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo alle ore 11,00
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo alle ore 20,00
- Periodo dal 1 luglio al 30 settembre:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo alle ore 8,00
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo alle ore 11,00
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo alle ore 17,00
  - 1 volo giornaliero con partenza da Palermo alle ore 20,00

Rotta Lampedusa – Catania

- Periodo dal 11 ottobre al 31 maggio:
  - 1 volo il lunedì, mercoledì e venerdì con partenza da Lampedusa alle 12,30;
    nel caso in cui si operi con 2 voli distinti sempre lunedì, mercoledì e venerdì, l'orario di partenza da Lampedusa dell'ulteriore volo sarà alle ore 13,00.
- Periodo dal 1 giugno al 10 ottobre:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Lampedusa alle 12,30;
    nel caso in cui si operi con 2 voli giornalieri distinti l'orario di partenza da Lampedusa dell'ulteriore volo sarà alle ore 15,30.

Rotta Catania - Lampedusa

- Periodo dal 11 ottobre al 31 maggio:
  - 1 volo il lunedì, mercoledì e venerdì con partenza da Catania alle 14,00;
    nel caso in cui si operi con 2 voli distinti sempre lunedì, mercoledì e venerdì, l'orario di partenza da Catania sarà alle ore 14,30.

- Periodo dal 1 giugno al 10 ottobre:
  - 1 volo giornaliero con partenza da Catania alle 14,00;
    nel caso in cui si operi con 2 voli giornalieri distinti l'orario di partenza da Catania dell'ulteriore volo sarà sempre alle ore 14,00

3.3. Tipologia di aeromobili da utilizzare e servizi offerti

Gli aeromobili utilizzati sulle tratte di cui al paragrafo 1 dovranno fornire una capacità minima, che, considerate le frequenze imposte su ciascuna rotta, garantisca il numero minimo di posti previsto sulla rotta stessa
Il servizio sulle rotte Pantelleria-Trapani e viceversa, Pantelleria- Palermo e viceversa, Pantelleria-Catania e viceversa, Lampedusa- Palermo e viceversa, Lampedusa-Catania e viceversa, dovrà essere effettuato almeno con aeromobili bimotore turboelica.
L'intera capacità di ciascun aeromobile dovrà essere messa in vendita secondo il regime degli oneri di servizio pubblico di cui al presente allegato tecnico.
Dovrà essere assicurata la riserva di n. 3 posti su tutte le tratte onerate da utilizzare per problematiche urgenti di carattere medico-sanitario o per esigenze degli organi istituzionali. Dei citati tre posti due rimarranno non prenotabili/vendibili sino a 24 ore prima della partenza e 1 sino a 12 ore prima della partenza. Le condizioni di assegnazione di detti posti, sono individuate da apposita procedura emanata da ENAC.
I vettori che accettano di operare i collegamenti onerati di cui al paragrafo 1 si impegnano, nello svolgimento del servizio, a conformarsi al rispetto del Regolamento (CE) n.1107/2006 relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo, nonché ad uniformare i propri comportamenti nei confronti dell'utenza ai principi richiamati nella carta dei diritti dei passeggero ai fini dell'osservanza delle regolamentazioni nazionali, comunitarie ed internazionali di riferimento.
Dovrà essere garantito il trasporto di farmaci, sangue ed emoderivati secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Sarà altresì garantito il trasporto di posta celere e di quotidiani a condizione che il trasporto medesimo non determini una riduzione del trasporto dei passeggeri e dei loro bagagli.

3.4. Tariffe

3.4.1. Le tariffe onerate massime (senza restrizioni e non contingentate) da applicare su ciascuna tratta sono indicate nello schema che segue:

TARIFFA ONERATA MASSIMA		
TRATTA	TARIFFA RIDOTTA (tariffa residenti)	TARIFFA INTERA (tariffa non residenti)
Pantelleria–Trapani o vv	€ 24,78	€ 34,69
Pantelleria-Palermo o vv	€ 30,50	€ 42,70
Pantelleria - Catania o vv	€ 33,35	€ 46,69
Lampedusa-Palermo o vv	€ 33,35	€ 46,69
Lampedusa-Catania o vv	€ 33,35	€ 46,69
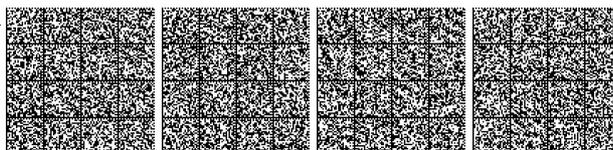
Hanno diritto alla tariffa ridotta:

- sulla rotte Pantelleria – Palermo o viceversa, Pantelleria – Trapani o viceversa, Pantelleria- Catania o viceversa: i residenti a Pantelleria;
- sulla rotta Lampedusa – Palermo o viceversa, Lampedusa – Catania o viceversa: i residenti a Lampedusa e Linosa.

Le tariffe per i residenti sono estese anche ai lavoratori pendolari che sono in grado di dimostrare il loro status dietro presentazione di apposita certificazione di lavoro.
Le tariffe sopraindicate dovranno inoltre essere abbattute del 33% per CHD e del 90% per INF.

3.4.2. Limitatamente alle rotte onerate **Lampedusa –Palermo e viceversa e Pantelleria –Palermo e viceversa**, al fine di tener conto delle specifiche esigenze di particolari categorie di passeggeri, sono previste, gratuità e riduzioni tariffarie speciali fino all’esaurimento del numero massimo di biglietti annuo riservato per ciascuna categoria.

- Le **gratuità** previste per le rotte onerate Lampedusa –Palermo e viceversa e Pantelleria – Palermo e viceversa sono indicate nello schema che segue:

GRATUITÀ		
TRATTA	CATEGORIE	N° ANNUO MASSIMO DI BIGLIETTI GRATIS
Pantelleria –Palermo o vv	Malati con rilevanti patologie e/o gravi disabilità ed accompagnatori	9.000
Lampedusa – Palermo o vv	Malati con rilevanti patologie e/o gravi disabilità ed accompagnatori	4.756

Hanno diritto alle gratuità di cui al precedente schema i passeggeri residenti nei Comuni di Pantelleria e Lampedusa e Linosa affetti da rilevanti patologie e/o gravi disabilità che abbiano necessità di viaggiare per comprovati motivi di assistenza sanitaria. Le predette gratuità sono estese anche ad un accompagnatore per malato e/o disabile. É comunque demandata ai sopracitati Comuni di residenza ogni valutazione in ordine alla rilevanza della malattia e/o della grave disabilità nonché a qualunque altro requisito di dettaglio per l’individuazione degli aventi diritto .

- **Le riduzioni tariffarie** previste rotte onerate Lampedusa –Palermo e viceversa e Pantelleria – Palermo e viceversa sono indicate nello schema che segue:

RIDUZIONI TARIFFARIE			
TRATTA	CATEGORIE	N° ANNUO MASSIMO DI BIGLIETTI A TARIFFA SPECIALE	TARIFFA AGEVOLATA
Pantelleria –Palermo o vv	Studenti fuori sede - residenti a Pantelleria	1.200	€ 18,30
	Sportivi tornei ufficiali CONI ed accompagnatori- residenti a Pantelleria	1.650	€ 18,30
Lampedusa – Palermo o vv	Studenti fuori sede - residenti a Lampedusa e Linosa	426	€ 20,01
	Giovani sportivi ed accompagnatori (campionato di calcio federale FIGC CRS) residenti a Lampedusa e Linosa	380	€ 20,01
	Giovani sportivi ed accompagnatori (campionato di calcio federale FIGC CRS) non residenti a Lampedusa e Linosa (squadra ospite)	360	€ 28,01

Hanno diritto alle agevolazioni tariffarie di cui al precedente schema:
- gli studenti fuori sede residenti nei Comuni di Pantelleria e di Lampedusa e Linosa;
- per la rotta Pantelleria –Palermo e vv gli sportivi residenti nell'isola di Pantelleria che svolgono attività nell'ambito dei tornei ufficiali CONI;
- per la rotta Lampedusa – Palermo e vv i giovani sportivi (residenti e non residenti a Lampedusa e Linosa) che viaggiano per poter disputare il campionato di calcio federale FIGC CRS di terza categoria nonché l'allenatore di squadra, il dirigente della società sportiva ed il direttore di gara responsabile AIA.

E' comunque demandata ai predetti Comuni di residenza ogni ulteriore valutazione in ordine all'individuazione degli aventi diritto alle agevolazioni tariffarie.

3.4.3. Tutti i passeggeri che viaggiano sulle tratte onerate, nei limiti di quanto in precedenza indicato, hanno diritto alle tariffe sopra descritte.

3.4.4. Le tariffe indicate sono al netto di IVA ed al netto delle tasse ed oneri aeroportuali. Non è ammessa l'applicazione di alcun tipo di surcharge, non prevista per legge, da parte del vettore accettante.

3.4.5. In caso di cambio dell'orario di volo entro le 12 ore precedenti l'orario di partenza non è applicabile alcuna penale. Oltre le 12 ore sarà applicata una penale pari al 50% della tariffa.
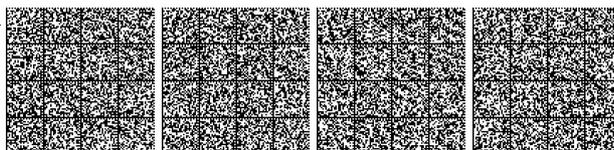
In caso di no-show la penale da applicare per il riutilizzo del biglietto sarà pari al 50% della tariffa.
Su tutti i voli dovrà essere applicata una franchigia bagagli da stiva non inferiore a 20 kg indipendentemente dalla tipologia del passeggero AD o CHD).
Dovrà essere prevista almeno una modalità di distribuzione e vendita dei biglietti che risulti completamente gratuita e non comporti alcun onere economico aggiuntivo al passeggero.

3.4.6. Le tariffe massime di cui sopra verranno aggiornate secondo le seguenti scadenze e modalità:

a) **ogni anno**, entro l'inizio di ciascuna stagione aeronautica estiva, si procederà al riesame delle tariffe onerate sulla base del tasso di inflazione dell'anno solare precedente (1° gennaio - 31 dicembre) calcolato sulla base dell'indice generale ISTAT/FOI dei prezzi al consumo. L'eventuale adeguamento decorrerà dall'inizio della stagione aeronautica estiva;
b) **ogni semestre**, a partire dall'inizio della stagione aeronautica successiva all'entrata in vigore dei presenti oneri, sulla base della variazione della media semestrale del costo del carburante, espresso in euro, rispetto al costo del carburante preso a riferimento in occasione dell'ultimo aggiornamento effettuato. Al momento di procedere con il primo aggiornamento la valutazione verrà eseguita rispetto alla quotazione del jet fuel – poco oltre riportata - con cui è stato dimensionato il collegamento. Le tariffe devono essere modificate percentualmente rispetto alla variazione rilevata, in proporzione all'incidenza del costo del carburante sul totale dei costi per ora di volo che, per le rotte oggetto della presente imposizione, si fissa invariabilmente pari al 10,00 %.

Ai fini del calcolo della media semestrale sono soggette a rilevazioni le quotazioni mensili del jet fuel FOB Mediterraneo, espresse in euro, relative ai periodi dicembre - maggio e giugno - novembre. Per la conversione in euro delle quotazioni del jet fuel, si utilizzano i valori pubblicati dalla BCE.
La quotazione del jet fuel con cui è stato effettuato il dimensionamento del servizio è pari 426,71 €/ tonnellata metrica, e verrà, pertanto, utilizzato come riferimento per i successivi adeguamenti.
Gli eventuali aumenti/diminuzioni decorreranno dall'inizio di ciascuna stagione aeronautica successiva al periodo di rilevazione.
Ai predetti adeguamenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante decreto direttoriale, sulla base di un'istruttoria dell'ENAC.
L'ENAC è incaricato di dare comunicazione delle tariffe aggiornate ai vettori che operano la rotta.

3.5. Continuità e regolarità dei servizi.

I vettori che accettano gli oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) garantire il servizio per almeno due stagioni aeronautiche consecutive senza possibilità di sospensione;
b) effettuare per ciascun anno almeno il 98 % dei voli previsti con un margine di cancellazioni massimo del 2 % per motivi documentati direttamente imputabili al vettore.

Non costituisce inadempimento imputabile al vettore l'interruzione del servizio per i seguenti motivi:

- condizioni meteorologiche pericolose;
- chiusura di uno degli aeroporti indicati nel programma operativo;
- problemi di sicurezza;
- scioperi;
- casi di forza maggiore.

c) corrispondere all'ENAC a titolo di penale la somma di 3.000 EUR per ogni volo annullato eccedente il limite di cui al punto b). Le somme percepite in tal senso saranno riallocate per la continuità territoriale delle isole minori della Sicilia.
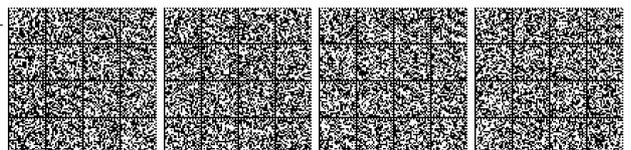
Ferme restando le penali di cui al precedente punto c), ai vettori sono comminabili, in aggiunta, le sanzioni previste nella normativa dello Stato italiano per la violazione delle disposizioni comunitarie in tema di trasporto aereo.

4. Presentazione dell'accettazione

4.1. I vettori che intendono operare su una rotta onerata devono presentare all'ENAC formale ed integrale accettazione degli oneri di servizio pubblico per almeno due stagioni aeronautiche consecutive.
Al fine di consentire l'ordinata operatività della rotta, di disporre della corretta tempistica per la valutazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 e di assicurare la disponibilità delle bande orarie necessarie per l'esecuzione del servizio, la dichiarazione di accettazione ed il programma operativo conforme a quanto previsto nell'imposizione degli oneri dovranno essere presentati non oltre il sessantesimo giorno precedente l'inizio della stagione aeronautica nella quale i vettori intendono iniziare ad operare.
In fase di prima applicazione, non potranno essere accolte le accettazioni presentate dopo l'eventuale sottoscrizione della convenzione con il vettore aereo selezionato a seguito di apposita gara bandita ai sensi dell'art. 16, par.9 del Regolamento (CE) 1008/2008. La stipula della predetta convenzione non potrà avvenire prima che siano trascorsi 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea della nota informativa della gara.

I vettori che accettano i presenti oneri di servizio pubblico si impegnano a:

a) presentare apposita garanzia al fine di assicurare la serietà ed affidabilità dell'accettazione, a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore che dovrà ammontare a:

- per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: € 30.842,50
- per la rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: € 42.487,25
- per la rotta Pantelleria - Catania e viceversa: € 7.488,00
- per la rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: € 86.580,00
- per la rotta Lampedusa - Catania e viceversa: € 28.470,00

La fideiussione dovrà essere efficace alla data di presentazione dell'accettazione e sarà svincolata alla data di inizio del servizio e alla costituzione della garanzia indicata nella successiva lettera b);

b) fornire una garanzia di esercizio per la corretta esecuzione e prosecuzione del servizio a favore dell'ENAC, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa a scelta del vettore. Tale garanzia dovrà ammontare a:

- per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa: € 92.527,50
- per la rotta Pantelleria - Palermo e viceversa: € 127.461,75
- per la rotta Pantelleria - Catania e viceversa: € 22.464,00
- per la rotta Lampedusa - Palermo e viceversa: € 259.740,00
- per la rotta Lampedusa - Catania e viceversa: € 85.410,00

Nel caso in cui il servizio sulla singola rotta onerata sia accettato da più vettori, la fideiussione sarà commisurata, entro i 15 giorni precedenti l'inizio del servizio, alla quota parte del servizio accettato.
La garanzia dovrà essere efficace alla data di inizio del servizio e sarà svincolata entro i sei mesi successivi alla fine del servizio e comunque non prima della verifica della conformità delle prestazioni fornite a quelle richieste dalla presente imposizione.
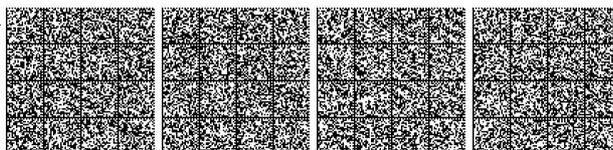
Le garanzie indicate alle lettere a) e b), a favore dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario della fideiussione stessa, senza sollevare alcuna eccezione e nonostante eventuali opposizioni, anche giudiziali, da parte del vettore accettante e/o di terzi.

Le somme eventualmente introitate dall'ENAC a titolo di esecuzione delle garanzie sopra indicate saranno riallocate per la continuità territoriale delle isole minori della Sicilia (Pantelleria e Lampedusa).

4.2. L'ENAC verifica l'adeguatezza della struttura dei vettori accettanti ed il possesso dei requisiti minimi di accesso al servizio di cui al paragrafo 2 ai fini del soddisfacimento degli obiettivi perseguiti con l'imposizione di oneri di servizio pubblico. All'esito della verifica, i vettori ritenuti idonei ad effettuare i servizi onerati sono autorizzati dall'ENAC stesso ad esercitare il traffico sulle rotte onerate.

4.3. In caso di accettazione degli oneri di servizio pubblico sulla medesima rotta da parte di più vettori, questi potranno programmare un numero ridotto di frequenze, purché complessivamente l'insieme dei voli programmati e la loro schedulazione rispettino quanto previsto nei presenti oneri. L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, verifica che l'insieme dei programmi operativi dei vettori accettanti rispettino i requisiti minimi di servizio individuati negli oneri. L'ENAC, ove necessario, riserva le bande orarie per garantire il numero, la frequenza e gli orari minimi da effettuare in base ai presenti oneri. I vettori aerei che accettano gli oneri possono prestare servizi sulle rotte interessate al di là delle esigenze minime, per quanto riguarda le frequenze e le capacità previste dagli OSP, utilizzando bande orarie in propria disponibilità.

4.4. l'ENAC di concerto con il Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti riesaminerà la necessità di mantenere l'imposizione degli oneri di servizio pubblico su una rotta, nonché il livello degli oneri imposti, ogniqualvolta un nuovo ulteriore vettore notifichi la sua intenzione di operare su tale rotta accettando gli oneri e, comunque, una volta l'anno.

5. Gara d'appalto

5.1. Ai sensi dell'art.16, paragrafi 9 e 10, del Reg. CE n.1008/2008, nel caso in cui non sia pervenuta alcuna accettazione nei termini di cui al paragrafo 4, il diritto di esercitare le rotte per la rotta Pantelleria - Trapani e viceversa, Pantelleria - Palermo e viceversa, Pantelleria - Catania e viceversa, Lampedusa - Palermo e viceversa, Lampedusa - Catania e viceversa potrà essere concesso in esclusiva ad un unico vettore, per un periodo di tre anni, tramite gara pubblica in conformità alla procedura prevista dall'art.17 del medesimo Regolamento comunitario, nonché alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di obbligazioni di oneri di servizio pubblico alle imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale.
5.2. Nel caso in cui, a seguito di riesame della situazione, fosse confermata la necessità di continuare a operare i collegamenti onerati, l'ENAC , sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché la Regione Siciliana, potrà richiedere all'aggiudicatario la disponibilità di prorogare il servizio, alle medesime condizioni, per un periodo massimo di un anno.

17A08576
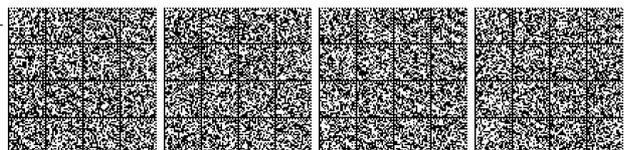
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 13 dicembre 2017.

Modifica delle percentuali minime di obbligo di immissione in consumo relativamente ai biocarburanti e ai biocarburanti avanzati.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 aprile 2008, n. 110, recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 1, comma 36, punto 3 della legge n. 296/06;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 aprile 2008, n. 100, «Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi dell'art. 2-*quater*, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, così come sostituito dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

Visto l'art. 34 «Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti» del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante misure urgenti per la crescita del paese, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha modificato l'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Visto il comma 5-*sexies* dell'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni, che prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2013, le competenze operative e gestionali assegnate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi del provvedimento di attuazione dell'art. 2-*quater* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'art. 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico, che le esercita anche avvalendosi del gestore dei servizi energetici S.p.A.;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 di attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, che introduce un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, e modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 23 gennaio 2012 sul sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi, emanato ai sensi dell'art. 2, comma 6, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2013, che modifica, ai sensi del comma 7, dell'art. 34, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con la legge 7 agosto 2012, n. 34, le specifiche convenzionali dei carburanti e dei biocarburanti ai fini dell'obbligo di immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di biocarburanti;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'11 dicembre 2013, sugli oneri gestionali e relative modalità di versamento al gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. per l'effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi dell'art. 33, comma 5-*sexies* , del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 5 dicembre 2013, recante modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale;

Visto il comma 15 dell'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9 recante interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015, che apporta modificazioni all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e nuove disposizioni per il sistema di immissione in consumo di biocarburanti disponendo in particolare che con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 si provvede a aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti;

Visti gli articoli 25 e 30-*sexies* comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti
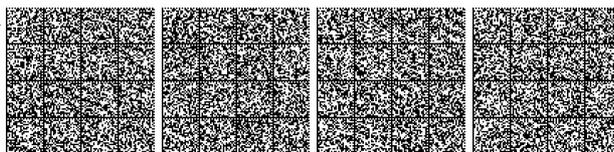
dalla normativa europea», che apportano modificazioni rispettivamente in materia di modalità di copertura di oneri sostenuti dal gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. ed in materia di obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, ed in particolare che dispone che con lo stesso decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 15, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni con la legge 21 febbraio 2014, n. 9, nell'aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti, si stabilisce per gli anni successivi al 2015 la quota minima di cui al comma 139 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati e che con le stesse modalità si provvede ad effettuare i successivi aggiornamenti;

Visto l'art. 30-*sexies* comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da emanare entro il 15 novembre 2014, sono fissate le sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento degli obblighi stabiliti con il decreto di cui al comma 1 dello stesso art. 30-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 di aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati, emanato ai sensi del comma 1, dell'art. 30-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;

Visto in particolare il comma 4, dell'art. 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, con il quale si stabilisce che il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Comitato biocarburanti, può adeguare, con proprio decreto da emanare entro l'anno antecedente a quello di riferimento e con cadenza biennale, le percentuali minime di obbligo di immissione in consumo stabilite al comma 3, relativamente ai biocarburanti, a decorrere dall'anno 2017 e, ai biocarburanti avanzati, a decorrere dall'anno 2018, per tener conto dello sviluppo tecnologico, della effettiva disponibilità di tali biocarburanti sul mercato, degli investimenti in atto nel settore e dello sviluppo delle altre forme di energia rinnovabile utilizzabili nei trasporti.

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, recante «Sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai sensi del comma 2, dell'art. 30-*sexies* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116»;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

Considerato che il decreto interministeriale previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 che reca nuove modalità di incentivazione del biometano e degli altri biocarburanti avanzati ed una rimodulazione delle diverse percentuali di obbligo tra i biocarburanti convenzionali ed avanzati è stato inviato alla Commissione europea, DGCOMP, per la verifica della compatibilità sugli aiuti di Stato;

Ritenuto opportuno emanare il provvedimento di cui comma 4, dell'art. 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, per tener conto dello sviluppo tecnologico, della effettiva disponibilità dei biocarburanti convenzionali e avanzati sul mercato, degli investimenti in atto nel settore e dello sviluppo delle altre forme di energia rinnovabile utilizzabili nei trasporti;

Acquisito il parere positivo del Comitato tecnico consultivo biocarburanti di cui all'art. 33, comma 5-*sexies* del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nella sua seduta del 1 dicembre 2017;

Decreta:

Art. 1.

Modifica delle percentuali minime di obbligo di immissione in consumo relativamente ai biocarburanti e ai biocarburanti avanzati.

1. Al comma 3 dell'art. 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014, la frase «anno 2018 = 7,5 % di biocarburanti di cui almeno 1,2 % di biocarburanti avanzati; anno 2019 = 9,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,2 % di biocarburanti avanzati; anno 2020 = 10,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,6 % di biocarburanti avanzati;» è sostituita con la frase «anno 2018 = 7,0 % di biocarburanti di cui almeno 0,1 % di biocarburanti avanzati; anno 2019 = 8,0 % di biocarburanti di cui almeno 0,2 % di biocarburanti avanzati; anno 2020 = 9,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,0 % di biocarburanti avanzati;».

Art. 2.

Norme finali

1. Il presente decreto è comunicato ai soggetti obbligati di cui all'art. 1, comma 1, lettera *k)*, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 ottobre 2014 mediante pubblicazione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed avviso diretto effettuato a tutti i soggetti obbligati registrati al portale BIOCAR operativo presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A..

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2017

Il Ministro: CALENDA

17A08588

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 dicembre 2017.

Regime di rimborsabilità e prezzo, a seguito di nuove indicazioni terapeutiche, del medicinale per uso umano «Jakavi». (Determina n. 2007/2017).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la domanda con la quale la società Novartis Europharm LTD ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 18 gennaio 2017;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 26 settembre 2017;

Vista la deliberazione n. 26 in data 19 ottobre 2017 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le nuove indicazioni terapeutiche del medicinale JAKAVI:

Policitemia vera (PV) «Jakavi» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con policitemia vera che sono resistenti o intolleranti a idrossiurea,

sono rimborsate come segue:

Confezioni:

5 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse;

A.I.C. n. 042226050/E (in base 10) 188ND2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 2094,40.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 3456,60;

15 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse;

A.I.C. n. 042226086/E (in base 10) 188NF6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4188,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6913,20;

20 mg - compressa - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse;

A.I.C. N. 042226112/E (in base 10) 188NG0 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4188,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6913,20;

10 mg - compresse - uso orale - blister (PVC/PCTFE/ALU) - 56 compresse;

A.I.C. n. 042226151/E (in base 10) 188NH7 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 4188,80.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 6913,20.

Sconto obbligatorio su ex factory alle strutture pubbliche ivi comprese le strutture di natura privato-convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

Eliminazione PbR per mielofibrosi, come da condizioni negoziali.

Validità del contratto: 24 mesi.

Ai fini delle prescrizioni a carico del Servizio sanitario nazionale, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/ che costituiscono parte integrante della presente determinazione.

Nelle more della piena attuazione del registro di monitoraggio web-based, le prescrizioni, relative unicamente alle indicazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale attraverso la presente determinazione, dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella documentazione consultabile sul portale istituzionale dell'Agenzia:

http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

I dati inerenti ai trattamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, tramite la modalità temporanea suindicata, dovranno essere successivamente riportati nella piattaforma web, secondo le modalità che saranno indicate nel sito: http://www.agenziafarmaco.gov.it/it/content/registri-farmaci-sottoposti-monitoraggio

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Jakavi» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: ematologo, internista, geriatra (RNRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 6 dicembre 2017

Il direttore generale: MELAZZINI

17A08590
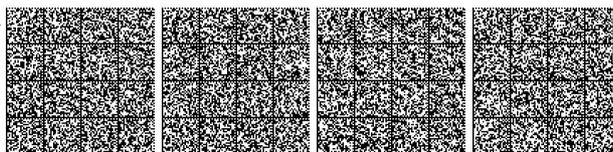
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Sitagliptin VI.REL Pharma»

Estratto determina n. 2008/2017 del 6 dicembre 2017

Medicinale: SITAGLIPTIN VI.REL PHARMA.

Titolare A.I.C.: VI.RELPharma S.a.s - Corso Vinzaglio 12-*bis* - 10121 Torino.

Confezioni:

«25 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pvc-pvdc/al - A.I.C. n. 044736015;

«50 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pvc-pvdc/al - A.I.C. n. 044736027;

«100 mg compressa rivestita con film» 28 compresse in blister pvc-pvdc/al - A.I.C. n. 044736039.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Validità prodotto integro: diciotto mesi.

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: Sitagliptin.

eccipienti:

nucleo della compressa: cellulosa microcristallina (E460); calcio idrogeno fosfato anidro (E341); croscarmellosa sodica (E468); magnesio stearato (E470b); sodio stearil fumarato;

rivestimento della compressa: poli(vinil alcol) (E1203); titanio diossido (E171); macrogol (E1521); talco (E553b); ossido di ferro rosso (E172); ossido di ferro giallo (E172).

Produzione del principio attivo: Teva Pharmaceutical Industries, Ltd., 5 Basel Street, P.O. Box 3190, 4951033 Petach Tikva (Israele).

Produzione presso Teva API India Ltd:

sito 1- Q1 to Q4, Industrial Area, Ghirongi, Malanpur, Distt: Bhind, 477117 Madhya Pradesh (India);

sito 2- Plot Nos. A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area, Bijnor Road, Distt. J.P. Nagar, 244235 Gajraula (India).

Produzione del prodotto finito: Laboratorios Dr. Esteve S.A. - C/Sant Martì s/n, Poligon Industrial, Martorelles, 08017 Barcellona (Spagna).

Indicazioni terapeutiche: per pazienti adulti con diabete mellito di tipo 2, Sitagliptin VI.REL Pharma è indicato per migliorare il controllo glicemico:

in monoterapia;

in pazienti non adeguatamente controllati con dieta ed esercizio fisico da soli e per i quali la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza;

in duplice terapia orale in associazione con metformina quando dieta ed esercizio fisico più metformina da sola non forniscono un controllo adeguato della glicemia;

una sulfonilurea quando dieta ed esercizio fisico più la dose massima tollerata di una sulfonilurea da sola non forniscono un controllo adeguato della glicemia e quando la metformina non è appropriata per controindicazioni o intolleranza;

un agonista del recettore gamma attivato dal proliferatore del perossisoma (PPARγ) (e.s.un tiazolidinedione) quando è appropriato l'uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più l'agonista PPARγ da solo non forniscono un adeguato controllo della glicemia;

in triplice terapia orale in associazione con una sulfonilurea e metformina quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo adeguato della glicemia;

un agonista PPARγ e metformina quando è appropriato l'uso di un agonista PPARγ e quando dieta ed esercizio fisico più la duplice terapia con questi medicinali non forniscono un controllo adeguato della glicemia.

Sitagliptin VI.Rel Pharma è anche indicato come terapia aggiuntiva all'insulina (con o senza metformina) quando dieta ed esercizio più una dose stabile di insulina non forniscono un adeguato controllo della glicemia.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Sitagliptin VI.Rel Pharma è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialista diabetologo, endocrinologo, internista (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela di mercato

«Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finchè non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finchè non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o piu' indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.»

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08591

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arpilif»

Estratto determina n. 2009/2017 del 6 dicembre 2017

Medicinale: ARPILIF.

Titolare A.I.C.: Elpen Pharmaceutical Co. Inc. 95 Marathonos Ave., 19009 Pikermi, Attica - Grecia.
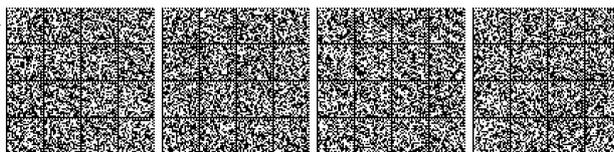
Confezioni:

«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043741026 (in base 10) 19QVV2 (in base 32);

«30 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043741040 (in base 10) 19QVVJ (in base 32);

«10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043741053 (in base 10) 19QVVX (in base 32);

«15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043741065 (in base 10) 19QVW9 (in base 32).

Forma farmaceutica:

compressa;

compressa orodispersibile.

Composizione:

principio attivo:

ogni compressa contiene 10 mg, 30 mg di aripiprazolo;

ogni compressa orodispersibile contiene 10 mg, 15 mg di aripiprazolo.

Eccipienti:

compresse:

Lattosio monoidrato;

Amido di mais;

Cellulosa microcristallina;

Idrossipropil cellulosa;

Magnesio stearato;

Ossido di ferro rosso (E172);

compresse orodispersibili:

Calcio silicato;

Sodio croscarmellosa;

Crospovidone;

Silicio diossido;

Xilitolo;

Cellulosa microcristallina;

Aspartame (E951);

Potassio acesulfame;

Aroma vaniglia;

Acido tartarico;

Magnesio stearato;

10 mg: Ossido di ferro rosso (E172);

15 mg: Ossido di ferro giallo (E172).

Produzione del principio attivo: Pharmaceutical Works Polpharma S.A. - Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański - Polonia.

Produzione, confezionamento primario e secondario, batch control, batch release: Elpen Pharmaceutical Co. Inc. 95 Marathonos Ave., 19009 Pikermi, Attica - Grecia.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento della schizofrenia negli adulti e negli adolescenti a partire da 15 anni di età;

trattamento di episodi maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I e prevenzione di un nuovo episodio maniacale negli adulti che hanno avuto prevalentemente episodi maniacali che hanno risposto al trattamento con aripiprazolo;

trattamento, fino a 12 settimane, di episodi maniacali di grado da moderato a severo del Disturbo Bipolare di Tipo I negli adolescenti a partire da 13 anni di età.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043741026 (in base 10) 19QVV2 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,30.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,82;

«30 mg compresse» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043741040 (in base 10) 19QVVJ (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «C»;

«10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043741053 (in base 10) 19QVVX (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,30.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,82;

«15 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister AL/AL;

A.I.C. n. 043741065 (in base 10) 19QVW9 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 22,30.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 41,82.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Arpilif» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Arpilif» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale di cui all'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08592

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Entecavir Dr. Reddy's»

Estratto determina n. 2010/2017 del 6 dicembre 2017

Medicinale: ENTECAVIR DR. REDDY'S.

Titolare A.I.C.: Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd - 6 Riverview Road, Beverley, HU17 0LD - Regno Unito.

Confezioni:

A.I.C. n. 045165014 - «0,5 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister divisibile per dose unitaria opa-al-pvc-al;

A.I.C. n. 045165026 - «0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister divisibile per dose unitaria opa-al-pvc-al;

A.I.C. n. 045165038 - «0,5 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister divisibile per dose unitaria opa-al-pvc-al;

A.I.C. n. 045165040 - «0,5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister divisibile per dose unitaria opa-al-pvc-al;

A.I.C. n. 045165053 - «1 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister divisibile per dose unitaria opa-al-pvc-al;

A.I.C. n. 045165065 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister divisibile per dose unitaria opa-al-pvc-al;

A.I.C. n. 045165077 - «1 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister divisibile per dose unitaria opa-al-pvc-al;

A.I.C. n. 045165089 - «1 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister divisibile per dose unitaria opa-al-pvc-al.

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film (compressa).

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo:

entecavir monoidrato pari a 0,5 mg di entecavir;

entecavir monoidrato pari a 1 mg di entecavir;

eccipienti:

0,5 mg compresse rivestite con film:

nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina (E460);

Lattosio monoidrato;

Amido di mais pregelatinizzato;

Crospovidone (Tipo *A)* (E1202);

Magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

Titanio diossido (E171);

Ipromellosa (E464);

Macrogol 400 (E1521);

Polisorbato 80 (E433);

1 mg compresse rivestite con film:

nucleo della compressa:

Cellulosa microcristallina (E460);

Lattosio monoidrato;

Amido di mais pregelatinizzato;

Crospovidone (Tipo *A)* (E1202);

Magnesio stearato;

rivestimento della compressa:

Titanio diossido (E171);

Ipromellosa (E464);

Macrogol 400 (E1521);

Polisorbato 80 (E433);

Ferro ossido rosso (E172).

Produttore/i del principio attivo: Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co. Ltd - No. 5, Donghai 4th Avenue, Zhejiang Chemical Materials Base Linhai Zone, Taizhou, 317015, Zhejiang, Cina.

Produttore/i del prodotto finito (con indicazione fasi della produzione).

Rilascio e Controllo lotti, confezionamento primario, confezionamento secondario:

Medis International a.s. - vỳrobní závod Bolatice - Prumyslová 961/16, 747 23 Bolatice - Repubblica Ceca.

Rilascio lotti: betapharm Arzneimittel GmbH - Kobelweg 95 - Augsburg - 86156 Germania.

Produzione, confezionamento primario e secondario:

Zentiva Saglik ürünleri Sanayi ve Ticaret A.S. - Kücükkarstiran Mahallesi, Merkez Sokak No: 223/A, 39780 Büyükkaristiran, Lüleburgaz/Kirklareli - Turchia.

Confezionamento secondario:

Prestige Promotion Verfaufsförderung Werbeservice GmbH - Lindigstr. 6, Kleinhostheim, 63801 - Germania;

Dr. Reddy's Laboratories (UK) Ltd - 6 Riverview Road, Beverley, East Yorkshre, HU17 0LD - Regno Unito;

Next Pharma Logistics GmbH - Eichenbusch 1, Werne 59368 - Germania;

Sharp Packaging Solutions - Klocnerstraat 1, Hamont-Achel 3930 - Belgio;

Allogo Espana - industrial Antonio del Rincon I Avda, de la Industria, 1025, Borox, Toleda 45222 - Spagna;

Depo-Pack snc di Del Deo Silvio e Co. - Via Morandi 28, Saronno (VA) 21047 - Italia.

Indicazioni terapeutiche.

Indicazioni per adulti:

trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) (vedere paragrafo 5.1) in adulti con:

malattia epatica compensata ed evidenza di replicazione virale attiva, livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) ed evidenza istologica di infiammazione attiva e/o fibrosi;

malattia epatica scompensata (vedere paragrafo 4.4).

Sia per la malattia epatica compensata che scompensata, questa indicazione si basa su dati clinici in pazienti mai trattati prima con nucleosidici con infezione da virus dell'epatite B HBeAg positivi e HBeAg negativi. Per quanto riguarda i pazienti con epatite B refrattari alla lamivudina vedere i paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1.

Popolazione pediatrica:

trattamento dell'infezione cronica da virus dell'epatite B (HBV) in pazienti pediatrici da 2 fino a 18 anni di età, mai trattati prima con nucleosidici, con malattia epatica compensata che hanno evidenza di replicazione virale attiva e livelli persistentemente elevati dell'alanina aminotransferasi sierica (ALT) o evidenza istologica, da moderata a severa, di infiammazione attiva e/o fibrosi. Per quanto riguarda la decisione di iniziare il trattamento nei pazienti pediatrici, vedere paragrafi 4.2, 4.4 e 5.1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 045165026 - «0,5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister divisibile per dose unitaria opa-al-pvc-al.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65;

A.I.C. n. 045165065 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister divisibile per dose unitaria opa-al-pvc-al.

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (IVA esclusa): € 154,44.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 289,65.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Entecavir dr. Reddy's» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT Prontuario della distribuzione diretta -, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Entecavir dr. Reddy's» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: internista, infettivologo, gastroenterologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08593

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Etoricoxib Tecnigen»

Estratto determina n. 2013/2017 del 6 dicembre 2017

Medicinale: ETORICOXIB TECNIGEN

Titolare A.I.C.: Tecnigen S.r.l. - Via Galileo Galilei 40 - 20092 Cinisello Balsamo - Milano

Confezioni:

A.I.C. n. 044969018 - «60 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in Blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044969020 - «90 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in Blister PA/AL/PVC/AL;

A.I.C. n. 044969032 - «120 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in Blister PA/AL/PVC/AL.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 2 anni.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 60, 90 o 120 mg di etoricoxib;

Eccipienti:

Nucleo della compressa:

Idrogenofosfato di calcio anidro

Croscarmellosa sodica

Magnesio stearato

Cellulosa microcristallina.

Rivestimento della compressa

Lattosio monoidrato

Ipromellosa

Titanio diossido (E171)

Triacetina

Le compresse da 60 e 120 mg contengono anche ferro ossido giallo (E172) e indigotina lacca d'alluminio (E132).

Produttore/i del principio attivo:

Hetero Labs Limited - Unit-I, Survey.No.10, I.D.A., Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Telangana - 502 319, India

Hetero Labs Limited - S. No. 10, I.D.A., Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Telangana, India

Produzione, confezionamento primario e secondario, controllo di qualità, rilascio dei lotti: Atlantic Pharma

Produções Farmacêuticas, S.A.

Rua da Tapada Grande, n. 2, Abrunheira

2710-089 Sintra, Portogallo

Indicazioni terapeutiche:

Etoricoxib Tecnigen è indicato in adulti e adolescenti di età uguale o superiore a 16 anni per il trattamento sintomatico dell'osteoartrosi (OA), dell'artrite reumatoide (AR), della spondilite anchilosante e del dolore e dei segni di infiammazione associati all'artrite gottosa acuta.

Etoricoxib Tecnigen è indicato in adulti e adolescenti di età uguale o superiore a 16 anni per il trattamento a breve termine del dolore moderato associato alla chirurgia dentale.

La decisione di prescrivere un inibitore selettivo della COX-2 deve essere basata su una valutazione dei rischi globali del singolo paziente (vedere paragrafi 4.3, 4.4).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«60 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044969018

Classe di rimborsabilità: A (nota 66)

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 5,32

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 9,98

«90 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PA/AL/PVC/AL- A.I.C. n. 044969020

Classe di rimborsabilità: A (nota 66)

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 5,66

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 10,62

«120 mg compresse rivestite con film» 5 compresse in Blister PA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044969032;

Classe di rimborsabilità: A (nota 66);

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 1,62;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 3,03.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Etoricoxib Tecnigen è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Etoricoxib Tecnigen è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08594

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ezetimibe e Simvastatina Doc Generici»

Estratto determina n. 2014/2017 del 6 dicembre 2017

Medicinale: EZETIMIBE E SIMVASTATINA DOC GENERICI

Titolare A.I.C.: DOC generici Srl - Via Turati n. 40 - 20121 Milano

Confezioni:

044602011 - «10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044602035 - «10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044602050 - «10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

044602074 - «10 mg/80 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: ogni compressa contiene:

principio attivo:

10 mg di ezetimibe e 10 mg di simvastatina;

10 mg di ezetimibe e 20 mg di simvastatina;

10 mg di ezetimibe e 40 mg di simvastatina;

10 mg di ezetimibe e 80 mg di simvastatina.

Eccipienti:

Nucleo della compressa

Lattosio monoidrato

Ipromellosa

Croscarmellosa sodica

Cellulosa microcristallina

Acido ascorbico

Acido citrico anidro

Butilidrossianisolo

Propil gallato

Magnesio stearato

Miscela colorante

Lattosio monoidrato

Ferro ossido giallo (E 172)

Ferro ossido rosso (E 172)

Ferro ossido nero (E 172).

Produzione principio attivo:

Ezetimibe

Teva API India Ltd

Gajraula Site, Plot Nos, A-2, A-2/1, A-2/2, UPSIDC Industrial Area Bijnor Road, Distt. J.P.Nagar - 244235 Gajraula, Uttar Pradesh - India;

Simvastatina

Biocon Limited

20th Km Hosur Road, Electronics City

560 100 Bangalore, Karnataka

India

Biocon Limited

Biocon Special Economic Zone, Bommasandra, Jigani Link Road

Plot No. 2, 3 & 4, Phase IV

560 099 Bangalore, Karnataka

India

Produzione

Watson Pharma Private Limited

Plot No. A3 to A6, Phase 1-A

Verna Industrial Estate, Verna, Salcette, Goa

403 722

India

Confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti

Balkanpharma-Dupnitsa AD

3 Samokovsko Shosse Str.

Dupnitza 2600

Bulgaria

Confezionamento primario e secondario

Actavis Ltd.

BLB 016, Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Actavis ehf.

Reykjavikurvegur 78

IS-220 Hafnarfjördur

Islanda

Confezionamento secondario

S.C.F. S.n. c, di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio

Via F. Barbarossa 7

26824 Cavenago D'Adda (LO)

Italia

Indicazioni terapeutiche: prevenzione di eventi cardiovascolari

Ezetimibe e Simvastatina Doc generici è indicato per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari (vedere paragrafo 5.1) in pazienti con malattia cardiaca coronarica (CHD) ed una storia di sindrome coronarica acuta (SCA), trattati in precedenza con una statina o meno.

Ipercolesterolemia

Ezetimibe e Simvastatina doc Generici è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia primaria (eterozigote familiare e non-familiare) o con iperlipidemia mista ove sia indicato l'uso di un prodotto di associazione:

pazienti non controllati adeguatamente con una statina da sola

pazienti già trattati con una statina ed ezetimibe

Ipercolesterolemia familiare omozigote (IF omozigote)

Ezetimibe e Simvastatina DOC Generici è indicato come terapia aggiuntiva alla dieta in pazienti con ipercolesterolemia familiare omozigote. I pazienti possono essere sottoposti anche ad ulteriori misure terapeutiche (per esempio, l'aferesi delle lipoproteine a bassa densità [LDL]).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg/10 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044602011

Classe di rimborsabilità: A (nota 13);

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 10,11;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 18,95
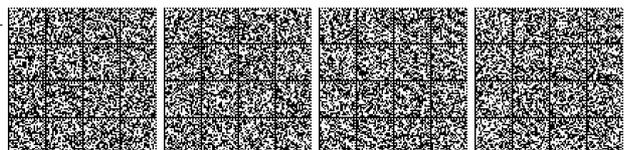
«10 mg/20 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044602035;

Classe di rimborsabilità: A (nota 13);

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 10,53;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 19,75.

«10 mg/40 mg compresse» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL - A.I.C. n. 044602050;

Classe di rimborsabilità: A (nota 13);

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 10,87;

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 20,39.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Ezetimibe e Simvastatina Doc Generici è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Ezetimibe e Simvastatina Doc Generici è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia Europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08595

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rosuvastatina Aristo»

Estratto determina n. 2015/2017 del 6 dicembre 2017

Medicinale: ROSUVASTATINA ARISTO.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GMBH

Confezioni:

044981013 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981025 - «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981037 - «5 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981049 - «5 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981052 - «10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981064 - «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981076 - «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981088 - «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981090 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981102 - «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981114 - «20 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981126 - «20 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981138 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981140 - «40 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981153 - «40 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

044981165 - «40 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo:

5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg di rosuvastatina (come rosuvastatina sale di calcio).

Eccipienti:

Nucleo della compressa

Cellulosa microcristallina PH-101

Silice colloidale anidra

Crospovidone Tipo A

Cellulosa microcristallina PH-102

Lattosio monoidrato

Stearato di magnesio

Film di rivestimento

Rosuvastatina Aristo 5 mg compresse rivestite:

Opadry II Giallo 33K12488 contenente: ipromellosa, biossido di titanio (E171), lattosio monoidrato, triacetina, ossido di ferro giallo (E172)

Rosuvastatina Aristo 10 mg compresse rivestite:

Opadry II Rosa 33K94423 contenente: ipromellosa, biossido di titanio (E171), lattosio monoidrato, triacetina, ossido di ferro rosso (E172)

Rosuvastatina Aristo 20 mg compresse rivestite:

Opadry II Rosa 33K94423 contenente: ipromellosa, biossido di titanio (E171), lattosio monoidrato, triacetina, ossido di ferro rosso (E172)

Rosuvastatina Aristo 40 mg compresse rivestite:

Opadry II Rosa 33K94423 contenente: ipromellosa, biossido di titanio (E171), lattosio monoidrato, triacetina, ossido di ferro rosso (E172)
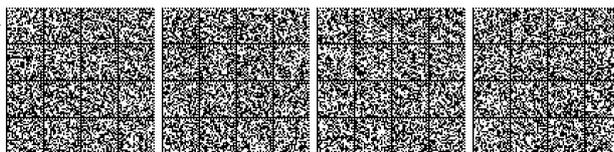
Produttore del principio attivo:
MSN Laboratories Private Limited
Sy- No. 317 & 323, Rudraram (Village),
Patancheru (Mandal),
Medak District, Telangana 502329
India
Produttore del prodotto finito:
Produzione:
Medochemie Ltd (Central Factory)
1-10 Constantinoupoleos Street 3011,
Limassol Cyprus
Confezionamento primario e secondario:
Medochemie Ltd (Factory *AZ)* 2 Michael Erakleous Street Agios Athanassios IndustrialArea
Agios Athanassios, Limassol 4101 Cyprus
Confezionamento secondario:
Esparma Pharma Services GmbH Bielefelder Str. 1
Sulzetal OT Osterweddingen 39171
Germany
Controllo di qualità
Medochemie Ltd (Central Factory)
1-10 Constantinoupoleos Street 3011,
Limassol Cyprus
Rilascio dei lotti:
Medochemie Ltd (Central Factory)
1-10 Constantinoupoleos Street 3011,
Limassol Cyprus
Indicazioni terapeutiche:
trattamento dell'ipercolesterolemia

adulti, adolescenti e bambini di 6 anni di età e più grandi con ipercolesterolemia primaria (tipo IIa, inclusa l'ipercolesterolemia familiare di tipo eterozigote) o dislipidemia mista (tipo *IIb)* in aggiunta alla dieta quando la risposta a quest'ultima e ad altri trattamenti non farmacologici (es. esercizio fisico, riduzione ponderale) risulta essere inadeguata.

adulti, adolescenti e bambini di 6 anni di età e più grandi con ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote, in aggiunta alla dieta e ad altri trattamenti ipolipemizzanti (ad esempio LDL aferesi) o quando tali trattamenti non risultano appropriati.

Prevenzione degli eventi cardiovascolari

Prevenzione di eventi cardiovascolari maggiori in pazienti ritenuti ad alto rischio di insorgenza di un primo evento cardiovascolare (vedere paragrafo 5.1), come terapia aggiuntiva alla correzione di altri fattori di rischio.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«10 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 044981052

Classe di rimborsabilità: A (nota 13)

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 4,27

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 8,00

«20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 044981090

Classe di rimborsabilità: A (nota 13).

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 6,45

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 12,10

«40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 044981138

Classe di rimborsabilità: A (nota 13)

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 6,72

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 12,60

044981013 - «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister OPA-Al-PVC/Al - A.I.C. n. 044981013

Classe di rimborsabilità: A (nota 13)

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) € 3,51

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) € 6,58

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello Sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale Rosuvastatina Aristo è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Le confezioni di cui all'art. 1, che non siano classificate in fascia di rimborsabilità ai sensi del presente articolo, risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale Rosuvastatina Aristo è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'AIC del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107quater, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08596

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rapiva»

Estratto determina n. 2016/2017 del 6 dicembre 2017

Medicinale: RAPIVA.

Titolare A.I.C.: UAB Norameda, Didzioji Vandens 7-8, Klaipeda, Lituania.
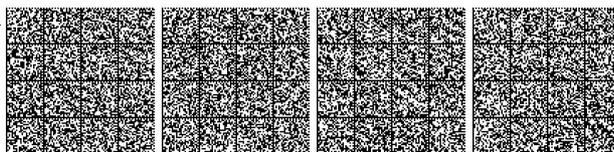
Confezioni:

043349012 - «10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 20 ml

043349024 - «10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 5 flaconcini in vetro da 20 ml

043349036 - «10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro da 20 ml

043349048 - «10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml

043349051 - «10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro da 50 ml

043349063 - «10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml

043349075 - «10 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro da 100 ml

043349087 - «20 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 1 flaconcino in vetro da 50 ml

043349099 - «20 mg/ml emulsione iniettabile e per infusione» 10 flaconcini in vetro da 50 ml

Forma farmaceutica: emulsione iniettabile o per infusione.

Composizione:

principio attivo:

ogni ml di emulsione iniettabile o per infusione contiene 10 mg di propofol

ogni flaconcino da 20 ml contiene 200 mg di propofol

ogni flaconcino da 50 ml contiene 500 mg di propofol

ogni flaconcino da 100 ml contiene 1000 mg di propofol

Composizione per ml:

10 mg/ml:

principio attivo: propofol 10.0 mg

eccipienti: olio di soia raffinato 50.0 mg, trigliceridi a catena media 50.0 mg, glicerolo 22.5 mg, lecitina d'uovo 12.0 mg, sodio oleato 0.30 mg, sodio idrossido (q.b. per regolare il pH), acqua per preparazioni iniettabili q.b. 1 ml

20 mg/ml:

principio attivo: propofol 20.0 mg

eccipienti: olio di soia raffinato 50.0 mg, trigliceridi a catena media 50.0 mg, glicerolo 22.5 mg, lecitina d'uovo 12.0 mg, sodio oleato 0.30 mg, sodio idrossido (q.b. per regolare il pH), acqua per preparazioni iniettabili q.b. 1 ml

Produttori di principio attivo:

Euticals S.p.a, Prime European Therapeuticals S.p.a., viale Europa, 5, Italy

Bachem SA, Succursale de Vionnaz. Route du Simplon 22, Switzerland.

Produttori di prodotto finito:

per 10 mg:

Claris Injectables Limited - Chacharwadi - Vasana, Ahmedabad, India - 382213 (produzione, confezionamento primario e secondario)

Segetra Sas, via Milano, 85 - 20078 San Colombano al Lambro (Milano) (confezionamento secondario)

Orifarm Supply A/S - Energivej 15, 5260 Odense S Denmark (solo per Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia) (confezionamento secondario)

EL Spol S.R.O. - Radlinského 17A - 05201 Spišská Nová Ves - Slovakia (controllo)

Proxy Laboratories B.V, Archimedesweg 25, 2333 CM Leiden - Netherlands (controllo)

Sidefarma - Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A., R. Guiné 26, 2685 - Portugal (controllo)

Hameln rds a.s., 900 01, Horná 1408/36, 900 01 Modra - Slovakia (controllo)

Peckforton Pharmaceuticals Limited, Golden Gate Lodge Crewe Hall, Weston Road, Crewe CW1 6UL, United Kingdom (rilascio lotti)

UAB Norameda - Meistru 8a, 02189 Vilnius - Lithuania (rilascio lotti)

Sidefarma - Sociedada Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A., R. Guiné 26, 2685-514, Prior Velho, 2689-514 (rilascio lotti)

SIA «Unifarma» Vangažu iela 23, Rīga LV-1024 - Latvia (rilascio lotti)

per 20 mg:

Claris Injectables Limited - Chacharwadi - Vasana, Ahmedabad, India - 382213 (produzione, confezionamento primario e secondario)

Segetra Sas, via Milano, 85 - 20078 San Colombano al Lambro (Milano) (confezionamento secondario)

Orifarm Supply A/S - Energivej 15, 5260 Odense S Denmark (solo per Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia) (confezionamento secondario)

EL Spol S.R.O., Radlinského 2050/17, 052 01 Spišská Nová Ves, Slovakia (controllo)

Proxy Laboratories B.V, Archimedesweg 25, 2333 CM Leiden, Netherlands (controllo)

Sidefarma - Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A., R. Guiné 26, 2685, Portugal (controllo)

Hameln rds a.s. - 900 01, Horná 1408/36, 900 01 Modra, Slovakia (controllo)

Peckforton Pharmaceuticals Limited, Golden Gate Lodge Crewe Hall, Weston Road, Crewe CW1 6UL, United Kingdom (rilascio lotti)

UAB Norameda Vilnius, Lithuania (rilascio lotti)

Sidefarma - Sociedade Industrial de Expansão Farmacêutica, S.A., R. Guiné 26, 2685 - Portugal (rilascio lotti)

Indicazioni terapeutiche:

10 mg/ml:

«Rapiva» è un anestetico generale endovenoso a breve durata d'azione indicato per:

induzione e mantenimento dell'anestesia generale negli adulti e nei bambini di età > 1 mese

sedazione per le procedure diagnostiche e chirurgiche, da solo o in combinazione con anestesia locale o regionale negli adulti e nei bambini di età > 1 mese

sedazione di pazienti ventilati di età > a 16 anni in terapia intensiva.

20 mg/ml:

«Rapiva» è un anestetico generale endovenoso a breve durata d'azione indicato per:

induzione e mantenimento dell'anestesia generale negli adulti e nei bambini di età > 3 anni

sedazione per le procedure diagnostiche e chirurgiche, da solo o in combinazione con anestesia locale o regionale negli adulti e nei bambini di età > 3 anni

sedazione di pazienti ventilati > ai 16 anni di età in corso di terapia intensiva.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Rapiva» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08597

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia «S. Giuseppe», in Roccadaspide

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 dicembre 2017, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia «S. Giuseppe», con sede in Raccodaspide - frazione Fonte (Salerno).

17A08582

Soppressione dell'Istituto «Santa Luisa», della Compagnia delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, in Molfetta.

Con decreto del Ministero dell'interno in data 4 dicembre 2017, viene soppresso l'Istituto «Snta Luisa», della Compagnia delle Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli, con sede in Molfetta (Bari).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuriche.

17A08583

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca, su rinuncia dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fatrociclina Premix 100 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi».

Estratto decreto n. 143 del 29 novembre 2017

Con decreto n. 143 del 29 novembre 2017, è revocata, su rinuncia della ditta Fatro Spa, via Emilia, 285 - Ozzano Emilia (Bologna), l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

FATROCICLINA PREMIX 100 mg/g premiscela per alimenti medicamentosi - A.I.C. n. 104195.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08598

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril Max 100mg/ml soluzione iniettabile al 10% per bovini».

Estratto decreto n. 144 del 29 novembre 2017

Con decreto n. 144 del 29 novembre 2017, è revocata, su rinuncia della ditta Bayer S.p.A., viale Certosa, 130 - 20156 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

BAYTRIL MAX 100 mg/ml soluzione iniettabile al 10% per bovini, flacone da 100 mg/ml - A.I.C. n. 102467014.

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08599

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Baytril 10% 100 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere».

Estratto decreto n. 145 del 29 novembre 2017

Con decreto n. 145 del 29 novembre 2017, è revocata, su rinuncia della ditta Bayer S.p.A. viale Certosa, 130 - 20156 Milano, l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario nelle preparazioni e confezioni di seguito elencate con i relativi numeri di A.I.C.:

BAYTRIL 10% 100 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere, flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101063042

BAYTRIL 10% 100 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere, flacone da 500 ml - A.I.C. n. 101063030

BAYTRIL 10% 100 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere, flacone da 1 l - A.I.C. n. 101063028

BAYTRIL 10% 100 mg/ml soluzione orale per uso in acqua da bere, flacone da 5 l - A.I.C. n. 101063016

I lotti già prodotti e presenti nel circuito distributivo possono rimanere in commercio fino ad esaurimento scorte e data di scadenza posta sulla confezione.

Il presente decreto acquista efficacia all'atto della notifica all'impresa interessata, e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

17A08600

Comunicato di rettifica relativo al medicinale per uso veterinario «Seclaris DC 250 mg sospensione intramammaria per bovine in asciutta».

Nell'estratto del decreto n. 139 dell'8 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2017, concernente il medicinale SECLARIS DC 250 mg sospensione intramammaria per bovine in asciutta, Titolare A.I.C. CEVA SALUTE ANIMALE S.p.A. con sede legale in viale Colleoni n. 15 – 20864 Agrate Brianza - (MB) Italia,

laddove è scritto:

«*omissis* ...Validità:

- Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi

- Dopo l'apertura, usare immediatamente. Le siringhe parzialmente utilizzate devono essere eliminate.

... *omissis*»

leggasi:

«*omissis* … Validità:

- Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 18 mesi

- Dopo l'apertura, usare immediatamente...*omissis*»

17A08601
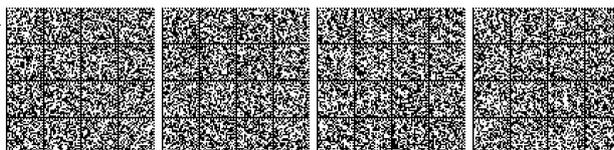
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tylan 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile», per bovini e suini.

Estratto provvedimento n. 684 del 22 novembre 2017

Medicinale veterinario TYLAN 200, 200 mg/ml soluzione iniettabile, per bovini e suini

Confezioni:

flacone da 50 ml: A.I.C. n. 100121021;

flacone da 100 ml: A.I.C. n. 100121033;

flacone da 250 ml: A.I.C. n. 100121045.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.A., via Gramsci, 733 - 50019 Sesto Fiorentino, Italia.

Oggetto del provvedimento: si conferma l'accettazione della modifica come di seguito descritta: variazione di tipo IAin C.I.1.a).

Decisione di esecuzione della commissione del 10 luglio 2017 relativa, nel quadro dell'art. 35 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali veterinari contenenti tilosina somministrati per via parentale e destinati al trattamento della mastite bovina causata da Mycoplasma spp.

I lotti devono essere adeguati alla modifica suddetta entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto n. 110 del 4 settembre 2017.

Il presente estratto del provvedimento annulla e sostituisce l'estratto del provvedimento n. 610 del 13 ottobre 2017.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A08602

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Deltanil pour-on» per bovini ed ovini.

Estratto provvedimento n. 688 del 27 novembre 2017

Medicinale veterinario: DELTANIL POUR-ON per bovini ed ovini.

Confezioni: A.I.C. n. 104478.

Titolare dell'A.I.C.: Virbac, 1ère Avenue 2065 m - LID, Carros - France.

Oggetto del provvedimento: numero procedura europea: UK/V/0425/002/IB/009.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta: estensione del periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita da tre a cinque anni.

Per effetto della suddetta variazione si modificano i punti 6.3 e 10 dell'RCP allegato come di seguito indicato:

6.3. Periodo di validità.

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: cinque anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del flacone: un anno.

Periodo di validità dopo prima apertura della sacca flessibile: due anni.

10. Data di revisione del testo.

Novembre 2017.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

17A08603

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione della delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale (EPAP) in data 14 settembre 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014452/PLUR-L-30 del 6 dicembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione dell'EPAP in data 14 settembre 2017, concernente la determinazione del contributo di maternità per l'anno 2017, in misura pari a € 36.00 pro-capite.

17A08578

Approvazione della delibera n. 4 adottata dal consiglio di indirizzo generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB) in data 5 luglio 2017.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013854/BIO-L-47 del 27 novembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 4 adottata dal Consiglio di indirizzo generale dell'ENPAB in data 5 luglio 2017, concernente la modifica dell'articolo 7, del Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza.

17A08579

Approvazione della delibera n. 21/2016 adottata dal comitato amministratore dell'Ente nazionale di previdenza per gli addetti e gli impiegati in agricoltura - gestione separata periti agrari - in data 21 dicembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0013916/ENP-PA-L-61 del 28 novembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 21/2016 adottata dal Comitato amministratore dell'ENPAIA - Gestione separata periti agrari - in data 21 dicembre 2016, concernente la rivalutazione premiale del montante contributivo per l'anno 2014.

17A08580

Approvazione della delibera n. 192/2016 adottata dal consiglio di amministrazione della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti (CIPAG) in data 20 dicembre 2016.

Con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 36/0014450/GEO-L-135 del 6 dicembre 2017 è stata approvata, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 192/2016 adottata dal Consiglio di amministrazione della CIPAG in data 20 dicembre 2016, concernente la determinazione del tasso annuo di capitalizzazione dei montanti contributivi in totalizzazione, ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett. *b)*, del decreto legislativo n. 42/2006, per l'anno 2016.

17A08581

Determinazione del costo medio orario del lavoro dei dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale con decorrenza dai mesi di luglio 2016, luglio 2017, gennaio e luglio 2018.

Con decreto direttoriale n. 109/2017 dell'11 dicembre 2017 è stato determinato il costo medio orario del lavoro dei dipendenti dalle imprese del sistema industriale integrato di servizi tessili e medici affini esercenti l'attività di lavanderia industriale con decorrenza dai mesi di luglio 2016, luglio 2017, gennaio e luglio 2018.
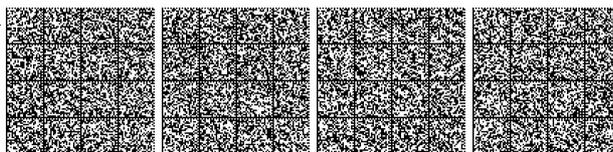
Il testo integrale del suddetto decreto è consultabile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it

17A08604

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Comunicato concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiornato al 1° gennaio 2017.

Si rende noto che in data 6 ottobre 2017 è stato emesso il decreto n. 358, concernente il ruolo dei dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiornato al 1° gennaio 2017.

Il predetto ruolo è consultabile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.mit.gov.it).

17A08577

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/ VALLEÉ D'AOSTE

Scioglimento del consiglio comunale di Valtournenche e nomina del commissario

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta e dell'art. 70 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), la Giunta regionale, sentito il Consiglio regionale, ha disposto, con deliberazione n. 1743 del 5 dicembre 2017, lo scioglimento del consiglio comunale di Valtournenche, a seguito dell'approvazione di una mozione di sfiducia al Sindaco ai sensi dell'art. 30-*quater*, comma 2, della medesima legge. Nella stessa data, il Presidente della Regione, con proprio decreto n. 843 , ha nominato il Commissario.

Il provvedimento della Giunta regionale è consultabile nella sezione «Deliberazioni» della macrosezione «La Regione» del sito internet regionale al link http://www.regione.vda.it/amministrazione/Delibere/default_i.aspx

17A08587

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo ai comunicati di rettifica contenenti gli estratti delle determine IP nn. 487 e 499 del 20 settembre 2017 dell'Agenzia italiana del farmaco, recanti: «Comunicato di rettifica relativo all'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano "Sandimmun Neoral".». (Comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale – n. 292 del 15 dicembre 2017).

Nei comunicati di rettifica citati in epigrafe, pubblicati nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 44, seconda colonna, devono intendersi apportate le seguenti correzioni.

Nel primo comunicato, contraddistinto dal numero redazionale 17A08382, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Codice AIC: 045336017; *RNR* – medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta.».

Nel secondo comunicato, contraddistinto dal numero redazionale 17A08383, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Codice AIC: 045335015; *RNR* – medicinale soggetto a prescrizione medica, da rinnovare volta per volta.».

17A08643

ADELE VERDE, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-299) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00